

Rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione e sui temi essenziali della gestione amministrativa nel 2004 del 16 febbraio 2005

Onorevoli presidenti e consiglieri,

vi sottoponiamo il rapporto di gestione 2004.

Il presente documento comprende il rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione e il decreto federale che approva le due parti summenzionate. Il rapporto del Consiglio federale sui temi essenziali della gestione amministrativa (parte II) sarà pubblicato separatamente.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

16 febbraio 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Rapporto del consiglio federale sulla sua gestione 2004

Importanza e novità	7
Stato degli indicatori generali	9
Sintesi dell'anno 2004	12

1. Capitolo 1:

Punti principali della gestione del Consiglio federale 14

1. Pacchetto di misure per il promovimento della crescita	15
2. Risanamento delle finanze federali e programma di sgravio 2004 del budget della Confederazione	17
3. Fissazione delle priorità nei trasporti pubblici	19
4. Sviluppo e ottimizzazione delle assicurazioni sociali	21
5. Consolidamento e ampliamento delle relazioni bilaterali con l'UE	24
6. Adeguamento delle strutture di politica di sicurezza	27

2. Capitolo 2:

Programma di legislatura 2003–2007: Rapporto del 2004 30

1 Accrescere il benessere e assicurare la sostenibilità

 31

1.1 Ricerca e formazione 31

1.1.1 Obiettivo 1:	
→ Decisione in merito all'articolo costituzionale sulle scuole universitarie	
→ Procedura di consultazione relativa alla legge sull'aiuto alle università	
→ Priorità al credito quadro ERT 2004–2007	
→ Procedura di consultazione relativa all'articolo costituzionale e alla legge federale sulla ricerca su esseri umani	
→ Procedura di consultazione relativa alla legge sui brevetti	
→ Messaggio concernente la legge federale sulle professioni mediche universitarie	
→ Rapporto concernente le possibilità di un perfezionamento orientato alla domanda	31

1.2 Economia 33

1.2.1 Obiettivo 2:	
→ Messaggio concernente la legge federale sul mercato interno	
→ Messaggio concernente la legge federale sulla vigilanza sui mercati finanziari	
→ Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori	
→ Procedura di consultazione relativa alla revisione parziale dei diritti reali immobiliari e del diritto del registro fondiario	33

1.2.2	Obiettivo 3:	
	→	Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione)
	→	Messaggio concernente la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori
	→	Procedura di consultazione relativa alla revisione del diritto azionario
	→	Messaggio concernente la revisione totale della legge sulle lotterie34
1.3	Politica finanziaria e finanze della Confederazione	34
1.3.1	Obiettivo 4:	
	→	Progetto per un programma finanziario di legislatura 2005–2007 conforme alle esigenze del freno all'indebitamento e messaggio sul programma di sgravio 2004
	→	Messaggio concernente la riforma dell'imposizione delle imprese II
	→	Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposta federale diretta
	→	Messaggio concernente la modifica della legge federale sulle tasse di bollo
	→	Messaggio concernente la semplificazione del ricupero d'imposta in casi di successione e introduzione della denuncia spontanea esente da pena
	→	Messaggio concernente l'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori
	→	Messaggio concernente la legge federale sulle finanze della Confederazione (Nuovo modello contabile per la Confederazione)
	→	Messaggio concernente l'imposizione della birra
	→	Rapporto concernente la semplificazione del sistema dell'IVA
	→	Rapporto sull'introduzione del conteggio annuo dell'imposta sul valore aggiunto
	→	Rapporto concernente i metodi di contabilizzazione dell'imposta sul valore aggiunto
	→	Messaggio sul proseguimento dell'armonizzazione fiscale formale34
1.3.2	Obiettivo 5:	
	→	Messaggio concernente una panoramica sui problemi delle Casse pensioni della Confederazione e delle imprese vicine alla Confederazione, in particolare revisione parziale della legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione
	→	Consultazione relativa all'introduzione del primato dei contributi nella previdenza per la vecchiaia del personale della Confederazione37
1.4	Ambiente e infrastruttura	37
1.4.1	Obiettivo 6:	
	→	Consultazione sulla revisione della legge sulle foreste
	→	Strategia della Confederazione in materia di provvedimenti di igiene dell'aria
	→	Messaggio concernente la ratifica del Protocollo su acqua e salute della Convenzione ECE/ONU
	→	Consultazione sull'applicazione della legge sul CO ₂
	→	Messaggio su una legge federale concernente la vigilanza sulla sicurezza tecnica
	→	Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio37

1.4.2	Obiettivo 7:	
	→	Messaggio sul raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità
	→	Messaggio sulla riforma delle ferrovie 2
	→	Messaggio sul credito di studio per l'ottimizzazione del tracciato della NFTA nel Cantone di Uri e riesame delle diverse tratte differite
	→	Rapporto sulla politica aeronautica
	→	Raccomandazioni per una politica in materia di sicurezza nell'aviazione civile svizzera
	→	Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica
	→	Rapporto «Il servizio universale nelle infrastrutture (servizio pubblico)»39
1.4.3	Obiettivo 8:	
	→	Consultazioni relative all'ordinanza sull'energia nucleare e sulla revisione della legge sulla responsabilità civile in materia nucleare
	→	Consultazioni relative alla revisione della legge sull'energia e alla revisione dell'ordinanza sull'energia40
1.5	Società dell'informazione, statistica e media	41
1.5.1	Obiettivo 9:	
	→	Programma pluriennale della statistica 2003–2007
	→	Seguito dei lavori in relazione al sistema d'identificazione per gli abitanti e le assicurazioni sociali
	→	Messaggio sulla legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone
	→	Decisioni preliminari per il censimento 2010
	→	Messaggio sulle revisioni parziali del Codice delle obbligazioni e della legge federale contro la concorrenza sleale (protezione dei consumatori)
	→	Rapporto sul divario digitale41
1.6	Istituzioni dello Stato	43
1.6.1	Obiettivo 10:	
	→	Consultazione relativa al secondo messaggio NPC
	→	Messaggio concernente la revisione della legislazione federale sui diritti politici
	→	Messaggio concernente la legge federale sulla procedura di consultazione
	→	Seguito dei lavori relativi alla revisione del diritto di tutela e alla legge federale sulla procedura dinanzi alle autorità di protezione dei bambini e degli adulti
	→	Impiego di 1300 tonnellate di oro della Banca nazionale
	→	Consultazione relativa all'avamprogetto sull'unificazione della procedura civile in Svizzera
	→	Messaggio concernente l'istituzione del Tribunale federale amministrativo
	→	Messaggio concernente la legge federale sullo statuto di Berna in quanto capitale
	→	Consultazione relativa alla modifica della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (trattati intercantionali o conclusi dai Cantoni con l'estero)
	→	Istituzione dell'Ufficio federale della migrazione
	→	Riorganizzazione dell'Aggruppamento per la scienza e la ricerca
	→	Riorganizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile43

1.7	Organizzazione del territorio	46
1.7.1	Obiettivo 11:	
	→ Consultazione relativa alla legge federale sulla politica regionale	46
2	Gestire le sfide demografiche	47
2.1	Sicurezza sociale e sanità	47
2.1.1	Obiettivo 12:	
	→ Consultazioni sulle disposizioni d'applicazione dell'11ª revisione dell'AVS, della 1ª revisione della LPP e della 2ª revisione della LAMal	
	→ Consultazione sulla 12ª revisione dell'AVS	
	→ Consultazione sulla 3ª revisione della LAMal	
	→ Messaggio sulla 5ª revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità	
	→ Ottimizzazione della vigilanza nella previdenza professionale	
	→ Consultazione e messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro gli infortuni (futuro dell'INSAI)	
	→ Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione militare e della legge sull'assicurazione contro gli infortuni	
	→ Rapporto sul miglioramento della pianificazione ospedaliera intercantonale	47
2.1.2	Obiettivo 13:	
	→ Convenzione Confederazione-Cantoni nell'ambito della Politica nazionale della sanità	
	→ Strategia per la salute mentale	
	→ Seguito dei lavori in merito alle disposizioni esecutive sui prodotti chimici	
	→ Messaggio concernente la revisione della legge sulle derrate alimentari e il decreto federale sull'adesione della Svizzera alla Convenzione quadro dell'OMS per il controllo del tabacco	
	→ Rapporto sulla protezione dei fumatori passivi	
	→ Rapporto sulla prevenzione dei suicidi in Svizzera	49
2.2	Società, cultura e sport	51
2.2.1	Obiettivo 14:	
	→ Ulteriore procedura per l'applicazione dell'articolo 69 Cost.	
	→ Istituzione della Fondazione Museo nazionale svizzero e determinazione del mandato di prestazioni 2005–2008	
	→ Messaggio concernente la legge sulle lingue	
	→ Rapporto sull'applicazione dell'articolo 69 Cost. nel campo della formazione musicale	
	→ Rapporto concernente la situazione dei nomadi in Svizzera	51
3	Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo	52
3.1	Relazioni internazionali	52
3.1.1	Obiettivo 15:	
	→ Messaggio relativo alla ratifica degli Accordi bilaterali II	
	→ Messaggio sull'allargamento ai dieci nuovi Stati membri dell'UE dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone	
	→ Rapporto sul federalismo	52

3.1.2	Obiettivo 16:	
	→ Consultazione relativa alla legge federale sulla concessione di privilegi, immunità e facilità, nonché aiuti finanziari nell'ambito della politica dello Stato ospite	
	→ Messaggio sulla concessione di un prestito alla Fondazione degli immobili per le organizzazioni internazionali	
	→ Campagne volte all'insediamento a Ginevra dei segretariati delle Convenzioni PIC e POP	
	→ Messaggio concernente la revisione della Convenzione dell'ONU sul diritto marittimo	
	→ Messaggio concernente la Convenzione del 1994 sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale aggregato	.52
3.1.3	Obiettivo 17:	
	→ Messaggio concernente la legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e la CSI e IV credito quadro per la continuazione della cooperazione rafforzata con l'Europa dell'Est e la CSI	
	→ Rapporto sulla politica in materia di diritti dell'uomo 2003–2007	
	→ Proseguimento delle trattative nell'ambito dell'OMC	
	→ Messaggio concernente il Protocollo facoltativo alla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo relativo alla tratta, alla prostituzione e alla pornografia con fanciulli	.53
3.2	Migrazioni	.55
3.2.1	→ Proposte di aggiunta e di modifica concernenti la revisione parziale della legge sull'asilo	.55
3.3	Sicurezza	.55
3.3.1	Obiettivo 18:	
	→ Messaggio concernente la ratifica della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione	
	→ Procedura di consultazione relativa alla Convenzione dell'ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e ai protocolli aggiuntivi contro la tratta e il traffico di esseri umani	
	→ Messaggio sull'emendamento della Convenzione europea per la repressione de terrorismo	
	→ Messaggio concernente la ratifica di un trattato sulla cooperazione con EUROPOL	
	→ Messaggio concernente il trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Brasile	
	→ Messaggio relativo a una convenzione di cooperazione di polizia con la Slovenia e la Repubblica Ceca	
	→ Messaggio sulla cooperazione in materia di polizia con la Francia	
	→ Messaggio sulla sorveglianza dell'ambasciata di Svizzera ad Algeri	.55
3.3.2	Obiettivo 19:	
	→ Messaggio relativo alla revisione totale della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati	
	→ Messaggio concernente la legge federale che istituisce provvedimenti contro il razzismo, la tifoseria violenta (hooliganismo) e la propaganda violenta	
	→ Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulle armi	
	→ Messaggio concernente il Codice svizzero di procedura penale	
	→ Quarto rapporto USIS	
	→ Procedura di consultazione relativa alla legge federale sull'impiego della coercizione nell'ambito del diritto degli stranieri e dei trasporti di persone su mandato delle autorità federali	.57
	Allegati	
1	Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2004: Bilancio a fine 2004	.59
2	Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2004: Stato d'attuazione a fine 2004	.62
3	Oggetti parlamentari 2003–2007: Stato d'attuazione a fine 2004	.72
4	Compendio delle principali verifiche dell'efficacia realizzate nell'anno in rassegna	.85
5	Indicatori generali	.99

Importanza e novità

Strumenti a disposizione

Gli attuali strumenti risalgono alla ristrutturazione della presentazione del rapporto di gestione, avvenuta nel 1995. In quell'occasione il Consiglio federale aveva deciso, d'intesa con le Commissioni della gestione, di conferire un nuovo assetto al rapporto annuale sulla sua gestione. Nel 1996 è stata introdotta una pianificazione annuale a livello del Consiglio federale, a sua volta coordinata con gli obiettivi prioritari del programma di legislatura. Programma di legislatura e obiettivi annuali contribuiscono a gestire i lavori dell'Amministrazione sulla base delle priorità stabilite e quindi a impostare in modo più coerente l'attività legislativa e amministrativa. Nel 1998 sono stati introdotti gli obiettivi annuali dei Dipartimenti federali e della Cancelleria federale. Il nuovo strumentario consente di confrontare gli obiettivi pianificati con i risultati ottenuti. In tal modo, da un lato è stato posto il fondamento per un controlling permanente da parte del Consiglio federale e, dall'altro, è stato semplificato il controllo della gestione.

Entrata in vigore il 1° dicembre 2003, la nuova legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl) ha definito questi strumenti. Secondo l'articolo 144 LParl, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale, due mesi prima della sessione in cui dev'essere trattato, il rapporto concernente la sua gestione nell'anno precedente. Il rapporto illustra i punti principali dell'attività del Consiglio federale nell'anno in rassegna, i più importanti obiettivi annuali e i relativi provvedimenti e motiva le divergenze dagli obiettivi annuali e i progetti non programmati. Secondo l'articolo 162 capoverso 2 LParl, il rapporto d'attività del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni (in precedenza Rapporto di gestione – volume III) è difeso dinanzi alle Camere e alle loro commissioni dal Tribunale federale stesso. Per questa ragione non è più presentato assieme al rapporto di gestione del Consiglio federale. Sempre nell'ambito della nuova legge sul Parlamento, quest'ultimo ha deciso di non far più trattare le mozioni e i postulati (rapporto su mozioni e postulati dei Consigli legislativi –

volume IV) esclusivamente dalle Commissioni della gestione, bensì dalle commissioni competenti (art. 122 cpv. 1 e 124 cpv. 4). Di conseguenza questo volume dal 2003 è allestito in una forma nuova e viene presentato come rapporto unico. Il rapporto sulla gestione del Consiglio federale, perciò, comprende ora soltanto due volumi ed è strutturato nel modo seguente:

I) Il rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione (Rapporto di gestione – volume I) comprende una presentazione dei principali temi politici della gestione del Consiglio federale e una panoramica sull'attività governativa e amministrativa alla luce del programma di legislatura. Il rapporto si ispira agli obiettivi e ai provvedimenti previsti quali sono definiti negli obiettivi del Consiglio federale per l'anno in rassegna. In quest'ottica il Consiglio federale procede a un raffronto tra argomenti programmati e realizzazione effettiva. Tale raffronto è reso in modo particolarmente chiaro negli allegati del rapporto, dove il grado di realizzazione è illustrato in forma tabellare. Il rapporto si occupa ovviamente anche delle principali decisioni e attività non programmate.

II) Il rapporto del Consiglio federale sui temi essenziali della gestione amministrativa (Rapporto di gestione – volume II) riferisce in forma tabellare sulla realizzazione degli obiettivi annuali dei Dipartimenti federali e della Cancelleria federale e sui temi essenziali dei Dipartimenti nell'anno in rassegna.

Poiché il rapporto di gestione è allestito tenendo conto del programma di legislatura, occorre considerare un lasso di tempo che vada oltre l'anno in rassegna: per valutare complessivamente una legislatura ci si può rifare ai rapporti di gestione dei singoli anni; basandosi su ciascuno di essi, il Consiglio federale stila nell'introduzione dell'ultimo rapporto un bilancio complessivo (l'ultima volta nel rapporto di gestione 2003). Su proposta della commissione speciale del Consiglio nazionale (00.016-CN) il rapporto di gestione comprende dal 2000 un allegato 3, che informa sullo stato di attuazione di

tutti gli oggetti delle linee direttive e di altri oggetti parlamentari del programma di legislatura e permette alle Commissioni della gestione di esercitare più facilmente l'alta vigilanza sull'intera legislatura. Nel contempo è agevolato anche il lavoro delle

commissioni speciali future. Su richiesta delle Commissioni della gestione delle Camere federali, nel 2000 è stato inserito anche un allegato 4 con le più importanti verifiche dell'efficacia realizzate.

Novità nel programma di legislatura 2003–2007

Il 1° dicembre 2003 è entrata in vigore la nuova legge sul Parlamento (LParl). In applicazione del nuovo diritto, il 25 febbraio 2004 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il rapporto sul programma di legislatura 2003–2007 (FF 2004 969) e un disegno di decreto federale semplice sugli obiettivi del programma stesso (art. 146 cpv. 1 LParl). Su questa base, nel corso della sessione estiva 2004 il Parlamento ha deliberato sugli obiettivi strategici della politica della Confederazione per la legislatura 2003–2007; il Consiglio nazionale ha tuttavia respinto il decreto federale semplice. Il rapporto del Consiglio federale sul programma di legislatura 2003–2007 resta pertanto un orientamento determinante per il Consiglio federale e per questa legislatura non vi saranno modifiche nel rendiconto.

Il 3 novembre 2004 il Consiglio federale ha preso conoscenza del rapporto del gruppo di contatto interdipartimentale «Verifica dell'efficacia»¹ e ha deciso diverse misure per l'attuazione dell'articolo 170 della Costituzione federale. Ha deciso tra l'altro che, nell'ambito del programma di legislatura o del programma annuale, determinerà temi essenziali, che la Cancelleria federale veglierà affinché le verifiche dell'effi-

cazia e i loro risultati siano integrati maggiormente nel processo di pianificazione e che il Consiglio federale renderà conto nel rapporto di gestione dei risultati più rilevanti delle verifiche dell'efficacia. In questa legislatura il Consiglio federale attuerà queste decisioni d'intesa con le Commissioni della gestione delle Camere federali.

Nel suo scritto del 9 novembre 2004, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale ha invitato il Consiglio federale a includere gli indicatori, che il Governo ha sviluppato nell'ambito del programma di legislatura 2003–2007², nella valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi e a stilare al riguardo un primo bilancio nel rapporto di gestione 2004. Nell'introduzione si è inserito dunque un nuovo capitolo riguardante le conclusioni politiche del Consiglio federale; gli stessi indicatori generali sono inclusi nel nuovo allegato 5. A partire dal rapporto di gestione 2005 verranno illustrati in forma appropriata anche gli altri indicatori. Nella legislatura 2003–2007 saranno approfondite le questioni metodologiche, valutati i bisogni degli utenti e ottimizzato l'aggiornamento del sistema degli indicatori.

¹ Rapporto del gruppo di contatto interdipartimentale «Verifica dell'efficacia» alla conferenza dei segretari generali della Confederazione Svizzera del 14 giugno 2004 e decreto federale del 3 novembre 2004 «Attuazione dell'articolo 170 della Costituzione federale – Rafforzamento della verifica dell'efficacia»: <http://www.ofj.admin.ch/i/index.html>

² Cfr. Rapporto del Consiglio federale del 25 febbraio 2004 «Indicatori quali strumenti di condotta strategica della politica» che adempie il postulato «Elaborazione di un sistema d'indicatori quale strumento di condotta» (00.3225) della Commissione del programma di legislatura del Consiglio nazionale (00.016 CN). Pubblicato dalla Cancelleria federale e dall'Ufficio federale di statistica, Berna e Neuchâtel 2004. www.admin.ch/ch/i/cf/rg/indikatore04/Indikatoren_04.pdf

Stato degli indicatori generali

Scopo degli indicatori

Gli indicatori forniscono una visione d'insieme sulla situazione dei valori di riferimento importanti per la condotta, quali p. es. la crescita economica, la disoccupazione, l'aliquota statale o la quota destinata alla socialità, sostenendo in tal modo l'analisi della situazione da parte del Consiglio federale e del Par-

lamento. In settori in cui esistono importanti obiettivi politici quantificati – p. es. legge sul CO₂, legge sul trasferimento del traffico o aiuto pubblico allo sviluppo – forniscono informazioni sul raggiungimento degli obiettivi.

Valutazione politica

Le dichiarazioni si rifanno all'allegato 5 e seguono l'ordine di successione dei singoli indicatori³.

Affinché la Svizzera possa salvaguardare la sua posizione ancora buona rispetto al resto del mondo è necessario un aumento delle spese per tutto il settore della ricerca e formazione (cfr. indicatori 1.1.1 e 1.1.6). Nell'ambito delle misure di risanamento delle finanze federali (misure di sgravio 2003 e 2004) il Consiglio federale ha quindi dato la priorità al settore della formazione e della ricerca di base: negli anni 2004–2008 le uscite nominali aumentano ogni anno del 3 per cento, ritmo quindi ancora superiore a quello del budget della Confederazione, la cui crescita annua è del 2,2 per cento.

La Svizzera conosce un tasso di crescita strutturale tra i più bassi in Europa e nell'OCSE (cfr. indicatore 1.1.2). La posizione internazionale della Svizzera si è deteriorata soprattutto negli anni Novanta. Inoltre, le prospettive di crescita a medio e lungo termine sono insoddisfacenti. Per questi motivi, nel suo programma di legislatura 2003–2007 il Consiglio federale ha dichiarato obiettivo prioritario il rilancio della crescita economica e il 18 febbraio 2004 ha fissato una serie di 17 misure a favore della crescita (cfr. anche Sintesi dell'anno 2004 e capitolo 1, punto principale1).

Le previsioni congiunturali del gruppo di esperti della Confederazione indicano solo un lento miglioramento sul mercato del lavoro: si prevede un tasso di disoccupazione medio del 3,7 per cento

per il 2005 e del 3,4 per cento per il 2006 (cfr. indicatore 1.2.8). La creazione di posti di lavoro andrà incoraggiata mediante una politica di crescita economica e il miglioramento delle condizioni quadro economiche (cfr. anche capitolo 1, punto principale 1). L'elevata flessibilità del mercato del lavoro va salvaguardata. L'assicurazione contro la disoccupazione deve garantire il sostegno ai disoccupati e aiutarli a reinserirsi.

Per quel che riguarda la disparità nella distribuzione del reddito, fra il 1998 e il 2002 vi sono stati pochi cambiamenti (cfr. indicatore 1.2.14). I trasferimenti sociali riducono notevolmente le differenze, a comprova dell'effetto regolatore esplicito dall'attuale sistema di sicurezza sociale. Il Consiglio federale non ravvisa al momento la necessità di intervenire in questo settore.

Una crescita delle spese più rapida di quella dell'economia implica un aumento della quota d'intervento statale, ciò che contravverrebbe a quanto prospettato nelle linee direttive delle finanze federali. La quota della Confederazione è aumentata dal 9,7 per cento (1990) all'11,9 per cento (2002) (cfr. indicatore 1.3.1). Secondo le ultime previsioni di bilancio, nel piano finanziario per gli anni 2006–2008 tale cifra si stabilizzerà, grazie ai programmi di sgravio 2003 e 2004, attorno all'11,0 per cento. Escludendo i versamenti relativi all'AVS, la quota statale regredisce leggermente fino al piano finanziario 2008. Il freno all'indebitamento, applicato per

³ Le cifre tra parentesi si riferiscono ai numeri degli indicatori contenuti nell'allegato 5; la numerazione corrisponde a quella del rapporto citato nella nota 2, nel quale figurano tutti gli indicatori (circa un centinaio).

la prima volta nel quadro del preventivo 2003, e le misure di risanamento (misure di sgravio 2003 e 2004) contribuiranno alla stabilizzazione e, a lungo termine, alla riduzione della quota statale (cfr. anche capitolo 1, punto principale 2).

Fra il 1990 e il 2002 l'aliquota di imposizione della Confederazione è salita dall'8,8 per cento al 10,1 per cento (cfr. indicatore 1.3.3). Da allora è scesa sotto il livello raggiunto nel 1998. Escludendo la quota dell'IVA destinata all'AVS, nei prossimi anni l'aliquota di imposizione dovrebbe attestarsi al livello del 2004. Per il Consiglio federale non vi è alcuna necessità di intervento sul livello dell'imposizione, ma piuttosto nell'imposizione delle famiglie e delle imprese e nelle semplificazioni, segnatamente nell'imposta sul valore aggiunto. Il quadro finanziario di queste innovazioni deve tuttavia rimanere entro limiti ristretti.

Complessivamente, le attuali emissioni di CO₂ corrispondono a quelle del 1990 (cfr. indicatore 1.4.6). In base agli attuali scenari, si stima che nel 2010 le emissioni dovute ai carburanti supereranno di 2,6 milioni di tonnellate gli obiettivi stabiliti, mentre le emissioni eccessive dovute ai combustibili saranno pari a 0,9 milioni di tonnellate. Il 20 ottobre 2004 il Consiglio federale ha aperto la consultazione sulle quattro varianti per raggiungere gli obiettivi di riduzione stabiliti nella legge sul CO₂. Dopo aver valutato i risultati, deciderà gli ulteriori passi (cfr. anche capitolo 2, 1.4.1).

Nel 2004 la concentrazione di ozono è rimasta nei valori degli anni precedenti, quindi in parte chiaramente al di sopra del limite stabilito dalla legge (cfr. indicatore 1.4.9). Ad esempio, il valore medio su un'ora di 120 µg/m³ è stato superato regolarmente in tutte le stazioni di misurazione. Per raggiungere i valori limiti d'immissione stabiliti nell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico occorre ridurre di almeno la metà le attuali emissioni degli inquinanti precursori dell'ozono (No_x, COV).

Per far fronte in modo sostenibile al crescente volume di traffico è necessario aumentare la quota del trasporto pubblico di viaggiatori (cfr. indicatore 1.4.18). Il 2004 è stato contraddistinto dalla critica situazione delle finanze federali. Il Consiglio federale ha quindi apportato modifiche al finanziamento dei grandi progetti ferroviari, fissando nel contempo alcune priorità (cfr. capitolo 1, punto principale 3). Negli anni 2007/2008 metterà in consultazione un progetto in cui saranno fissate le priorità per la futura realizzazione della struttura ferroviaria.

Nel traffico merci (cfr. indicatore 1.4.20) le misure prese per realizzare gli obiettivi della legge sul trasferimento del traffico (aumento della TTPCP e misure d'accompagnamento) devono essere proseguite. Ulteriori misure sono necessarie anche per realizzare il trasferimento del traffico merci attraverso le Alpi. Trasferire in modo duraturo il traffico merci dalla strada alla ferrovia è comunque un compito che va realizzato su scala europea: la Svizzera non può riuscirci da sola.

Dall'introduzione della formula magica, nel 1959, l'adesione alle posizioni di Governo e Parlamento nelle votazioni è in media del 62,4 per cento (media dei valori medi di tutte le legislature; cfr. indicatore 1.6.5). Durante le ultime quattro legislature (dal 1987 ad oggi) è osservabile una continua crescita di tale consenso. Esso è infatti aumentato dal 57,8 per cento al 66,8 per cento. Nel 2004 si è tuttavia registrata una netta diminuzione: in merito a 12 oggetti, in media solo il 47,4 per cento dei votanti ha seguito le raccomandazioni di voto delle autorità. Per i referendum facoltativi il calo è stato più contenuto, ma comunque evidente. Il Consiglio federale seguirà attentamente l'evoluzione di questo indicatore.

Accettando la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni, il 28 novembre 2004 Popolo e Cantoni hanno gettato le basi affinché dopo l'entrata in

vigore della NPC – prevista nel 2008 – le differenze esistenti tra i Cantoni relative al carico fiscale sopportato dalle persone fisiche derivante dalle imposte dirette (cfr. indicatore 1.7.3) non aumentino ulteriormente, ma, al contrario, diminuiscano.

La quota delle entrate sociali e la quota delle spese sociali (CGSS) sono in aumento dal 1990 (cfr. indicatore 2.1.1). Se nel 1990 la Svizzera, con una quota di spese sociali del 20 per cento, si situava nel gruppo degli Stati UE e AELS con le quote di spese sociali più basse, nel 2001 essa si posizionava, con il 29 per cento, leggermente al di sopra della media dei quindici Paesi dell'UE. Visto il peggioramento della posizione della Svizzera, l'indicatore va tenuto sotto attenta osservazione, non dimenticando che l'evoluzione di questo indicatore è determinata dalla crescita economica (prodotto interno lordo considerato a livello di denominatore; effetti della crescita sull'assicurazione contro la disoccupazione e sull'assicurazione invalidità, nonché sugli aiuti sociali).

Per quanto riguarda l'aiuto pubblico allo sviluppo (cfr. indicatore 3.1.1), gli sforzi sono focalizzati sugli obiettivi del Millennio, concordati nel 2000 dalla Comunità internazionale. Per raggiungere questi obiettivi la Svizzera è esortata a fornire un contributo adeguato a quello degli altri Paesi. Il Consiglio federale deve tuttavia attenersi alle riduzioni dei crediti decisi nel quadro del messaggio relativo al programma di sgravio 2004. Secondo le attuali stime, alla fine del periodo del piano finanziario (2008) la quota dell'aiuto pubblico allo sviluppo ammonterà allo 0,35 per cento del reddito nazionale lordo (RNL). Il Consiglio federale verificherà tuttavia se le prestazioni della Svizzera non siano state sottovalutate a causa di criteri di calcolo più restrittivi rispetto a quelli applicati dagli altri Stati OCSE. L'obiettivo di raggiungere lo 0,4 per cento del RNL non è stato abbandonato.

Sintesi dell'anno 2004

L'espansione dell'economia mondiale è proseguita a ritmo sostenuto fino alla primavera del 2004, mentre nella seconda metà dell'anno ha segnato il passo in tutte le principali regioni. Se negli Stati Uniti la congiuntura, malgrado un certo rallentamento, ha continuato a crescere, nell'area dell'euro la ripresa ha assunto di nuovo ritmi piuttosto lenti. In questo quadro di generale ripresa economica, nel 2004 la Svizzera ha registrato di nuovo una crescita modesta, attorno all'1,8 per cento. Per tutto l'anno il tasso di disoccupazione destagionalizzato è rimasto ancorato sul 4,0 per cento. Per la Svizzera, sulle prospettive di crescita a lungo termine grava il rischio di un calo strutturale. Anzitutto l'invecchiamento demografico provocherà un debole aumento di posti di lavoro. Inoltre, negli ultimi decenni la Svizzera si è trovata spesso in fondo alla lista dei Paesi dell'OCSE per quel che riguarda la crescita della produttività globale. Il Consiglio federale intende rispondere a queste sfide con tre linee direttive, collegate sotto il profilo materiale e inserite all'inizio del suo programma di governo. La prima è «Accrescere il benessere e garantire lo sviluppo sostenibile», la seconda «Rispondere alle sfide poste dall'evoluzione demografica» e la terza «Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo».

Esiste un nesso diretto, fra l'altro, tra la garanzia del benessere e la posizione della Svizzera a livello mondiale. Risulta sempre più evidente che il benessere e le basi vitali possono essere assicurati a lungo termine solo se la Svizzera riesce a far rispettare i propri interessi a livello internazionale in veste di partner fidato disposto a cooperare. A questo proposito sono molto importanti gli sviluppi che si sono avuti in Europa nel 2004. Anzitutto, il 1° maggio l'Unione europea ha accolto dieci nuovi Stati membri: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovenia, Malta e la parte greca dell'isola di Cipro. Il 3 ottobre

l'UE ha poi deciso l'avvio delle trattative di adesione con la Turchia. Il 29 ottobre i capi di Stato e di Governo dei 25 Paesi membri hanno sottoscritto a Roma il Trattato costituzionale europeo. Questi sviluppi estendono e approfondiscono ulteriormente il processo d'integrazione e le nostre relazioni con l'UE diventano ancora più importanti. Per la Svizzera la positiva conclusione degli accordi bilaterali riveste dunque un'importanza fondamentale.

Infine, il terribile maremoto che il 26 dicembre 2004 ha colpito il Sudest asiatico ha sconvolto profondamente anche la Svizzera. Più di duecentomila persone hanno perso la vita, milioni d'altre sono stati privati di tutti i loro beni. Intere regioni sono state devastate. Tra le vittime vi sono anche cittadini svizzeri. Nelle regioni toccate dal sisma si trovavano circa 5000 turisti svizzeri. Immediatamente dopo la catastrofe, il Consiglio federale ha disposto l'invio di aiuto umanitario e misure d'emergenza a soccorso dei Paesi colpiti. Il 30 dicembre ha deciso, a titolo di misura urgente, di sbloccare 25 milioni di franchi supplementari per gli aiuti immediati. Contemporaneamente ha chiesto che gli venga sottoposto il più presto possibile per decisione un programma di ricostruzione a medio e lungo termine. Ha inoltre espresso la propria intenzione di sostenere attivamente anche le Nazioni Unite nel coordinamento di comuni azioni d'aiuto.

A prescindere dalle reazioni suscitate da questi eventi internazionali, durante l'anno in rassegna il Consiglio federale ha adottato o accelerato l'attuazione di importanti progetti pianificati. Basandosi sulle tre linee direttive contenute nel programma di legislatura, ha approvato le misure a favore della crescita, realizzando le prime di esse già nel 2004.

In applicazione della prima linea direttiva (accrescere il benessere e garantire lo sviluppo sostenibile), il Consiglio federale ha presentato una revisione della legge sul mercato interno nell'intento di

aumentare la concorrenza in Svizzera. Attraverso varie modifiche del diritto delle obbligazioni si vuole migliorare la gestione delle aziende e aumentare la fiducia degli investitori nei mercati finanziari. Inoltre, il Consiglio federale ha concretizzato elementi centrali della sua strategia di politica finanziaria per raggiungere un equilibrio durevole del bilancio federale conforme al freno all'indebitamento: il programma di sgravio 2004 e il concetto di base per un piano di rinuncia a determinati compiti, da applicare soprattutto alle spese di funzione della Confederazione. Per rafforzare la ricerca e la formazione in Svizzera, il Consiglio federale ha definito linee guida per la riforma del settore universitario e ha conferito incarichi per la verifica di un possibile ampliamento delle competenze attribuitegli dalla Costituzione nonché per l'elaborazione di una nuova legge sulle scuole universitarie. Un importante passo volto a rafforzare la Svizzera in quanto piazza economica e Paese turistico nonché a trasferire su rotaia il traffico stradale e aereo internazionale è stata l'adozione del messaggio sul raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità. Infine, il Consiglio federale ha posto in consultazione la legislazione d'esecuzione relativa alla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti

tra Confederazione e Cantoni (NPC): il Governo ha quindi tenuto fede alla promessa di voler presentare i progetti delle leggi d'esecuzione ancora prima della votazione popolare sulla modifica costituzionale. In applicazione della seconda linea direttiva, con la quale s'intende rispondere alle sfide demografiche, nel 2004 sono state accelerate le riforme delle principali assicurazioni sociali. Tra l'altro, il Consiglio federale ha presentato vari messaggi concernenti la revisione della legge sull'assicurazione malattie. Ha inoltre avviato la consultazione su tre progetti nel settore dell'assicurazione per l'invalidità: l'obiettivo è di ridurre il numero delle nuove rendite, garantire il finanziamento a lungo termine e snellire la procedura. Per quanto riguarda la terza linea direttiva (rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo), le trattative con l'UE si sono concluse positivamente ed è stato possibile sottoporre al Parlamento per ratifica i relativi messaggi. I Bilaterali II permetteranno di estendere la rete dei trattati conclusi fra la Svizzera e l'UE e il campo della cooperazione, che in futuro non si limiterà alla mera cooperazione economica. L'estensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone ai dieci nuovi Stati membri dell'UE prevede l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone con un regime transitorio separato.

1

Punti principali della gestione del Consiglio federale

1. Pacchetto di misure per il promovimento della crescita

Il 18 febbraio 2004 il Consiglio federale ha deciso un pacchetto di misure per il promovimento della politica di crescita che persegue sei obiettivi: più concorrenza sul mercato interno, ulteriore integrazione nell'economia mondiale, contenimento dell'onere fiscale e ottimizzazione dell'attività statale, mantenimento di un'alta quota di popolazione attiva, garanzia di un sistema educativo competitivo, riforma del diritto economico per favorire la crescita. L'intero pacchetto comprende 17 misure, sette delle quali già previste per il 2004.

La prima misura interessa la revisione della legge federale sul mercato interno. Il Consiglio federale ha approvato il messaggio il 24 novembre 2004. Scopo della revisione è il rafforzamento del mercato interno svizzero dei beni e dei servizi. Le principali modifiche concernono: l'estensione della libertà di domicilio al domicilio professionale e un inasprimento delle condizioni per le restrizioni ammissibili di accesso al mercato, la semplificazione e l'unificazione del riconoscimento reciproco dei certificati di capacità cantonali o disciplinati a livello cantonale, un nuovo diritto di ricorso per la Commissione della concorrenza, la precisazione del campo di applicazione materiale, l'obbligo del concorso nel caso di trasferimento a privati di attività rientranti in monopoli cantonali o comunali nonché un nuovo disciplinamento dell'assistenza amministrativa.

La seconda misura è stata realizzata con l'approvazione di diversi messaggi concernenti la revisione della legge sull'assicurazione malattie (v. punto principale 4). La terza misura, ossia l'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ai dieci nuovi Stati membri dell'Unione europea, è stata realizzata con il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 2004. A complemento il Consiglio federale ha presentato un mes-

saggio con nuove misure collaterali (v. punto principale 5). Il messaggio concernente il programma di sgravio 2004 – vale a dire la quarta misura – è stato approvato dal Consiglio federale il 22 dicembre 2004 (v. punto principale 2).

La quinta misura consiste in diverse modifiche del Codice delle obbligazioni e ha lo scopo di migliorare la conduzione delle imprese e di rafforzare con una maggiore trasparenza la fiducia degli investitori nei mercati finanziari. Il 23 giugno 2004 il Consiglio federale ha realizzato due progetti approvando i relativi messaggi. Non è stato invece possibile avviare la procedura di consultazione prevista nell'estate 2004 concernente la revisione del diritto azionario, poiché nel frattempo il progetto è stato riponderato, concepito nuovamente e ampliato in modo considerevole nel contenuto e poiché la realizzazione dei due messaggi descritti qui di seguito ha avuto la priorità.

Con il primo messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni il Consiglio federale intende obbligare le società quotate in borsa a rendere note le retribuzioni e le partecipazioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione. Le nuove disposizioni mirano a portare maggiore trasparenza nelle società quotate in borsa. Gli azionisti in particolare avrebbero una visione più completa e potrebbero svolgere meglio la loro funzione di controllo. Con il secondo messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni e la nuova legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, il Consiglio federale intende inasprire le prescrizioni per gli uffici di revisione delle grandi imprese e precisare i compiti degli uffici di revisione di società quotate in borsa e altre imprese economicamente importanti. I requisiti professionali dei revisori sono concretizzati. L'indipendenza dell'ufficio di revisione è disciplina-

ta minuziosamente e rafforzata. Il disegno prevede considerevoli facilitazioni per le piccole e medie imprese (obbligo di una revisione limitata). È inoltre proposta l'istituzione di un'autorità di sorveglianza statale volta a garantire che i servizi di revisione siano forniti soltanto da specialisti qualificati. Gli uffici di revisione di società quotate in borsa saranno inoltre sottoposti a un'attenta sorveglianza. La presenza di un'autorità di sorveglianza statale dovrebbe portare notevoli facilitazioni alle imprese di revisione interessate nel caso di registrazione all'estero e in caso di ispezione da parte di autorità estere preposte alla sorveglianza. La soluzione proposta si fonda su un'unificazione di principio tra gli USA e l'UE; nel marzo 2004 la Commissione europea ha annunciato l'introduzione di un sistema di sorveglianza simile a quello di USA e Svizzera.

La sesta misura interessa il messaggio concernente la modifica della legge sull'assicurazione per l'invalidità. Detto messaggio non è stato approvato come previsto, è stata invece avviata una procedura di consultazione (v. punto principale 4). La settima misura, vale a dire l'approvazione del messaggio relativo alla riforma II dell'imposizione delle imprese, non ha potuto essere realizzata come previsto nel secondo semestre del 2004 a causa degli esiti controversi della procedura di consultazione. La consultazione, il cui termine è scaduto il 30 aprile 2004, ha mostrato che le opinioni nella scelta del modello sono assai divergenti. Di conseguenza si sono dovute sviluppare alternative in stretta collaborazione con i Cantoni.

Prima di quanto previsto è stato possibile realizzare un'altra misura del pacchetto per il promovi-

mento della crescita, ossia il messaggio concernente la modifica della legge sugli impianti elettrici e la nuova legge sull'approvvigionamento elettrico. Il 3 dicembre 2004 il Consiglio federale ha approvato il messaggio surriferito. La revisione si prefigge di trovare una soluzione di transizione per un rapido disciplinamento del commercio transfrontaliero di energia elettrica, di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e di migliorare contemporaneamente la competitività e l'efficienza della produzione di elettricità. Tali nuovi disciplinamenti sono perfettamente conformi alle prescrizioni entrate in vigore nell'UE il 1° luglio 2004. Esse contemplano l'esistenza di un gestore indipendente della rete di trasmissione e di una Commissione dell'energia elettrica in qualità di autorità di regolazione. Oltre a ciò sono disciplinati l'accesso alla rete di trasmissione e la gestione delle congestioni nella rete di trasmissione. Infine, con la nuova legge sull'approvvigionamento elettrico il mercato svizzero dell'elettricità verrà aperto gradualmente. A differenza di quanto contenuto nell'avamprogetto sottoposto a consultazione, in una prima fase tutti i clienti artigianali e industriali potranno scegliere liberamente i propri fornitori. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della legge seguirà la seconda fase di apertura del mercato dell'energia elettrica (libera scelta del fornitore per tutti i consumatori finali) mediante un decreto dell'Assemblea federale che sottostà al referendum facoltativo. Infine saranno proposti gli obiettivi di politica energetica per mantenere la produzione di energia elettrica mediante centrali idroelettriche e per rafforzare la produzione di elettricità a partire da altre energie rinnovabili.

2. Risanamento delle finanze federali e programma di sgravio 2004 del budget della Confederazione

L'obiettivo di assicurare in modo durevole un bilancio della Confederazione equilibrato durante un periodo congiunturale è sancito nella Costituzione (freno all'indebitamento) e intende contribuire a riportare l'economia svizzera su una via sostenibile di crescita.

Già nel messaggio concernente il programma di sgravio 2003, il Consiglio federale riteneva indispensabili ulteriori passi di risanamento, nel senso di un freno all'indebitamento, al fine di raggiungere un equilibrio durevole del bilancio della Confederazione. Di conseguenza, nel rapporto sul programma di legislatura 2003–2007 del 25 febbraio 2004 esso ha approvato una strategia di risanamento incentrata sugli elementi seguenti: a medio e lungo termine il bilancio andrà pareggiato con progetti di riforme di fondo nei singoli settori di compiti. A corto termine, ossia fino al 2007, verrà data la priorità all'assorbimento dei deficit strutturali. Un ulteriore programma di sgravio 2004 nonché un programma di austerità che mira in primo luogo a ridurre i costi operativi dell'Amministrazione (in particolare quelli di personale, di funzionamento e di investimento) dovrebbero portare le necessarie correzioni a corto termine.

In occasione della chiusura dell'11–12 giugno 2004, il Consiglio federale ha approvato il piano dettagliato del programma di rinuncia a determinati compiti e ha deciso che nel settore operativo andranno risparmiati circa 200 milioni di franchi rispetto al piano finanziario della legislatura 2005–2007. Il Consiglio federale ha inoltre deciso, in prospettiva del programma di sgravio 2004, come procedere per correggere il preventivo 2005 e il piano finanziario 2006–2008. In quest'occasione ha anche affidato diversi mandati di chiarificazione: in primis per una riforma dell'Amministrazione, in secondo luogo per importanti riduzioni dei compiti in tutte le attività della Confederazione e terzo per

un quanto più ampio ravvicinamento del diritto del personale della Confederazione alle condizioni vigenti nell'economia privata. Il 18 agosto il Consiglio federale ha deciso di procedere a tappe e in singoli progetti delineati chiaramente a una futura riforma dell'Amministrazione. Gli obiettivi prefissati sono un'Amministrazione efficiente e lo snellimento della gestione grazie a strutture chiare e a processi quanto più semplici possibili. Una commissione del Consiglio federale dirigerà i lavori. Il 22 dicembre il Consiglio federale ha infine deciso di voler far luce egli stesso sui possibili risparmi rilevanti, rinunciando ad avvalersi per tale scopo di un gruppo esterno di specialisti. Il Consiglio federale ha affidato il compito di allestire un portafoglio di compiti in base al quale si pianificherà a quali di essi rinunciare.

Dal 1° ottobre al 23 novembre 2004 il Consiglio federale ha proceduto a una consultazione svolta in forma di conferenza con i Cantoni, le città, i Comuni, i partiti e le associazioni padronali e dei lavoratori, in base alla quale il 22 dicembre 2004 ha approvato il messaggio. Poiché nel quadro della procedura di consultazione non sono state presentate proposte di compensazione realizzabili rapidamente e in grado di guadagnare il favore della maggioranza e visto che giudicava fondamentale non distaccarsi dallo sgravio previsto, il Consiglio federale ha mantenuto lo stralcio dei sussidi stradali generali rifiutato dai Cantoni.

Il programma di sgravio 2004 è incentrato essenzialmente sul versante delle spese e si compone, nel confronto con il programma di sgravio 2003, di un numero assai più esiguo di misure che tuttavia hanno un potenziale di risparmio molto maggiore. L'accento è posto sui sei grandi settori di spesa della Confederazione (previdenza sociale, trasporti, difesa nazionale, formazione e ricerca fondamentale, agricoltura, relazioni con l'estero) e

sulle misure che possono essere attuate in modo relativamente semplice e rapido. Sul lato delle entrate le misure si limitano a rafforzare l'attività di controllo per l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta federale diretta. Confrontato con il piano finanziario del 24 settembre 2004, grazie alle misure ordinate il bilancio della Confederazione migliorerà entro il 2008 di poco meno di 2 miliardi di franchi. Questo volume di sgravio è necessario per eliminare il disavanzo strutturale ai sensi dell'articolo 40a della legge federale sulle finanze della Confederazione. Sono infatti già in lista d'attesa numerosi progetti che implicheranno considerevoli oneri aggiuntivi. In ogni modo, il programma di sgravio 2004 permette di ridurre la crescita delle spese per il 2004-2008 in media del 2,2 per cento annuo. Paragonato con gli anni Novanta, il tasso di crescita delle spese viene quasi dimezzato. La crescita delle

spese maggiore avviene nei settori delle finanze e fiscale (5,2%) e della previdenza sociale (3,1%). A breve termine non è possibile intervenire, se non in maniera limitata, in questi settori. Formazione e ricerca fondamentale, un settore di compiti reputato importante per il potenziale di crescita futuro, presentano inoltre un tasso di crescita superiore alla media (3,0%). Infine anche il settore dei trasporti (1,9%) conoscerà nei prossimi anni una crescita reale, mentre i rimanenti settori di compiti si stabilizzeranno in termini reali o indietreggeranno, alcuni addirittura nominalmente. Il programma di sgravio 2004 evidenzia che gli investimenti nel campo della formazione e ricerca e per l'infrastruttura dei trasporti nonché per il mantenimento della sicurezza sociale, condizione essenziale per la stabilità politica e sociale, avranno anche nei prossimi anni la massima importanza.

3. Fissazione delle priorità nei trasporti pubblici

Popolo e Cantoni hanno approvato il 29 novembre 1998 il decreto federale concernente la costruzione e il finanziamento dei progetti d'infrastruttura dei trasporti pubblici (decreto FTP). Esso contiene i quattro grandi progetti ferroviari, vale a dire la nuova ferrovia transalpina (NFTA), Ferrovia 2000, il raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità (raccordo RAV), la protezione contro l'inquinamento fonico lungo le tratte ferroviarie e l'istituzione di un fondo per il loro finanziamento (Fondo FTP). Da allora questi decreti sono attuati a tappe, tenuto conto delle condizioni quadro che possono cambiare.

Il 2004 si è contraddistinto per una situazione finanziaria della Confederazione ancora difficile e l'impossibilità che i trasporti pubblici siano risparmiati dalle misure di sgravio. Il mercato e la politica dei trasporti non si sono inoltre sviluppati come ci si sarebbe aspettati. A conseguenza di ciò le ferrovie non saranno in grado di rimborsare i prestiti e gli interessi secondo i principi del decreto FTP. Tenuto conto delle mutate condizioni quadro, il Consiglio federale ha proceduto a modifiche nel finanziamento dei progetti ferroviari e contemporaneamente ha fissato le priorità.

I risultati intermedi erano già stati integrati nel rapporto approvato il 7 aprile 2004 concernente i costi supplementari relativi al credito aggiuntivo e alla liberazione parziale dei fondi bloccati della seconda fase della NFTA 1. L'8 settembre 2004 il Consiglio federale ha approvato il messaggio al riguardo. Infine il 22 dicembre 2004, a complemento del messaggio, il Consiglio federale ha trasmesso un rapporto sui risultati della procedura di consultazione e un rapporto aggiuntivo alla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati. I meccanismi di finanziamento dovranno essere adattati in modo tale che in futuro ai grandi progetti ferroviari non saranno più conces-

si prestiti rimborsabili remunerati ai tassi di mercato. I prestiti interamente remunerati già concessi dovranno essere convertiti in un anticipo per il Fondo. Si rende dunque necessario aumentare a 8,1 miliardi di franchi il limite degli anticipi, attualmente pari a 4,2 miliardi. È altresì previsto un meccanismo di rimborso degli anticipi per cui dal 2015 la metà delle entrate del Fondo sarà utilizzata per rimborsare gli anticipi. Tali modifiche si ripercuotono sulla realizzazione dei progetti FTP. D'ora in poi soltanto i progetti centrali saranno realizzati secondo il programma, vale a dire la prima tappa di Ferrovia 2000, i tunnel di base del Lötschberg, del San Gottardo e del Ceneri nonché una prima fase del raccordo alla rete ferroviaria europea ad alta velocità. Per il raccordo alla rete ferroviaria europea ad alta velocità il Consiglio federale ha proposto nel suo messaggio del 26 maggio 2004 una suddivisione in due fasi. Nella prima fase saranno spesi 665 milioni di franchi, per un credito globale di 1,3 miliardi, per i progetti principali sulle tratte verso Parigi, Stoccarda e Monaco.

Di fronte alle nuove condizioni quadro, il Consiglio federale ha altresì deciso l'8 settembre 2004 di sottoporre a una verifica globale tutti i grandi progetti ferroviari il cui finanziamento attualmente non è ancora disciplinato o la cui realizzazione non è ancora matura. La verifica riguarderà in particolare i progetti NFTA rinviati come il tunnel di base dello Zimmerberg, la seconda tappa di ferrovia 2000, la seconda fase del raccordo alla rete ferroviaria europea ad alta velocità e altri progetti non ancora finanziati. Il progetto corrispondente relativo allo sviluppo futuro dei grandi progetti ferroviari andrà presumibilmente in consultazione nel 2007/2008.

Con il messaggio concernente l'analisi delle capacità degli assi nord-sud della rete ferroviaria svizzera e la garanzia dei tracciati per le tratte rinviate della NFTA il Consiglio federale ha sottoposto

l'8 settembre 2004 al Parlamento due decreti di stanziamento di crediti per il finanziamento di studi pianificatori sull'asse nord-sud ed elaborare un progetto preliminare per il tracciato «Berg lang» nel Cantone di Uri. Detti studi sono condizioni necessarie per la verifica globale.

L'approvazione del messaggio relativo alla riforma delle ferrovie 2 è stata differita a causa del coor-

dinamento con l'UE, in particolare riguardo all'organizzazione del servizio di assegnazione dei tracciati. La riforma delle ferrovie 2 è stata inoltre abbinata al progetto concernente l'applicazione delle direttive UE sull'interoperabilità, al fine di sottoporre al Parlamento in un unico progetto le modifiche necessarie della legge sulle ferrovie.

4. Sviluppo e ottimizzazione delle assicurazioni sociali

In seguito al rifiuto nella sessione invernale 2003 della seconda revisione della LAMal, il 25 febbraio 2004 il Consiglio federale ha fissato i principi della sua strategia per gli ulteriori passi a livello legislativo. Nell'intenzione di consolidare e di ottimizzare puntualmente il sistema dell'assicurazione malattie esistente, il Consiglio federale ha deciso di riproporre i punti che nella 2ª revisione LAMal non avevano suscitato discussioni e di presentarli al Parlamento insieme a nuovi elementi risultati dai lavori preliminari per una 3ª revisione LAMal. Il Consiglio federale si è inoltre pronunciato a favore di un'integrazione di queste tappe della riforma in una strategia globale e di sottoporle al Parlamento raggruppate in diversi pacchetti legislativi. Il primo pacchetto comprende quattro progetti fra loro indipendenti di revisione della legge sull'assicurazione malattie concernenti i temi «Strategia e tappe urgenti» (1A), «Libertà contrattuale» (1B), «Riduzione dei premi» (1C) e «Partecipazione ai costi» (1D). I rispettivi messaggi sono stati licenziati dal Consiglio federale il 26 maggio 2004. Il progetto «Strategia e tappe urgenti» contiene proposte che devono entrare in vigore urgentemente, poiché alcune norme vigenti in diversi settori toccati dalla riforma diventeranno presto caduche. È stato chiesto di prorogare la legge federale urgente sui contributi cantonali per le cure stazionarie di titolari di un'assicurazione complementare (sino alla fine del 2006), il blocco delle autorizzazioni ad aprire nuovi studi medici (tre anni dalla metà del 2005) e la compensazione dei rischi (fino a fine 2010). Il Consiglio federale prevede di congelare le tariffe delle cure per le case di cura e le organizzazioni spitex fino a un nuovo disciplinamento del finanziamento delle cure e l'istituzione delle basi legali per l'introduzione di una carta sanitaria. Il progetto «Libertà contrattuale» prevede l'introduzione della libertà contrattuale nel settore ambulatoriale (in contropartita al blocco delle autorizzazioni ad aprire nuovi studi

medici). I fornitori di prestazioni e gli assicuratori devono per principio poter scegliere liberamente il proprio interlocutore contrattuale. Il progetto «Riduzione dei premi», volto a sgravare le famiglie, chiede ai Cantoni di perseguire un obiettivo sociale di riduzione dei premi parallelamente all'aumento di 200 milioni di franchi dei sussidi federali. Il progetto «Partecipazione ai costi» prevede di aumentare l'aliquota di partecipazione ai costi a carico degli adulti dal 10 al 20 per cento. Il secondo pacchetto, licenziato dal Consiglio federale il 15 settembre 2004, contiene due progetti concernenti i temi: finanziamento ospedaliero (2A) e managed care (2B). Il 23 giugno 2004 il Consiglio federale ha inoltre avviato una procedura di consultazione sulla riorganizzazione del finanziamento delle cure. Esso ha posto in discussione due diversi modelli di finanziamento che mirano a stabilizzare i costi crescenti dell'assicurazione malattie determinati dall'evoluzione demografica nel settore delle cure. Secondo il modello A, l'assicurazione malattie coprirà soltanto i costi di casi complessi. Quali misure d'accompagnamento si prevede di adeguare gli assegni per grandi invalidi dell'AVS. Il modello B prevede che l'assicurazione malattie assuma per un determinato periodo i costi totali delle prestazioni di cura; con questo modello non sono proposti adeguamenti nell'AVS. Entrambi i modelli implicano che le persone alloggiate in case di cura dovranno beneficiare di più ampie prestazioni complementari. Il Consiglio federale ha invece rifiutato un'assicurazione autonoma per le cure.

Il 28 aprile 2004 il Consiglio federale ha discusso e fissato le linee guida dell'avamprogetto di 5ª revisione AI da sottoporre a consultazione. A causa della costante crescita dei nuovi casi di rendite AI, della sempre più giovane età dei beneficiari di una rendita AI, del crescente disavanzo e dell'indebitamento dell'assicurazione invalidità, il Consiglio federale si è posto l'obiettivo di ridurre del 10 per

cento le nuove rendite e di ridurre i disavanzi annui. Il 24 settembre 2004 ha aperto la procedura di consultazione su tre progetti. Il primo, concernente la 5ª revisione AI, oltre a ridurre le nuove rendite del 10 per cento mira ad armonizzare la prassi e a contribuire in modo sostanziale al risanamento finanziario del sistema grazie a misure di risparmio, diminuendo i disavanzi annui. Un sistema d'individuazione tempestiva dovrebbe fare sì che nel limite del possibile le persone divenute invalide non perdano il posto di lavoro. In caso di incapacità lavorativa di lunga durata, ma non definitiva, si vuole reintegrare gli interessati il più presto possibile nel mercato del lavoro grazie a provvedimenti di reinserimento mirati e a incentivi all'integrazione. Sul fronte delle entrate, la 5ª revisione AI prevede un aumento dell'1 per mille dei contributi salariali destinati all'assicurazione invalidità, giustificabile con lo sgravio del 2° pilastro ottenuto grazie ai provvedimenti di reinserimento e all'auspicata riduzione del numero delle rendite. Il secondo progetto relativo al finanziamento aggiuntivo dell'AI prevede un aumento di 0,8 punti percentuali dell'imposta sul valore aggiunto volto ad assicurare una riduzione a lungo termine dei debiti. Il Consiglio federale ha però proposto al dibattito anche l'alternativa di aumentare i contributi salariali. Tale progetto si è reso necessario dopo che il 16 maggio 2004 il Popolo ha rifiutato il progetto di finanziamento dell'AVS/AI mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. Il terzo progetto relativo alla semplificazione della procedura prevede la reintroduzione del preavviso al posto della procedura di opposizione. Ciò permetterebbe agli uffici AI di discutere la decisione con la persona interessata e di emanare le decisioni in tempi più brevi. L'introduzione di un moderato contributo alle spese procedurali dovrebbe inoltre ridurre il numero dei ricorsi infondati. I provvedimenti surriferiti, originariamen-

te previsti nella 5ª revisione AI saranno attuati già nel primo semestre 2006. Il Consiglio federale ha perciò condotto la consultazione relativa a questo progetto in una procedura accelerata.

Secondo lo scadenziario originario il messaggio concernente la 5ª revisione dell'AI era previsto per la fine del 2004. Tale termine non è stato rispettato perché, vista la grande importanza dell'oggetto, il Consiglio federale ha discusso approfonditamente in diverse sedute nel corso del primo semestre 2004 al fine di sviluppare la strategia di revisione dei tre progetti (5ª revisione AI, finanziamento aggiuntivo dell'AI e procedura AI).

Il 16 maggio 2004 il Popolo ha respinto la modifica del 3 ottobre 2003 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (11ª revisione dell'AVS). È stato pure respinto (da Popolo e Cantoni) il decreto federale del 3 ottobre 2003 relativo al finanziamento dell'AVS/AI mediante l'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. In seguito al risultato della votazione popolare relativa all'11ª revisione dell'AVS, il 30 giugno il Consiglio federale ha preso decisioni di fondo in prospettiva futura sulla base di una visione d'insieme delle assicurazioni sociali dal titolo «Panoramica delle assicurazioni sociali». Esso ha inoltre deciso di intraprendere subito i lavori preliminari per un'altra revisione dell'AVS con la quale poter garantire il finanziamento della stessa fino al 2020. Proposte per maggiori entrate o per l'accesso a nuove fonti di finanziamento, un modello di rendita con età pensionabile scalare, misure di risparmio e adeguamenti delle prestazioni volti a contenere i costi saranno gli ulteriori valori di riferimento della revisione. Il progetto sarà integrato in una strategia d'insieme e sottoposto al Parlamento a tappe e in diversi pacchetti. Nel caso dei modelli di rendita verrà sempre tenuta in considerazione la questione della sostenibilità finanziaria a lungo termine. In

relazione alla possibile separazione del bilancio dell'AVS/AI da quello della Confederazione, il Consiglio federale ha deciso di affrontare la questione soltanto nel momento in cui l'assicurazione invalidità sarà in grado di ridurre i propri debiti. Considerate le misure già introdotte ed esaminate in materia di politica delle famiglie, il Consiglio federale ha inoltre deciso di rinunciare all'esame di ulteriori misure e a una riforma urgente del diritto fiscale con relativo

orientamento. Il 3 dicembre 2004 il Consiglio federale ha altresì deciso di rinunciare al messaggio annunciato per il 2004 sugli sgravi amministrativi nell'AVS e l'assicurazione contro gli infortuni. Nel quadro delle basi legali esistenti il Consiglio federale intende invece sostenere gli sgravi amministrativi elaborati dal gruppo e-AVS e dalle casse di compensazione dell'AVS.

5. Consolidamento e ampliamento delle relazioni bilaterali con l'UE

Nei primi mesi del 2004 il Consiglio federale ha preparato l'apertura politica dei negoziati bilaterali. Il 28 gennaio esso ha confermato i mandati di negoziazione del 21 ottobre 2003 e l'esigenza di concludere parallelamente tutti i dossier. Il 31 marzo ha formulato linee guida per una conclusione dei negoziati e affidato il compito di preparare un incontro politico su tale base. Il 21 aprile ha infine stabilito come procedere nelle questioni negoziali rimaste ancora aperte. Dopo quasi tre anni di trattative, la Svizzera e l'UE hanno concluso il 19 maggio a Bruxelles i «Bilaterali II» in occasione del primo vertice Svizzera-UE. L'intesa politica è stata fissata in una dichiarazione comune che concerne le soluzioni degli ultimi punti rimasti in sospeso sia nei Bilaterali I sia in merito all'estensione ai nuovi Stati membri dell'UE della libera circolazione delle persone (Bilaterali I). Ulteriori questioni della dichiarazione riguardano il mantenimento dell'esenzione dai dazi per i prodotti riesportati nonché il mantenimento del trattamento preferenziale in ambito agricolo per i nuovi Stati membri dell'UE. Nel documento comune, infine, l'UE ha accolto favorevolmente l'intenzione della Svizzera di stanziare un contributo alla coesione sociale ed economica dell'UE allargata.

Il 23 giugno il Consiglio federale ha deciso di sottoporre al referendum facoltativo i sette decreti di approvazione dei Bilaterali II. I testi degli accordi sono stati parafati il 25 giugno a Bruxelles e firmati il 26 ottobre 2004 a Lussemburgo. La procedura di consultazione è durata dal 30 giugno fino al 10 settembre, per i Cantoni è stata prorogata fino al 17 settembre. Il messaggio è stato presentato il 1° ottobre 2004. Esso mostra che è stato possibile raggiungere tutti gli obiettivi essenziali dei negoziati. Con i «Bilaterali II» la rete di accordi esistente tra Svizzera e UE è stata infittita ed estesa a settori che vanno oltre la collaborazione economica. I nove

dossier presentano soluzioni a problemi concreti della collaborazione reciproca. I «Bilaterali II» comprendono otto settori e una dichiarazione d'intenti. Il primo settore, Schengen/Dublino, agevola la libera circolazione dei viaggiatori transfrontiera mediante l'abolizione di controlli sistematici delle persone alle frontiere. Nel contempo è rafforzata la sicurezza interna grazie a una migliore collaborazione transfrontaliera nei settori polizia, migrazione e giustizia. Dublino disciplina in base a precisi criteri quale Stato è competente in Europa per decidere su una domanda di asilo. In secondo luogo, in materia di fiscalità del risparmio è previsto che la Svizzera riscuota a beneficio degli Stati dell'UE una ritenuta d'imposta che sarà aumentata progressivamente fino al 35 per cento. Tale ritenuta d'imposta concerne esclusivamente i redditi da risparmio di persone fisiche con domicilio fiscale nell'UE. Nel terzo settore, quello della lotta contro la frode fiscale, verrà intensificata e ampliata la cooperazione tra la Svizzera e l'UE contro il contrabbando e altre forme di reato in materia di imposte indirette (dazi doganali, imposta sul valore aggiunto, imposta di consumo), sovvenzioni e appalti pubblici. In quarto luogo, quanto ai prodotti agricoli trasformati, saranno smantellati i dazi doganali e le sovvenzioni all'esportazione per un'ampia gamma di prodotti dell'industria alimentare (quali il cioccolato, i biscotti, le minestre, le salse, la pasta alimentare, il caffè solubile ecc.). Il quinto settore concerne l'armonizzazione delle statistiche in settori fondamentali quali l'economia e la sicurezza sociale (mercato del lavoro incluso) nonché i trasporti, l'assetto del territorio o l'ambiente al fine di assicurare la comparabilità dei dati statistici. Sesto: la Svizzera collaborerà a pieno titolo con l'Agenzia europea dell'ambiente, grazie a cui potrà accedere a dati ambientali di 31 Stati membri e partecipare a studi condotti al

livello europeo. Il settimo accordo concerne la partecipazione della Svizzera ai programmi UE «MEDIA Plus» (promozione dello sviluppo e della diffusione di opere audiovisive comunitarie) e «MEDIA formazione» (programma di formazione rivolto ai professionisti dell'industria audiovisiva europea) per il periodo 2001–2006. L'ottavo e ultimo accordo è il disciplinamento delle rendite pensionistiche dei funzionari dell'UE domiciliati in Svizzera. La doppia imposizione delle pensioni sarà abolita. Parte integrante dei Bilaterali II è infine la dichiarazione d'intenti del Consiglio dei ministri e della Commissione dell'UE concernente la preparazione di negoziati per la partecipazione ufficiale della Svizzera ai programmi di educazione, formazione professionale e programmi per i giovani dell'UE (nuova generazione di programmi dal 2007).

Per assicurare la partecipazione dei ricercatori svizzeri al sesto programma quadro dell'UE (2002–2006), già nel 2003 sono state condotte trattative per il rinnovo dell'accordo di ricerca del 1999. Il nuovo accordo è stato firmato a Bruxelles il 16 gennaio 2004 ed è applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2004.

I negoziati per l'estensione della libera circolazione delle persone ai dieci nuovi Stati membri dell'UE si sono svolti tra il 16 luglio 2003 e il 7 aprile 2004. Dal 30 giugno al 17 settembre 2004 il risultato è stato posto in consultazione. Il 1° ottobre 2004 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio relativo all'estensione dell'Accordo di libera circolazione delle persone. Il Protocollo relativo all'estensione della libera circolazione delle persone ai nuovi Stati UE è stato parafato il 2 luglio 2004 a Montreux e firmato il 26 ottobre 2004 a Lussemburgo. La libera circolazione delle persone tra la Svizzera e i dieci nuovi Stati membri dell'UE sarà introdotta gradualmente e conformemente a un regime transito-

rio separato. Alla Svizzera è riconosciuto, analogamente al disciplinamento interno UE, un periodo transitorio al massimo fino al 30 aprile 2011, durante il quale è possibile mantenere le limitazioni sul mercato del lavoro (priorità dei lavoratori indigeni e controllo delle condizioni salariali e di lavoro). Nel contempo la Svizzera garantirà ogni anno ai nuovi Stati membri maggiori contingenti, fino a un massimo di 3 000 permessi di soggiorno e 29 000 permessi di soggiorno di breve durata alla fine del termine transitorio nel 2011. Anche la prestazione di servizi transfrontiera da parte di persone fisiche nei settori dell'edilizia e dell'ingegneria civile, nonché nei rami accessori dell'edilizia, nella pulizia d'edifici, nei servizi di vigilanza e nell'orticoltura, come pure il soggiorno di breve durata inferiore a quattro mesi soggiacciono ancora alle limitazioni del mercato del lavoro. Gli indipendenti soggiacciono al contingentamento fino al 31 maggio 2007. Questo regime transitorio è tuttavia applicabile soltanto a partire dall'entrata in vigore del Protocollo aggiuntivo. In vista dell'entrata in vigore dell'estensione dell'Accordo di libera circolazione delle persone, il Consiglio federale ha proposto nel messaggio del 1° ottobre 2004 adeguamenti dello strumentario delle misure di accompagnamento. Si tratta di aumentare il numero degli ispettori, colmare le lacune nel sistema delle sanzioni della legge sui lavoratori distaccati e modificare i quorum per il conferimento del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro. Tuttavia non si prevede che l'immigrazione dai Paesi dell'Europa dell'Est assuma dimensioni inconsuete. Se si considera il termine transitorio di sette anni, tale immigrazione avverrà in un momento favorevole per la Svizzera poiché il nostro Paese dal 2015 a causa dell'evoluzione demografica registrerà un calo della popolazione attiva.

Il 20 ottobre il Consiglio federale ha inoltre deciso, per il 1° novembre 2004 fino all'entrata in vigore del Protocollo relativo all'Accordo di libera circolazione delle persone, di liberare ulteriori contingenti di 700 permessi per dimoranti annuali e 2500 permessi per dimoranti temporanei mediante una revisione parziale dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri. Per essi sono tuttora applicate le condizioni di autorizzazione per cittadini di Stati terzi conformemente alla legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e dell'ordinanza

che limita l'effettivo degli stranieri. Di conseguenza verrà data la priorità ai lavoratori locali e si verificheranno le condizioni salariali e lavorative in uso nella regione e nella professione in questione e fino all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione esteso ai nuovi Stati membri dell'UE l'ammissione di dimoranti annuali e temporanei sarà limitata alla manodopera qualificata. Eccezioni a questo principio sono tuttavia possibili per i settori di comprovato fabbisogno di personale.

6. Adeguamento delle strutture di politica di sicurezza

Il 24 marzo 2004 il Consiglio federale ha preso atto del quarto rapporto USIS e ha approvato le quattro proposte volte a chiarire i compiti di polizia di sicurezza della Confederazione, in accordo con la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia. Per quel che riguarda la protezione delle ambasciate, i compiti stazionari di protezione saranno assegnati costantemente e a titolo sussidiario all'esercito, mentre i controlli mobili e gli interventi rimarranno di competenza delle forze di polizia. Per adempiere alle misure di sicurezza nel traffico aereo saranno stipulati accordi di prestazione vincolanti con i corpi di polizia che sono tuttora disposti a svolgere compiti Tiger e Fox. Le forze del Corpo delle guardie di confine svolgono compiti Fox laddove sono particolarmente utili le loro conoscenze nell'ambito del controllo dei documenti d'identità, mentre professionisti dell'esercito continueranno ad essere impiegati a titolo sussidiario. Per quanto concerne i compiti di protezione delle persone, il Consiglio federale intende sostenere i corpi di polizia mediante l'impiego sussidiario di agenti del distacco di protezione della polizia militare. Le forze necessarie saranno distaccate e subordinate ai corpi di polizia, cui compete la direzione degli interventi. Infine il Consiglio federale ha preso atto delle considerazioni del rapporto USIS sulla protezione delle conferenze, secondo cui il sistema di sicurezza della Svizzera sarà in grado di affrontare annualmente un dispendio di mezzi di 1,5 volte superiore a quello che era stato necessario per il WEF 2003. Basandosi sul rapporto di approfondimento commissionato il 24 marzo sulle ripercussioni di un'adesione a Schengen e Dublino, il 27 ottobre 2004 il Consiglio federale, in accordo con i Cantoni, si è espresso a favore di una stretta collaborazione tra i corpi di polizia cantonali e il Corpo delle guardie di confine. In particolare il rapporto ha presentato varianti sul modo nel quale

eseguire le misure sostitutive nazionali da adottare in seguito alla soppressione dei controlli delle persone sistematici e indipendentemente da sospetti alle frontiere, sempre assicurando la sovranità cantonale in materia di polizia. Il modello scelto per i compiti in materia di polizia di sicurezza si integra con flessibilità nel sistema attuale e non rende necessario alcun adeguamento legislativo. I dettagli della collaborazione tra il Corpo delle guardie di confine e i singoli Cantoni vanno fissati nel quadro di accordi specifici. Ciò corrisponde già alla prassi attuale. In questo modo il progetto USIS è stato formalmente e materialmente concluso.

Il 26 maggio 2004 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio a sostegno dei decreti federali concernenti i tre impieghi attuali dell'esercito in appoggio alle autorità civili nel settore della sicurezza interna fino alla fine della legislatura. Ciò interessa in primo luogo l'impiego dell'esercito per la protezione delle rappresentanze estere e delle sedi tutelate dal diritto internazionale pubblico (AMBA CENTRO), in secondo luogo l'impiego dell'esercito per il rafforzamento del Corpo delle guardie di confine (LITHOS) e terzo l'impiego dell'esercito in appoggio al Servizio federale di sicurezza e all'Ufficio federale dell'aviazione civile nel settore della sicurezza nel traffico aereo (TIGER/FOX).

Alla luce dei recenti sviluppi in materia di sicurezza e delle esperienze maturate a seguito di eventi di grande rilievo, l'8 settembre 2004 il Consiglio federale ha preso alcune decisioni di fondo per ottimizzare la condotta della politica di sicurezza a livello federale. Ha così incaricato un gruppo di lavoro affinché analizzasse le lacune nel settore della gestione delle situazioni di crisi a livello di Confederazione e avanzasse le prime proposte relative al campo d'azione e all'organizzazione in termini di personale di uno stato maggiore di crisi sovraordinato. Il Consiglio federale ha altresì deciso di accan-

tonare il principio della rotazione annuale alla testa della Giunta in materia di sicurezza. Anche per il settore dell'intelligence il Consiglio federale ha deciso le prime misure al fine di migliorare il coordinamento e la funzione. Infine il Consiglio federale ha deciso di rinunciare per il momento a riforme strutturali nel settore della sicurezza. Tale questione verrà ridiscussa non appena si disporrà delle informazioni raccolte dallo stato maggiore di crisi e saranno maturate le prime esperienze con il nuovo regime dopo un'eventuale associazione della Svizzera a Schengen/Dublino. Il 22 dicembre 2004 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati dell'analisi di dettaglio e ha deciso di completare la Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza e l'Organo direttivo in materia di sicurezza con un piccolo stato maggiore centrale. Lo stato maggiore centrale garantirà il sostegno alla condotta della politica di sicurezza già nelle situazioni normali e in modo continuo anche nella fase di passaggio a una situazione speciale. In caso di evento grave o di crisi, lo stato maggiore diventa modularmente uno stato maggiore specifico, poiché nella gestione della crisi si completa con specialisti, rappresentanti dei Cantoni e altri partner interessati. Quale misura urgente sarà allestito un quadro integrato della situazione, che riunirà le situazioni rilevanti in materia di sicurezza interna ed esterna, politica estera ed economica, protezione della popolazione ed esercito e opinione dei media. Il Consiglio federale prevede quale ultima misura di chiedere ai Cantoni di inviare dal maggio 2005 una rappresentanza permanente nell'Organo direttivo in materia di sicurezza.

Quanto agli ulteriori sviluppi che interessano l'esercito, l'8 settembre 2004 il Consiglio federale ha preso diverse decisioni in base al fabbisogno, che si prevede immutato nel prossimo futuro, di impieghi sussidiari a favore di autorità civili e agli imperativi di risparmio. Le capacità destinate alla missione di difesa in senso stretto saranno ridotte e limitate al mantenimento e al perfezionamento del know how per le capacità fondamentali. La priorità verrà spostata sulle capacità di garantire la sicurezza del territorio, che si ripercuoteranno anche sugli impieghi sussidiari. Una specializzazione del ruolo dell'esercito contribuirà inoltre a guadagnare tempo per l'istruzione e ad abbassare i costi. Ciò significa che le formazioni di fanteria saranno orientate alla sicurezza del territorio, mentre le formazioni meccanizzate alla difesa in senso stretto. Il Consiglio federale ha dato l'incarico di preparare i decreti del Consiglio federale e del Parlamento necessari per la realizzazione della specializzazione dell'esercito. Ha inoltre deciso di esaminare misure ulteriori: la soppressione della quota autorizzata per legge di militari in ferma continuata oppure un suo eventuale incremento, una riduzione del numero dei centri di reclutamento, la soppressione della riserva, la rinuncia all'attuale struttura articolata in Forze terrestri e Forze aeree e l'eliminazione economica delle eccedenze dei giorni di servizio di Esercito 95.

L'8 settembre 2004 il Consiglio federale ha infine rafforzato il suo impegno a favore della promozione della pace sul piano militare e l'intenzione di ampliare a medio termine i mezzi a disposizione per raggiungere un effettivo della forza di un battaglione.

2

Programma di legislatura 2003–2007: Rapporto del 2004

1 Accrescere il benessere e assicurare la sostenibilità

1.1 Ricerca e formazione

1.1.1 Obiettivo 1:

- Decisione in merito all'articolo costituzionale sulle scuole universitarie
- Procedura di consultazione relativa alla legge sull'aiuto alle università
- Priorità al credito quadro ERT 2004–2007
- Procedura di consultazione relativa all'articolo costituzionale e alla legge federale sulla ricerca su esseri umani
- Procedura di consultazione relativa alla legge sui brevetti
- Messaggio concernente la legge federale sulle professioni mediche universitarie
- Rapporto concernente le possibilità di un perfezionamento orientato alla domanda

Il 17 novembre 2004 il Consiglio federale ha definito le linee guida per le riforme della politica del settore universitario dal 2008 e ha conferito il mandato di studiare l'ampliamento delle competenze costituzionali e di elaborare un avamprogetto di nuova legge sulle scuole universitarie. Questa disciplinerà in modo unitario su una base costituzionale solida l'intero settore delle scuole universitarie (politecnici federali, università cantonali, scuole universitarie professionali). Gli obiettivi della riforma sono stati elaborati in stretta cooperazione da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e delle scuole universitarie. Concepita per aumentare la capacità di innovazione e le prestazioni del settore universitario svizzero, la riforma permetterà alle singole istituzioni di darsi un profilo chiaro, di armonizzare l'offerta di prestazioni, di eliminare i doppi, di impiegare in modo più efficace le risorse e di assicurare a lungo termine il finanziamento del sistema universitario svizzero. La conduzione del sistema universitario svizzero sarà inoltre semplificata e il numero delle istanze che intervengono nella politica universitaria ridotto a tre nuovi organi con competenze ben distinte. La Conferenza dei poteri politici responsabili delle scuole universitarie avrà il compito di gestire l'intero sistema, assumendosi il compito di strutturare i cicli di studi, di emanare regole per la garanzia della qualità, di definire la pianificazione strategica e le regole per il finanziamento. La Conferenza

dei rettori e presidenti delle scuole universitarie avrà il compito di assicurare il coordinamento tra le istituzioni, vale a dire sostenere la Conferenza dei poteri politici responsabili delle scuole universitarie, promuovere la mobilità e realizzare progetti di cooperazione. In qualità di organo consultivo, il Consiglio delle scuole universitarie svizzere dovrà seguire criticamente gli sviluppi della politica universitaria rappresentando gli interessi della collettività. La Confederazione dovrà partecipare anche in futuro ai costi di formazione nelle università cantonali e nelle scuole universitarie professionali. L'attribuzione delle risorse destinate a tutte le scuole universitarie avverrà in modo unitario in base al principio dei costi standard. Questo modello permetterà per la prima volta di confrontare a livello nazionale i costi di tutti i cicli di studi e di favorire in modo mirato la cooperazione nel settore formativo. Per le previste riforme è necessario un ampliamento delle competenze costituzionali della Confederazione.

Contrariamente a quanto pianificato, non è stato possibile avviare nel corso del 2004 la procedura di consultazione sulla legge sull'aiuto alle università poiché i lavori preliminari si sono dimostrati più complessi di quanto previsto inizialmente.

Al fine di dare un ordine di priorità agli obiettivi e ai provvedimenti perseguiti con il messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004–2007, la

Confederazione e i Cantoni hanno istituito l'8 aprile 2003 un'organizzazione di progetto designata «Masterplan». Il 26 marzo 2004 l'organo politico di direzione «Masterplan 2004–2007/ Panorama delle scuole universitarie 2008» di Confederazione e Cantoni ha approvato detto strumento. La Confederazione era rappresentata dal DFI e dal DFE, un coinvolgimento del Consiglio federale non è stato necessario.

Nel 2004 non è stato possibile aprire la procedura di consultazione relativa all'articolo costituzionale e alla legge federale sulla ricerca su esseri umani. A causa del considerevole lavoro supplementare richiesto dal referendum contro la legge sulle cellule staminali non è stato possibile portare a termine i testi degli avamprogetti da porre in consultazione.

In base ai risultati della prima procedura di consultazione (2002) il Consiglio federale ha rielaborato parzialmente il progetto relativo al ravvicinamento della legge sui brevetti alla Direttiva UE sulla biotecnologia e ad altre modifiche. Il 7 giugno esso ha aperto fino al 31 ottobre 2004 una seconda consultazione su un nuovo avamprogetto, che si prefigge principalmente l'obiettivo di garantire un'adeguata protezione delle invenzioni nel campo della biotecnologia. Rispetto al primo avamprogetto, sono state decise le nuove modifiche seguenti: l'indicazione della fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale sui quali si fonda l'invenzione, la pubblicazione di tutte le domande di brevetto, l'agevolazione della procedura d'opposizione, la limitazione della portata della protezione allo scopo concreto dell'invenzione nel caso di brevetti che hanno come oggetto una sequenza di geni, l'ampliamento degli atti che sono esclusi dagli effetti di un brevetto (ad es. ampio privilegio a favore della ricerca, scopi didattici, selezione di nuove varietà vegetali). La revisione prevede inoltre la possibilità di licenze obbligatorie d'esportazione di prodotti farmaceutici

protetti da brevetto verso Paesi in sviluppo la cui popolazione soffre di gravi problemi sanitari e che non dispongono o dispongono in maniera insufficiente di capacità produttive nel settore farmaceutico. Infine la presente revisione mira a permettere la ratifica di tre trattati internazionali e ad adeguare le leggi ai diversi nuovi sviluppi sul piano nazionale e internazionale.

Il 3 dicembre 2004 il Consiglio federale ha licenziato la legge federale sulle professioni mediche universitarie. La nuova legge appronta una nuova base legale per la formazione, il perfezionamento e il libero esercizio della professione di medici, dentisti, farmacisti, chiropratici e veterinari, visto che l'attuale legge, risalente al 1877, non è più adeguata ai requisiti tecnico-scientifici né alle mutate esigenze e necessità della popolazione. L'obiettivo centrale del disegno di legge è il mantenimento e la promozione di cure mediche di elevata qualità mediante l'ottimizzazione della formazione e del perfezionamento nelle professioni mediche universitarie. Nel contempo si intende garantire la libera circolazione intercantonale e internazionale nelle professioni mediche universitarie.

Contrariamente a quanto pianificato nel 2004, non è stato possibile licenziare il rapporto concernente le possibilità di un perfezionamento orientato alla domanda (in adempimento del postulato della CSEC-N 00.3605 Perfezionamento orientato alla domanda). Dopo l'accettazione del postulato, l'Ufficio federale competente ha incaricato un gruppo di progetto affinché elaborasse uno studio concernente il finanziamento del perfezionamento orientato alla domanda. Gli esperti hanno pubblicato i loro risultati nel 2003: proponevano di condurre un progetto pilota con bonus educativi. Attualmente tale progetto è in preparazione, è tuttavia assai ampio e richiederà più tempo di quanto previsto inizialmente. Il rapporto dovrà esaminare anche l'aspetto dei bonus educativi.

1.2 **Economia**

1.2.1 Obiettivo 2:

- Messaggio concernente la legge federale sul mercato interno
- Messaggio concernente la legge federale sulla vigilanza sui mercati finanziari
- Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori
- Procedura di consultazione relativa alla revisione parziale dei diritti reali immobiliari e del diritto del registro fondiario

Si riferisce del messaggio concernente la legge federale sul mercato interno nel capitolo 1 (punto principale 1, Pacchetto di misure per il promovimento della crescita).

Il 23 giugno 2004 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione riguardanti il rapporto «Vigilanza integrata sui mercati finanziari» (primo rapporto parziale della Commissione di esperti). L'istituzione di una vigilanza integrata sui mercati finanziari (istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria che ingloba a livello organizzativo la Commissione federale delle banche e l'Ufficio federale delle assicurazioni private) ha riscosso in linea di principio grandi consensi, ma la sua concreta organizzazione ha dato adito a numerose osservazioni. Sulla base dei risultati della consultazione, il 24 novembre il Consiglio federale ha definito il seguito dei lavori: è favorevole all'istituzione di una vigilanza integrata sui mercati finanziari e ha conferito il mandato di elaborare il messaggio a sostegno di una legge federale sulla vigilanza sui mercati finanziari. Il Consiglio federale intende inoltre accogliere nel messaggio anche la parte relativa alle sanzioni (secondo rapporto parziale della Commissione di esperti) sulla quale il 20 ottobre 2004 ha avviato una procedura di consultazione. A causa del corso preso dai lavori, non gli è stato possibile approvare il messaggio, previsto nel 2004, concernente la legge federale sulla vigilanza sui mercati finanziari.

Nel 2004 il Consiglio federale non è riuscito a licenziare come previsto il messaggio concernente la revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori poiché i pareri espressi nel quadro della procedura di consultazione indicavano l'esistenza di profonde divergenze. Il 22 dicembre il

Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e stabilito il seguito dei lavori. Veniva contestato non tanto lo scopo perseguito, che è quello di migliorare l'informazione e la protezione del consumatore, quanto la concezione e le singole modalità per raggiungerlo. Il Consiglio federale ha quindi deciso di concentrare dapprima l'intervento legislativo su due settori, vale a dire l'informazione del consumatore e la sicurezza dei prodotti. Un primo gruppo di lavoro è stato incaricato di preparare un messaggio sulla revisione del diritto settoriale in materia di informazione del consumatore, un secondo di occuparsi delle modifiche di legge in materia di sicurezza dei prodotti. In seguito si tratterà di verificare la questione della sicurezza nel settore dei servizi. Sarà necessario in questo contesto tenere conto dei risultati di entrambi i gruppi di lavoro e degli sviluppi nell'UE.

Il 21 aprile 2004 il Consiglio federale ha avviato una procedura di consultazione sull'avamprogetto concernente la revisione parziale dei diritti reali immobiliari e del diritto del registro fondiario che si è conclusa il 30 novembre 2004. La revisione delle disposizioni concernenti i diritti reali immobiliari e il diritto del registro fondiario tiene conto delle richieste formulate in diversi interventi parlamentari e intende trovare una soluzione a ulteriori problemi. L'avamprogetto comprende circa 100 articoli. Si tratta della più ampia revisione parziale dei diritti immobiliari e del diritto del registro fondiario mai operata dall'entrata in vigore del Codice civile. Le linee guida del progetto di legge prevedono innovazioni e precisazioni in materia di: pegni immobiliari, responsabilità del proprietario fondiario e rapporti di vicinato, durata e scioglimento della comproprietà e della proprietà per piani e registro fondiario.

1.2.2

Obiettivo 3:

- Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione)
- Messaggio concernente la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori
- Procedura di consultazione relativa alla revisione del diritto azionario
- Messaggio concernente la revisione totale della legge sulle lotterie

Nel capitolo 1 si riferisce dei messaggi concernenti la modifica del Codice delle obbligazioni (trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (punto principale 1, Pacchetto di misure per il promovimento della crescita).

Si riferisce della revisione del diritto azionario anche nel capitolo 1 (punto principale 1, Pacchetto di misure per il promovimento della crescita).

Il 18 maggio 2004 il Consiglio federale ha deciso di sospendere provvisoriamente la revisione in corso della legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate. Ha accolto così la proposta «Revisione della legge

sulle lotterie» della Conferenza dei direttori responsabili, che intende colmare da sé, rapidamente e in primo luogo sulla base di un trattato intercantonale, le attuali lacune nel settore delle lotterie e delle scommesse. Al più tardi all'inizio del 2007 il Consiglio federale intende stabilire se effettivamente si è potuto fare fronte agli abusi nel settore delle lotterie e delle scommesse mediante i provvedimenti adottati nel frattempo dai Cantoni o se invece è ancora necessario un intervento di natura legislativa a livello di Confederazione.

Il 26 settembre 2004 Popolo e Cantoni hanno respinto l'iniziativa popolare del 26 aprile 2002 «Servizi postali per tutti».

1.3 **Politica finanziaria e finanze della Confederazione**

1.3.1

Obiettivo 4:

- Progetto per un programma finanziario di legislatura 2005–2007 conforme alle esigenze del freno all'indebitamento e messaggio sul programma di sgravio 2004
- Messaggio concernente la riforma dell'imposizione delle imprese II
- Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposta federale diretta
- Messaggio concernente la modifica della legge federale sulle tasse di bollo
- Messaggio concernente la semplificazione del recupero d'imposta in casi di successione e introduzione della denuncia spontanea esente da pena
- Messaggio concernente l'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori
- Messaggio concernente la legge federale sulle finanze della Confederazione (Nuovo modello contabile per la Confederazione)
- Messaggio concernente l'imposizione della birra
- Rapporto concernente la semplificazione del sistema dell'IVA
- Rapporto sull'introduzione del conteggio annuo dell'imposta sul valore aggiunto
- Rapporto concernente i metodi di contabilizzazione dell'imposta sul valore aggiunto
- Messaggio sul proseguimento dell'armonizzazione fiscale formale

Per quanto concerne il progetto per un programma finanziario di legislatura 2005–2007 conforme alle esigenze del freno all'indebitamento e il messaggio

sul programma di sgravio 2004, si rimanda al capitolo 1 (Punto principale 2, Risanamento delle finanze federali e programma di sgravio 2004 del budget

della Confederazione). Lo stesso vale per il messaggio sulla riforma dell'imposizione delle imprese II (Punto principale 1, Pacchetto di misure per il movimento della crescita).

L'8 marzo 2004 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposta federale diretta. Se il Popolo avesse detto sì al pacchetto fiscale, il rincaro del 6,5 per cento accumulato fra il 31 dicembre 1995 e il 31 dicembre 2004 avrebbe potuto essere completamente compensato a partire dal periodo fiscale 2007. Le aliquote dell'imposta sul reddito e le deduzioni determinanti sarebbero state adeguate di conseguenza. Mediante una norma speciale, il Consiglio federale voleva derogare al meccanismo di compensazione del rincaro applicato sino a quel momento (compensazione a partire dal 7 per cento), al fine di tenere conto delle conseguenze della progressione a freddo sino alla prevista entrata in vigore della riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie (1° gennaio 2005). Le minori entrate sono state valutate a circa 850 milioni di franchi a partire dal 2009.

Il 18 agosto 2004 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la modifica della legge federale sulle tasse di bollo, sottoponendo alle Camere lo stesso progetto di revisione che era stato respinto nell'ambito del pacchetto fiscale. In tal modo il Consiglio federale vuole inserire nel diritto ordinario i provvedimenti urgenti decisi negli anni 1999 e 2000 – e che non sono stati contestati in votazione – e concedere ulteriori sgravi fiscali per quanto concerne la tassa di emissione e la tassa di negoziazione.

Il 27 ottobre 2004 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione relativa a tre provvedimenti sulle imposte di successione e ha definito il seguito dei lavori. Si è detto contrario a un'amnistia fiscale generale, proponendo invece l'elaborazione di un messaggio sulla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione. Conformemente a quanto pianificato, questo messaggio non ha potuto essere approvato nel 2004 a causa di altre priorità.

Le azioni e le opzioni dei collaboratori devono essere tassate allo stesso modo in tutto il Paese. Il 17 novembre 2004 il Consiglio federale ha approvato il messaggio e il disegno di legge relativi. Le azioni dei collaboratori e le opzioni quotate in borsa liberamente disponibili ed esercitabili devono continuare ad essere tassate al momento dell'acquisizione. Per quanto concerne invece le opzioni non quotate in borsa o bloccate, il Consiglio federale propone che l'imposizione avvenga al momento del loro esercizio. In tal modo l'imposta viene applicata soltanto nel momento in cui si esercitano le opzioni acquisite come parte del reddito. Il vantaggio monetario conseguito con l'esercizio dell'opzione sarà ridotto del 10 per cento per ogni anno di attesa, ma al massimo del 50 per cento. Queste due limitazioni delle basi di calcolo non concernono soltanto l'imposta federale diretta, ma dovranno essere integrate anche nella legge sull'armonizzazione fiscale. La nuova norma dovrebbe aumentare l'attrattiva economica della Svizzera. I lavoratori non dovranno pertanto più pagare un'imposta su un guadagno monetario che rischiano di non conseguire a causa dell'andamento negativo della Borsa.

Il 24 novembre 2004 il Consiglio federale ha deciso che a partire dal 2007 la Confederazione dovrà allestire i preventivi, la contabilità e i rendiconti secondo criteri commerciali. Di conseguenza occorrerà istituire un nuovo modello contabile per la Confederazione. Lo stesso giorno il Consiglio federale ha dunque approvato anche il disegno e il relativo messaggio concernente la necessaria revisione totale della legge federale sulle finanze della Confederazione. Le nuove norme si ispirano in gran parte a un dispositivo riconosciuto a livello internazionale (IPSAS; International Public Sector Accounting Standards), senza tuttavia riprenderne integralmente lo standard. L'articolazione dei conti e del rendiconto finanziario corrispondono a quelli in uso nell'economia privata. La revisione consente inoltre di iscrivere nella legge la gestione finanziaria delle unità amministrative mediante mandati di prestazione e preventivi globali (GEMAP). Il Consiglio federale vuole estendere questo modello e in futu-

ro gestire il 15–30 per cento dei compiti secondo i principi GEMAP.

Contrariamente a quanto pianificato, il messaggio concernente l'imposizione della birra non ha potuto essere adottato nel corso del 2004 poiché in seguito a una consultazione interna all'Amministrazione e ai risultati della procedura di consultazione è stata avvertita la necessità di elaborare una legge federale concernente una tassa speciale su bevande miste dolci e fermentate e il relativo messaggio.

Contrariamente a quanto pianificato, il rapporto sulla semplificazione del sistema dell'IVA (in esecuzione del postulato Raggenbass Hansueli 03.3087. Valutazione) non ha potuto essere adottato, perché il suo allestimento ha subito un leggero ritardo rispetto al programma.

Il 7 giugno 2004 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sull'introduzione del conteggio annuo dell'imposta sul valore aggiunto e ha posto in consultazione tre diverse varianti. Le soluzioni differiscono soprattutto per quanto concerne il numero di contribuenti interessati e la presenza o no di un versamento di acconti. Il Consiglio federale ha affermato chiaramente che l'introduzione del conteggio annuo arrecherebbe più svantaggi che vantaggi, raccomandando pertanto di optare piuttosto per una semplificazione generale del sistema dell'imposta sul valore aggiunto.

Contrariamente a quanto pianificato, il messaggio concernente i metodi di contabilizzazione dell'imposta sul valore aggiunto non ha potuto essere adottato nel corso del 2004. Il rapporto relativo alla procedura di consultazione è sul punto di essere concluso.

Il messaggio sul proseguimento dell'armonizzazione fiscale formale (nuovo titolo: Messaggio sull'unificazione delle basi temporali, la semplificazione dei proventi da lotterie e l'eliminazione delle divergenze nelle procedure di imposizione e ripartizione delle imposte) è pronto nei suoi indirizzi di massima, deve tuttavia ancora esserne chiarito i punti controversi. Per questo motivo il messaggio, contrariamente a quanto pianificato, non ha potuto essere adottato nel corso del 2004.

Il 16 maggio 2004 il Popolo ha respinto la legge federale del 20 giugno 2003 che modifica atti legislativi nel settore dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, dell'imposizione della proprietà abitativa e delle tasse di bollo.

Il 28 novembre 2004, Popolo e Cantoni hanno accettato il decreto federale del 19 marzo 2004 concernente un nuovo ordinamento finanziario, prorogando in tal modo sino al 2020 la competenza della Confederazione di prelevare l'imposta federale diretta e l'imposta sul valore aggiunto.

1.3.2 Obiettivo 5:

- Messaggio concernente una panoramica sui problemi delle Casse pensioni della Confederazione e delle imprese vicine alla Confederazione, in particolare revisione parziale della legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione
- Consultazione relativa all'introduzione del primato dei contributi nella previdenza per la vecchiaia del personale della Confederazione

La revisione parziale della legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione, commissionata dal Consiglio federale il 29 ottobre 2003, che dovrebbe fornire una panoramica globale dei problemi delle casse pensioni delle imprese vicine alla Confederazione, è stata realizzata soltanto in parte. Il 18 agosto 2004 la difficile situazione finanziaria della Confederazione ha indotto il Consiglio federale a fissare già al 1° gennaio 2005 l'entrata in vigore di misure urgenti concernenti la garanzia della compensazione del rincaro sulle rendite, la soppressione della parità di trattamento dei beneficiari di rendite delle imprese della Confederazione e l'urgenza di costituire riserve di fluttuazione. La soppressione della garanzia del rincaro pari al 50 per cento al 1° gennaio 2005 e la sua sostituzione con una disposizione potestativa ha portato alla Confederazione sgravi finanziari per circa 50 milioni di franchi. Tale innovazione alleggerisce parimenti le imprese vicine alla Confederazione. Altri aspetti del risanamento delle casse pensioni delle imprese

vicine alla Confederazione saranno affrontati nel quadro della revisione totale della legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione con la riduzione del tasso tecnico. Il 24 settembre 2004 il Consiglio federale ha adottato il messaggio a sostegno di una modifica della legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (misure urgenti).

Inizialmente per l'introduzione del primato dei contributi era previsto un avamprogetto da porre in consultazione. Considerato il mutato seguito dei lavori riguardo a una panoramica sui problemi delle Casse pensioni delle imprese vicine alla Confederazione, si è rinunciato alla consultazione. La revisione totale della legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione e l'introduzione del primato dei contributi per il personale federale non ha ripercussioni sulle altre casse pensioni o sui Cantoni. PUBBLICA rimane anche dopo l'introduzione del primato dei contributi l'istituto di previdenza del personale federale. L'affiliazione di datori di lavoro esterni è portata avanti nel quadro attuale.

1.4 Ambiente e infrastruttura

1.4.1 Obiettivo 6:

- Consultazione sulla revisione della legge sulle foreste
- Strategia della Confederazione in materia di provvedimenti di igiene dell'aria
- Messaggio concernente la ratifica del Protocollo su acqua e salute della Convenzione ECE/ONU
- Consultazione sull'applicazione della legge sul CO₂
- Messaggio su una legge federale concernente la vigilanza sulla sicurezza tecnica
- Messaggio sulla revisione parziale della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio

Contrariamente a quanto pianificato, la consultazione relativa alla revisione della legge sulle foreste non ha potuto essere svolta nel corso del 2004, poiché l'eliminazione delle divergenze intera all'Amministrazione ha richiesto più tempo di quanto pianificato.

Contrariamente a quanto pianificato, nel corso del 2004 il Consiglio federale non ha potuto sottoporre al Parlamento la strategia della Confederazione relativa a provvedimenti di igiene dell'aria poiché difficoltà di metodo nell'acquisizione dei documenti di base hanno differito l'allestimento del rapporto.

Il 10 novembre 2004, il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la ratifica del Protocollo su acqua e salute della Convenzione ECE/ONU del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali. Il Protocollo è uno strumento internazionale, esteso a tutta l'Europa, che si prefigge di prevenire, sconfiggere e ridurre le malattie trasmesse attraverso l'acqua. La ratifica del Protocollo si inserisce nella politica ambientale internazionale del Consiglio federale, fra le cui priorità vi è l'istituzione di norme internazionali per la protezione delle acque.

Il 20 ottobre 2004 il Consiglio federale ha posto in consultazione quattro varianti per conseguire gli obiettivi definiti dalla legge sul CO₂. In particolare, negli anni 2008–2012 le emissioni di combustibili fossili dovranno essere ridotte mediamente del 15 per cento e quelle dei carburanti fossili dell'8 per cento; la riduzione complessiva dovrà essere del 10 per cento rispetto al 1990. Se i provvedimenti nei settori dell'energia, dei trasporti, dell'ambiente e delle finanze e quelli volontari non basteranno per raggiungere l'obiettivo di riduzione, il Consiglio federale dovrà introdurre una tassa d'incentivazione sulle energie fossili. Tre varianti prevedono una tassa sul CO₂, mentre una si basa soltanto sul «centesimo per il clima» volontario sui carburanti. Il rapporto per la consultazione presenta gli effetti delle diverse varianti sul clima e sulle finanze, nonché le condizioni quadro per quanto concerne il computo delle riduzioni di emissioni conseguite all'estero e la possibilità di compensare fra di loro gli obiettivi di riduzione per i combustibili e i carbu-

ranti. Rispettando gli obiettivi della legge sul CO₂, la Svizzera adempie altresì gli obblighi derivanti dal Protocollo di Kyoto che, dopo essere stato ratificato dalla Federazione Russa il 18 novembre 2004, entrerà in vigore nel febbraio 2005. Gli obblighi previsti dal protocollo saranno pertanto vincolanti a livello internazionale.

Il messaggio a sostegno di una legge federale concernente la vigilanza sulla sicurezza tecnica non ha potuto essere adottato nel corso del 2004, perché la legge ha dovuto essere profondamente rielaborata sulla base del decreto del Consiglio federale del 26 settembre 2003 e del rapporto NLR (Raccomandazioni dell'Istituto olandese NLR per una politica di sicurezza dell'aviazione civile svizzera) concernente la vigilanza della sicurezza nel settore del traffico aereo. Il 26 settembre 2003 il Consiglio federale ha preso atto della consultazione e in base ad essa ha deciso adeguamenti di entità ancora maggiore. Il rapporto NLR, che proponeva possibili miglioramenti in materia di vigilanza nel settore dell'aviazione, ha fornito lo spunto affinché questi miglioramenti venissero realizzati anche negli altri settori del Dipartimento. Tale realizzazione è stata fissata nella legge federale sul controllo della sicurezza tecnica.

Il messaggio sulla revisione parziale della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio non ha potuto essere adottato nel corso del 2004 perché il Consiglio federale lo aveva respinto in una prima fase per motivi di natura politico finanziaria. In seguito all'approvazione della mozione Marty (04.3048) il messaggio andrà nuovamente sottoposto al Consiglio federale.

1.4.2 Obiettivo 7:

- Messaggio sul raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità
- Messaggio sulla riforma delle ferrovie 2
- Messaggio sul credito di studio per l'ottimizzazione del tracciato della NFTA nel Cantone di Uri e riesame delle diverse tratte differite
- Rapporto sulla politica aeronautica
- Raccomandazioni per una politica in materia di sicurezza nell'aviazione civile svizzera
- Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica
- Rapporto «Il servizio universale nelle infrastrutture (servizio pubblico)»

Per quanto concerne i messaggi sul raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità, sulla riforma delle ferrovie e sul credito di studio per l'ottimizzazione del tracciato della NFTA nel Cantone di Uri e il riesame delle diverse tratte differite, si rinvia al capitolo 1 (Punto principale 3, Fissazione delle priorità nei trasporti pubblici).

Il 10 dicembre 2004, il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla politica aeronautica della Confederazione ponendo in tal modo le basi necessarie per dibattere dell'orientamento futuro della politica svizzera in questo ambito. Le considerazioni principali che ne scaturiscono sono le seguenti: l'aviazione svizzera deve avere un elevato standard di sicurezza e rappresentare un collegamento ottimale fra la Svizzera e i centri internazionali, nell'interesse sia della politica economica esterna che dell'attrattiva economica del nostro Paese. L'aeroporto di Zurigo-Kloten rappresenta un crocevia del tutto adeguato per consentire questi collegamenti. L'offerta concreta spetta tuttavia al mercato. Secondo il Consiglio federale è importante che anche la Svizzera adotti quanto prima gli standard internazionali e partecipi ai progetti europei importanti. Per rispettare l'elevato livello di sicurezza nonostante la pressione della concorrenza, occorre intensificare la vigilanza. Affinché in futuro possa assumere in modo più diretto e completo le sue responsabilità in materia di politica aeronautica, la Confederazione sta esaminando le possibilità di far valere maggiori competenze federali negli aeroporti nazionali.

Il 25 febbraio 2004, il Consiglio federale ha chiesto al Parlamento un credito supplementare per applicare le raccomandazioni dell'istituto olandese NLR per una politica in materia di sicurezza dell'aviazione civile svizzera. A tal fine, occorre anzitutto riorganizzare l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) (cfr. 1.6, Istituzioni dello Stato). Non hanno ancora potuto essere applicate le raccomandazioni relative alla soppressione della Commissione federale sugli infortuni aeronautici e dell'istituzione ad essa correlata del controllo della qualità nell'Ufficio per le inchieste sugli infortuni aeronautici, come pure la garanzia della «denuncia spontanea esente da sanzione». Per realizzare questi progetti parziali occorrerà modificare le leggi in vigore e approfondire considerevolmente le basi attualmente esistenti.

Il 18 agosto 2004, il Consiglio federale ha approvato la terza serie di schede di coordinamento relative al Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA), avviando in tal modo un'ulteriore fase di pianificazione degli aerodromi civili. Gli obiettivi concettuali e le condizioni del PSIA erano stati definiti dal Consiglio federale nell'ottobre 2000. Le varie serie di schede di coordinamento per i singoli impianti contengono invece disposizioni vincolanti concernenti le condizioni quadro per l'esercizio, il perimetro aeroportuale, il carico fonico e la limitazione degli ostacoli, la protezione della natura e del paesaggio, nonché l'urbanizzazione. La terza serie comprende schede per gli aeroporti di Losanna-La Blécherette (adeguamento), Lugano-Agno, Bressaucourt nel Giura (in sostituzione del

campo di aviazione di Porrentruy), i due aeroporti di Hausen am Albis e Speck-Fehraltorf, nonché il campo di aviazione di volo a vela di Olten.

Il 23 giugno 2004 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Il servizio universale nelle infrastrutture (servizio pubblico)». Per «servizio pubblico» il Consiglio federale intende un approvvigionamento di base definito dalla politica, comprendente beni e servizi d'infrastruttura di buona qualità, accessibili a tutte le cerchie della popolazione e a tutte le regioni del Paese alle stesse condizioni e a prezzi equi. Il Consiglio federale giudica positivo il bilancio intermedio del servizio universale nel settore delle infrastrutture. È tuttavia necessario procedere ad ulteriori riforme per tener conto del continuo progresso tecnologico e dei mutamenti che

intervengono nei bisogni dei consumatori ma anche nelle condizioni quadro economiche e politiche, in particolare nello spazio UE. I cambiamenti dovranno avvenire gradualmente, poiché esempi all'estero hanno dimostrato che riforme avventate e precipitose possono ripercuotersi negativamente sulla qualità del servizio universale. Se si perde troppo tempo, vi è tuttavia il rischio di non trovare più posto sul mercato europeo, pregiudicando la possibilità delle ditte svizzere di raggiungere la massa critica necessaria per occupare posizioni di rilievo.

L'8 febbraio 2004, Popolo e Cantoni hanno respinto il controprogetto dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003 «Avanti – per autostrade sicure ed efficienti».

1.4.3

Obiettivo 8:

- Consultazioni relative all'ordinanza sull'energia nucleare e sulla revisione della legge sulla responsabilità civile in materia nucleare
- Consultazioni relative alla revisione della legge sull'energia e alla revisione dell'ordinanza sull'energia

Dal 12 maggio al 13 agosto 2004 il Consiglio federale ha svolto la procedura di consultazione relativa all'ordinanza sull'energia nucleare. Sulla base dei risultati ottenuti, il 10 dicembre 2004 ha adottato l'ordinanza, che entrerà pertanto in vigore il 1° febbraio 2005 congiuntamente alla legge sull'energia nucleare. Le nuove norme esecutive concretizzano le disposizioni della legge sull'energia nucleare e sanciscono le direttive essenziali e le esigenze tecniche cui le autorità proposte alla sicurezza devono attenersi. Rispetto alla normativa e alla prassi vigenti, le innovazioni concernono i criteri per la messa fuori servizio temporanea e il riequipaggiamento dei reattori nucleari (raffreddamento del nocciolo del reattore in caso di incidenti, integrità del circuito primario e containment), le disposizioni sulla disattivazione delle centrali nucleari e importanti parti del capitolo sulle scorie radioattive (categorie di scorie, disposizioni relative ai programmi di

gestione delle scorie e ai depositi in strati geologici profondi). Unitamente alla legge sull'energia nucleare, entrerà in vigore anche l'ordinanza sull'applicazione delle garanzie, adottata dal Consiglio federale il 18 agosto 2004. L'ordinanza traspone nel nostro diritto interno l'Accordo sull'applicazione delle garanzie applicato dal 1978 e il Protocollo aggiuntivo del 2000. Questi due strumenti internazionali disciplinano i controlli dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica in relazione all'osservanza del Trattato di non proliferazione nucleare.

Contrariamente a quanto pianificato, la revisione della legge sulla responsabilità civile in materia nucleare non ha potuto essere posta in consultazione nel corso del 2004 poiché i relativi lavori preliminari hanno dovuto essere posticipati a causa di altri affari urgenti, segnatamente la realizzazione della consultazione e la stesura del messaggio sull'approvvigionamento elettrico.

Contrariamente a quanto pianificato, la revisione della legge sull'energia non ha potuto essere posta in consultazione nel corso del 2004 poiché attualmente il Consiglio federale intende discutere e definire i principi del nuovo assetto.

Sulla base dei risultati della consultazione svolta dal 16 giugno al 13 agosto 2004 dal competente Dipartimento, il 10 novembre 2004 il Consiglio federale ha approvato una modifica dell'ordinanza sull'energia, fissandone all'inizio del 2005 l'entrata in vigore. A partire dal 2006, le fatture per la forniture

dell'energia elettrica inviate ai consumatori dovranno contenere informazioni trasparenti sul tipo e sulla provenienza dell'elettricità utilizzata. Inoltre l'ordinanza riveduta prevede disposizioni per una ripartizione più equa dei maggiori costi dovuti alle immissioni di corrente generata con energie rinnovabili. Da ultimo, in seguito alle nuove classi di efficienza energetica, gli acquirenti potranno di nuovo individuare con un colpo d'occhio gli apparecchi domestici di refrigerazione particolarmente razionali grazie alle «etichette sull'energia».

1.5 Società dell'informazione, statistica e media

1.5.1

Obiettivo 9:

- Programma pluriennale della statistica 2003–2007
- Seguito dei lavori in relazione al sistema d'identificazione per gli abitanti e le assicurazioni sociali
- Messaggio sulla legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone
- Decisioni preliminari per il censimento 2010
- Messaggio sulle revisioni parziali del Codice delle obbligazioni e della legge federale contro la concorrenza sleale (protezione dei consumatori)
- Rapporto sul divario digitale

Il 24 marzo 2004 il Consiglio federale ha adottato il programma pluriennale della statistica della Confederazione per il periodo di legislatura 2003–2007. Il programma, allestito per la terza volta in quanto strumento pianificatorio per la politica federale in materia di statistica, offre una panoramica delle attività e dei progetti di tutti i servizi della Confederazione in questo settore, nonché degli obiettivi e delle priorità fissati. Per il periodo in questione, la priorità è conferita a quei settori della politica sociale in cui vi è un forte bisogno di intervenire e che sono altresì previsti dal programma di legislatura 2003–2007. È il caso della sanità, della socialità, della formazione e ricerca, nonché della statistica economica. Un'attenzione particolare è inoltre dedicata alla collaborazione fra i servizi preposti alla statistica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Da ultimo la statistica svizzera dovrebbe essere integrata nel sistema statistico europeo.

Il 26 maggio 2004 il Consiglio federale ha posto in consultazione il progetto relativo alla legge sugli identificatori personali settoriali. L'obiettivo principale della proposta è di razionalizzare lo scambio di dati previsto dalla legge fra i registri ufficiali di persone della Confederazione e quelli dei Cantoni, nonché di semplificare l'utilizzazione dei dati dei registri da parte della statistica federale. In vece dell'identificatore personale universale proposto inizialmente nell'ambito della consultazione relativa alla legge sull'armonizzazione dei registri nel 2003, il progetto prevede un sistema di identificatori personali settoriali. In tal modo dovrebbe essere possibile tenere conto delle esigenze relative alla protezione della personalità. Il 27 ottobre 2004 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e ha definito le ulteriori tappe procedurali. Per motivi legati alla protezione dei dati e in seguito ai pareri negativi giunti per quanto riguarda

l'istituzione di identificatori separati per sei settori dell'Amministrazione (abitanti, assicurazioni sociali, imposte, difesa e protezione civile, perseguimento penale, statistica), l'istituzione di un identificatore unificato dovrà essere limitata ai registri della popolazione, ossia al registro degli abitanti, nonché ai registri di stato civile e nel settore degli stranieri.

Contrariamente a quanto pianificato, il messaggio concernente la legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone non ha potuto essere adottato poiché, in considerazione del nesso materiale, dovrà essere presentato unitamente al messaggio concernente la legge federale sull'identificatore personale federale nei registri della popolazione. I risultati della consultazione relativa all'identificatore personale hanno richiesto una rielaborazione completa di questo avamprogetto. L'armonizzazione dei registri dovrebbe servire in particolare a utilizzare i registri per fini statistici nonché a semplificare il censimento della popolazione 2010.

Il 27 ottobre 2004 il Consiglio federale ha preso atto di un rapporto sulla pianificazione e sui preparativi del censimento federale 2010. Gli obiettivi principali sono la riduzione dei costi e dei disagi per la popolazione e i Comuni. A conclusione del censimento 2000 è pertanto stato istituito un registro federale degli edifici e delle abitazioni, che riduce sensibilmente il lavoro di rilevazione da parte dei proprietari e delle amministrazioni immobiliari. Per quanto concerne le persone e le economie domestiche, la procedura dipenderà dalle reazioni alla legge sull'armonizzazione dei registri e alla legge federale sull'identificatore personale federale nei registri della popolazione. Secondo il

rapporto, entro il 2006 dovranno essere disponibili le proposte definitive sul contenuto del censimento e sulla scelta dei metodi di rilevazione idonei, nonché una bozza di messaggio su un credito di impegno 2008–2015 per l'organizzazione del prossimo censimento.

Il messaggio concernente la revisione parziale del Codice delle obbligazioni e della legge federale sulla concorrenza sleale (protezione dei consumatori) non ha potuto essere adottato nel corso dell'anno in rassegna, poiché le questioni legate alle prestazioni di servizi finanziari (fra cui i contratti d'assicurazione) hanno richiesto più tempo del previsto. Inoltre il Consiglio federale voleva attendere il rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale sulla protezione dei consumatori nel commercio elettronico con particolare riguardo agli aspetti contrattuali e alla protezione dei dati («Konsumentenschutz im elektronischen Geschäftsverkehr: Vertragliche Aspekte und Datenschutz»), disponibile dal 9 novembre 2004 unitamente alle raccomandazioni.

Il 23 giugno 2004 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sul divario digitale in Svizzera («Digitale Spaltung in der Schweiz»). Il rapporto analizza se in Svizzera vi siano cerchie della popolazione che dispongono e fruiscono di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e altre che ne sono invece prevalentemente escluse. La conclusione è che in Svizzera esiste effettivamente un «divario digitale» – riconducibile soprattutto a differenze nel livello di formazione – che accentua le disparità sociali già esistenti. Spetta a diversi settori della politica, fra cui formazione e ricerca, mercato del lavoro, vecchiaia e socialità, rispondere a queste nuove sfide.

1.6 Istituzioni dello Stato

1.6.1

Obiettivo 10:

- Consultazione relativa al secondo messaggio NPC
- Messaggio concernente la revisione della legislazione federale sui diritti politici
- Messaggio concernente la legge federale sulla procedura di consultazione
- Seguito dei lavori relativi alla revisione del diritto di tutela e alla legge federale sulla procedura dinanzi alle autorità di protezione dei bambini e degli adulti
- Impiego di 1'300 tonnellate di oro della Banca nazionale
- Consultazione relativa all'avamprogetto sull'unificazione della procedura civile in Svizzera
- Messaggio concernente l'istituzione del Tribunale federale amministrativo
- Messaggio concernente la legge federale sullo statuto di Berna in quanto capitale
- Consultazione relativa alla modifica della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (trattati intercantonali o conclusi dai Cantoni con l'estero)
- Istituzione dell'Ufficio federale della migrazione
- Riorganizzazione dell'Aggruppamento per la scienza e la ricerca
- Riorganizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile

Il 24 settembre 2004 il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione in merito alla legislazione d'applicazione della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della nuova ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni (NPC). In tal modo ha mantenuto la promessa fatta durante i dibattiti parlamentari di presentare i disegni relativi alla legislazione d'applicazione della NPC prima della votazione popolare sulla modifica costituzionale. Gli elettori hanno pertanto avuto la possibilità di vedere chiaramente quali sono gli adeguamenti perseguiti a livello di legge. Le modifiche costituzionali comporteranno l'adeguamento di una trentina di leggi federali. Dal momento che sono tutte parte di una riforma federalistica coerente e che circa la metà vanno intese come conseguenza diretta della NPC, esse saranno riunite in un atto legislativo mantello («legge federale sull'istituzione e la modifica di atti relativi alla nuova perequazione finanziaria e alla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni») contro il quale potrà essere lanciato il referendum.

Il 28 novembre 2004 Popolo e Cantoni hanno accettato il decreto federale del 3 ottobre 2003 sulla nuova impostazione della perequazione finan-

ziaria e della nuova ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni (NPC).

Contrariamente a quanto pianificato, il messaggio relativo alla modifica della legislazione federale sui diritti politici (introduzione dell'iniziativa popolare generica) non ha potuto essere adottato. Di fatto, l'elaborazione di disposizioni esecutive semplici e comprensibili per attuare la norma costituzionale accettata il 9 febbraio 2003 da Popolo e Cantoni ha richiesto più tempo del previsto, oltre ad impegnativi dibattiti e incontri interni all'Amministrazione per eliminare le divergenze.

Il 21 gennaio 2004 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la legge federale sulla procedura di consultazione. Considerata l'importanza politica e pratica di tale istituzione, la Costituzione federale del 1999 sancisce per la prima volta una pertinente disposizione di principio (art. 147 Cost.), segnatamente per consolidare e razionalizzare quest'istituto. La nuova legge federale sulla procedura di consultazione precisa e attua l'articolo costituzionale. Definisce lo scopo delle procedure di consultazione e ne designa l'oggetto. In questo modo sono definiti il diritto a partecipare a procedure di consultazione e la cerchia dei desti-

natori che vanno sempre invitati a esprimere un parere. Limitata all'essenziale, la procedura di consultazione potrà essere aperta soltanto dal Consiglio federale o da una commissione parlamentare e non più dai Dipartimenti. A questi ultimi competerà ancora la tenuta delle audizioni.

Il 27 ottobre 2004 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione relativa alla revisione del Codice civile (protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) e alla legge sulla procedura dinanzi alle autorità di protezione dei bambini e degli adulti, conferendo nel contempo il mandato di elaborare il relativo messaggio entro il 2006. Il diritto tutorio è rimasto praticamente immutato da quando è entrato in vigore nel 1912 e non corrisponde pertanto più alla realtà né alla concezioni attuali. La revisione totale – che si prefigge segnatamente di promuovere il diritto all'autodeterminazione delle persone deboli e bisognose di aiuto – è stata accolta favorevolmente da una grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione. È invece stata respinta massicciamente la proposta di affidare a tribunali interdisciplinari specializzati la funzione autorità di protezione degli adulti. Sulla scorta di questa critica, il Consiglio federale ha deciso di lasciare ai Cantoni una maggior libertà di organizzazione. Di conseguenza l'autorità di protezione degli adulti non dovrà per forza essere un tribunale.

Dopo il doppio no della votazione popolare del 22 settembre 2002, il Consiglio federale ha sottoposto alle Camere una nuova proposta per utilizzare le 1'300 tonnellate di oro che non sono più necessarie per motivi di politica monetaria. In particolare ha chiesto di trasferire l'oro in un fondo e di investirlo. Per 30 anni sarebbero stati distribuiti soltanto gli interessi, senza intaccare la sostanza: 1/3 alla Confederazione e 2/3 ai Cantoni. Il 22 dicembre 2004 il Consiglio federale ha preso atto che la sua proposta è stata definitivamente affossata nella sessione invernale. Ha pertanto condotto una prima discussione sulle ripercussioni di tale decisione, constatando che non esiste una propo-

sta in grado di soddisfare la maggioranza per quanto concerne la distribuzione in sé e la destinazione del patrimonio aureo, né sul modo di procedere.

Il 15 settembre 2004 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione relativa all'avamprogetto per l'unificazione della procedura civile in Svizzera. Di massima, non sono giunti pareri contrari alla futura procedura unificata che sostituirà le 26 leggi cantonali attualmente vigenti.

Il 25 agosto 2004 il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo alla legge federale sull'istituzione del Tribunale federale amministrativo. Di conseguenza il Parlamento potrà eleggere per tempo i giudici e nominare una direzione provvisoria composta di cinque membri. Essa sarà incaricata di assumere il personale giudiziario e amministrativo nella fase di avviamento del Tribunale, di emanare regolamenti e di prendere decisioni organizzative di vario tipo. Lo stesso giorno, il Consiglio federale e il Governo cantonale di San Gallo hanno disciplinato in un accordo l'ubicazione, lo scadenziario e le condizioni per la costruzione del Tribunale federale amministrativo. Secondo il programma attuale, il Tribunale federale amministrativo entrerà in servizio nel 2007 a Berna con una soluzione provvisoria.

Conformemente a quanto deciso dal Consiglio federale il 27 ottobre 2004, non è necessario elaborare una legge federale sullo statuto della città di Berna in quanto capitale. È di fatto giunto alla conclusione che l'attuale prassi fondata sul partenariato sia del tutto soddisfacente e consenta una collaborazione fattiva, per cui non vi è l'esigenza di una legge specifica.

Il 3 dicembre 2004 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione in merito alla revisione della legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (approvazione di atti legislativi cantonali, informazioni sui trattati intercantionali o conclusi dai Cantoni con l'estero) e ha adottato il relativo messaggio. La revisione intende migliorare il disciplinamento dei trattati intercantionali e fra i Cantoni e l'estero, adeguandolo al dispositivo costituzionale.

Dopo aver preso una decisione di principio il 7 giugno, il 3 novembre 2004 il Consiglio federale ha disposto di riunire l'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione e l'Ufficio federale per i rifugiati in un nuovo Ufficio federale della migrazione a partire dal 1° gennaio 2005. Grazie a questa fusione, in futuro tutti gli aspetti della politica in materia di migrazione potranno essere considerati, gestiti e applicati in modo coerente. In particolare sarà possibile risolvere con maggior efficacia e costi minori i problemi attualmente esistenti nel settore dell'asilo e degli stranieri, nonché lottare contro gli abusi. Saranno altresì eliminati doppioni, con una conseguente riduzione dei costi amministrativi. La riorganizzazione dovrebbe consentire risparmi per un totale di 2,5–5 milioni di franchi.

Il 18 agosto il Consiglio federale ha deciso di riorganizzare le strutture amministrative del settore educazione e ricerca. L'attuale Aggruppamento per la scienza e la ricerca con le due unità amministrative Segreteria e Ufficio federale dell'educazione e della scienza sarà riunito a partire dal 1° gennaio 2005 nella «Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER)». I compiti del SER comprenderanno le questioni nazionali e internazionali legate alla formazione nelle università e nei politecnici, alla ricerca e all'astronautica. Il SER si occuperà di promuovere le università cantonali e gli istituti universitari postgrado, gli istituti che promuovono la

ricerca, nonché una ventina di istituti di ricerca al di fuori delle università e dei politecnici. Per quanto concerne i dossier internazionali, il SER seguirà e finanzia la partecipazione svizzera alle organizzazioni multinazionali di ricerca e ai programmi internazionali di educazione e ricerca. Inoltre si occuperà della cooperazione bilaterale in materia di educazione e ricerca. Il settore dei politecnici sarà anch'esso subordinato al SER.

Secondo le raccomandazioni dell'istituto olandese NLR relative alla politica di sicurezza dell'aviazione civile svizzera, in futuro l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) non dovrà più svolgere le mansioni di vigilanza in quanto compiti puntuali, bensì dovrà integrarle in una gestione globale della sicurezza. Inoltre l'UFAC dovrà essere suddiviso in un settore Sicurezza e in un settore Politica. Questa riorganizzazione presuppone un aumento del personale di 60 unità. Oltre ai provvedimenti in seno all'UFAC, il credito supplementare proposto dal Consiglio federale per attuare le raccomandazioni dovrebbe servire a finanziare sia un potenziamento della vigilanza sulla sicurezza nella Segreteria generale del DATEC, sia provvedimenti nell'ambito della sicurezza aerea di Skyguide. Il 24 settembre 2004 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto intermedio sul progetto di riorganizzazione dell'UFAC, decidendo di sbloccare la seconda metà dei crediti per il personale. L'UFAC comincerà a operare nella nuova struttura il 1° gennaio 2005.

1.7 Organizzazione del territorio

1.7.1 Obiettivo 11:

→ Consultazione relativa alla legge federale sulla politica regionale

La consultazione relativa a una nuova legge federale sulla politica regionale si è svolta fra il 28 aprile e il 31 agosto 2004. La proposta era incentrata sulla promozione dell'imprenditorialità, sulla capacità d'innovazione e sulla creazione di sistemi regionali a valore aggiunto. Il progetto prevedeva inoltre di istituire con la collaborazione dei Cantoni una Fondazione per lo sviluppo regionale mediante il Fondo di aiuto agli investimenti per le regioni di montagna. Il 10 dicembre 2004 il Consiglio federale ha preso atto dei pareri divergenti espressi in fase di consultazione e ha deciso di incaricare il Dipartimento competente di presentare entro la fine di agosto 2005 una proposta sul seguito della procedura. Benché i partecipanti alla consultazione

abbiano riconosciuto la necessità di riformare i provvedimenti attuali, non vi è assolutamente unanimità per quanto concerne taluni aspetti relativi agli obiettivi, ai provvedimenti e all'attuazione della nuova politica regionale. Siccome le divergenze erano dovute soprattutto ai Cantoni, che nella futura politica dovranno assumere un ruolo chiave per lo sviluppo regionale e l'applicazione di provvedimenti federali, è stato costituito un gruppo misto composto di rappresentanti del Dipartimento competente e dei direttori cantonali dell'economia pubblica. Lo scopo è di ottimizzare il progetto.

L'8 febbraio 2004 il Popolo ha respinto la modifica del 13 dicembre 2002 del Codice delle obbligazioni (locazione).

2 Gestire le sfide demografiche

2.1 Sicurezza sociale e sanità

2.1.1 Obiettivo 12:

- Consultazioni sulle disposizioni d'applicazione dell'11ª revisione dell'AVS, della 1ª revisione della LPP e della 2ª revisione della LAMal
- Consultazione sulla 12ª revisione dell'AVS
- Consultazione sulla 3ª revisione della LAMal
- Messaggio sulla 5ª revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
- Ottimizzazione della vigilanza nella previdenza professionale
- Consultazione e messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro gli infortuni (futuro dell'INSAI)
- Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione militare e della legge sull'assicurazione contro gli infortuni
- Rapporto sul miglioramento della pianificazione ospedaliera intercantonale

Si rimanda al Capitolo 1 per quanto concerne l'11ª revisione dell'AVS e il seguito dei lavori dopo il no alla revisione espresso dal Popolo nella votazione popolare del 16 maggio 2004, il seguito dei lavori dopo il rifiuto della 2ª revisione della LAMal in Consiglio nazionale e la 5ª revisione AI (punto principale 4, Sviluppo e ottimizzazione delle assicurazioni sociali).

Il 24 marzo 2004 il Consiglio federale ha deciso di attuare la 1ª revisione della LPP in tre tappe. Le prime modifiche di ordinanza sono state approvate il 24 marzo 2004 e sono entrate in vigore con diverse disposizioni legali il 1º aprile 2004. Lo scopo è di aumentare la trasparenza per quanto concerne la gestione degli istituti di previdenza e l'amministrazione paritetica. Questa tappa è stata considerata urgente poiché occorre rafforzare la fiducia degli assicurati. Parallelamente, il Consiglio federale ha istituito una quota minima per la distribuzione delle eccedenze («legal quote»). La normativa si fonda di massima sulle eccedenze lorde; quelle nette saranno considerate soltanto negli anni caratterizzati da buoni rendimenti. In tal modo si adempie l'obiettivo di limitare la possibilità degli istituti di previdenza di conseguire degli utili, senza tuttavia impedire la formazione del necessario capitale di rischio.

Con due decisioni parziali del 30 giugno 2004 e del 18 agosto 2004 il Consiglio federale ha definito la seconda tappa della prima revisione della LPP,

con le relative modifiche di ordinanza. A tal fine ha definito i principi che devono essere osservati nel caso di liquidazione di un istituto previdenziale, soprattutto per quanto concerne la distribuzione delle riserve. Ha altresì attuato la progressiva riduzione dell'aliquota di conversione dal 7,2 al 6,8 per cento nei prossimi dieci anni e il principio della lealtà nell'amministrazione patrimoniale. Ha inoltre fissato a 64 anni l'età ordinaria di pensionamento prevista per le donne nell'ambito del secondo pilastro al fine di armonizzarla con quella dell'AVS. Le modifiche sono entrate in vigore il 1º gennaio 2005.

Conformemente alla decisione del Consiglio federale del 24 marzo 2004, la terza tappa della prima revisione della LPP con le disposizioni fiscali entrerà in vigore soltanto il 1º gennaio 2006 poiché sono necessari maggiori preparazioni e adeguamenti. Le relative modifiche dell'ordinanza sono presenti nel disegno.

Il 27 ottobre 2004 il Consiglio federale ha fissato al 1º gennaio 2005 l'entrata in vigore della revisione della LPP del 18 giugno 2004 (provvedimenti per rimediare alla copertura insufficiente nella previdenza professionale) e delle pertinenti disposizioni esecutive. Di conseguenza a partire dal 2005 sarà possibile adottare provvedimenti risanatori mirati al fine di rimediare alla copertura insufficiente nella previdenza professionale. Ad esempio gli istituti di previdenza che non hanno una copertura sufficien-

te disporranno di un maggior margine di manovra soprattutto nell'ambito della previdenza professionale obbligatoria poiché potranno – a determinate condizioni – derogare all'obbligo legale di disporre di una copertura in grado di garantire in qualsiasi momento la totalità degli impegni. Nel contempo è stato ampliato il catalogo di misure applicabili in caso di copertura insufficiente.

Il 25 agosto 2004 il Consiglio federale ha preso atto dei rapporti e delle raccomandazioni di due commissioni peritali sull'ottimizzazione della vigilanza e sulle forme giuridiche degli istituti di previdenza, definendo le tappe successive della riforma strutturale della previdenza professionale. La vigilanza sulle casse pensioni deve essere completata con strumenti supplementari che consentano di intervenire prontamente in caso di andamento negativo dei mercati finanziari o degli investimenti. In generale, occorre snellire la struttura di vigilanza ed eliminare i doppioni – fra Confederazione e Cantoni – in relazione alla competenza in materia di vigilanza diretta. L'avamprogetto da sottoporre a consultazione persegue prevalentemente un modello regionale: in futuro la vigilanza diretta sugli istituti di previdenza dovrà competere esclusivamente ai Cantoni che, su base concordataria, si riuniranno in regioni di vigilanza. La Confederazione lascerà ai Cantoni la vigilanza sugli istituti previdenziali attivi in Svizzera ed eserciterà soltanto l'alta sorveglianza. Oltre al modello di vigilanza regionale verrà esaminato come seconda scelta anche un modello di vigilanza centralizzato. Conformemente a quanto avviene oggi, la vigilanza sulla previdenza professionale deve essere separata da quella sulle assicurazioni e non deve essere integrata nella vigilanza finanziaria prevista per le banche e le assicurazioni. Nella misura in cui non richiedano un adeguamento legale, le raccomandazioni concernenti il rafforzamento materiale della vigilanza dovrebbero essere attuate prima della prevista revisione della legge. Per il resto, il Consiglio federale ha deciso di definire a medio termine una forma giuridica spe-

ciale per gli istituti previdenziali. Ne dovrebbe conseguire una semplificazione e una maggior equità e certezza del diritto a vantaggio di tutti gli interessati. Una nuova commissione è incaricata di preparare i progetti da sottoporre a consultazione in tre parti, scaglionate in funzione della priorità: la prima («vigilanza») entro la fine del 2005, la seconda («risanamento della casse pubbliche») entro la fine del 2006 e la terza («forma giuridica degli istituti di previdenza») – che dovrà tuttavia ancora essere oggetto di una decisione intermedia del Consiglio federale – entro la fine del 2007.

Il 28 gennaio 2004 il Consiglio federale ha deciso di rinviare la consultazione in merito alla revisione della legge sull'assicurazione contro gli infortuni fino alla presentazione di un'analisi relativa ai costi-benefici e a un'eventuale liberalizzazione dell'assicurazione contro gli infortuni e privatizzazione dell'INSAI. Il 22 dicembre 2004 il Consiglio federale ha preso atto dell'analisi costi-benefici secondo cui vi sarebbe ancora un certo potenziale di miglioramento nell'assicurazione, anche se non sono state constatate inefficienze di rilievo. Nel caso di una liberalizzazione/privatizzazione, sarebbero invece necessari mezzi supplementari nell'ordine di miliardi, motivo per cui il Consiglio federale ha deciso di mantenere il monopolio parziale dell'INSAI. Sulla scorta di un esame delle attuali esigenze in materia di riforme, ha inoltre conferito il mandato di elaborare una revisione totale della LAINF entro la fine del 2005.

Il 12 maggio 2004 il Consiglio federale ha approvato il messaggio relativo alla legge federale sul trasferimento della gestione dell'assicurazione militare all'INSAI. Questa mutazione si è resa necessaria poiché la riforma Esercito XXI e Protezione civile XXI condurranno ad una diminuzione dei casi assicurativi, soprattutto per quanto concerne i militari di milizia. Inoltre, l'INSAI e l'assicurazione militare presentano non poche analogie per quanto concerne le prestazioni assicurative e la trattazione dei casi. Al momento del trasferimento, l'Ufficio

federale dell'assicurazione militare cesserà di esistere e tutto il personale sarà assorbito dall'INSAI, che gestirà l'assicurazione militare come assicurazione sociale specifica. Il finanziamento continuerà ad essere a carico della Confederazione. La riorganizzazione consentirà di creare sinergie e di realizzare risparmi a breve termine per quanto concerne i costi amministrativi.

Il rapporto sul miglioramento della pianificazione ospedaliera intercantonale (in esecuzione del postulato CdG-S 02.3175 Rafforzamento della pianificazione ospedaliera intercantonale) non ha potuto essere adottato poiché nel 2004 non era ancora pronto. È stato necessario fissare altre priorità. Esistono tuttavia diversi rapporti intermedi.

2.1.2 Obiettivo 13:

- Convenzione Confederazione-Cantoni nell'ambito della Politica nazionale della sanità
- Strategia per la salute mentale
- Seguito dei lavori in merito alle disposizioni esecutive sui prodotti chimici
- Messaggio concernente la revisione della legge sulle derrate alimentari e il decreto federale sull'adesione della Svizzera alla Convenzione quadro dell'OMS per il controllo del tabacco
- Rapporto sulla protezione dei fumatori passivi
- Rapporto sulla prevenzione dei suicidi in Svizzera

Il 5 marzo 2004 il Consiglio federale ha preso atto della Convenzione, firmata il 15 dicembre 2003, fra la Confederazione Svizzera e la Conferenza dei direttori della sanità nell'ambito della Politica nazionale della sanità. Secondo la Convenzione le due Parti devono rimanere in costante contatto al fine di: scambiarsi regolarmente informazioni; individuare tematiche e compiti per i quali vi è interesse a uno sviluppo coordinato; definire i lavori relativi alle basi, ai preparativi e allo sviluppo necessari per ottenere il consenso reciproco; formulare pareri e raccomandazioni comuni alla Confederazione e ai Cantoni; promuovere la reciproca comprensione e fiducia. In futuro si prevedono pertanto due o tre incontri annui fra le due parti. L'Osservatorio della salute continuerà a finanziare la politica sanitaria comune.

Contrariamente a quanto pianificato, nel 2004 il Consiglio federale non ha potuto prendere atto di una strategia per la salute mentale, perché considerando l'armonizzazione dell'orientamento strategico a livello europeo, la stesura di un rapporto a destinazione di Consiglio federale, Parlamento e

Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità può avvenire soltanto dopo la Conferenza dei ministri dell'OMS-Europa sul tema della salute psichica tenutasi a Helsinki nel gennaio 2005.

Il 10 novembre 2004 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione relativa alle disposizioni esecutive sui prodotti chimici, incaricando i competenti dipartimenti di procedere alla valutazione e di sottoporre alla decisione del Consiglio federale i disegni di ordinanza riveduti. Secondo la maggioranza della parti consultate, il progetto era equilibrato e conforme agli obiettivi definiti. Soprattutto l'economia auspica che tutte le ordinanze entrino in vigore quanto prima. Le nuove disposizioni concernono l'esecuzione della nuova legge sui prodotti chimici e della legge sulla protezione dell'ambiente e si prefiggono di proteggere i consumatori, ma anche i lavoratori e l'ambiente. Il 10 novembre 2004 il Consiglio federale ha deciso di far entrare in vigore una delle sei ordinanze già per il 1° gennaio 2005. Questo procedimento si è reso necessario perché la Convenzione di Rotterdam PIC

è entrata in vigore prima del previsto e non poteva essere applicata senza le pertinenti disposizioni esecutive. D'ora in poi le ditte svizzere potranno esportare determinati prodotti chimici pericolosi soltanto nei Paesi che avranno previamente consentito all'importazione. Analogamente, l'importazione di tali prodotti in Svizzera sarà anch'essa assoggettata ad un'autorizzazione preliminare.

Il messaggio concernente la revisione della legge sulle derrate alimentari e il decreto federale sull'adesione della Svizzera alla Convenzione quadro dell'OMS del 21 maggio 2003 sul controllo del tabacco non ha potuto essere approvato nel corso del 2004 a causa della complessità del progetto e perché restano ancora da chiarire questioni giuridiche.

Contrariamente a quanto pianificato, il rapporto sulla protezione dei fumatori passivi (in esecuzione del Po. CET-N 02.3379 Protezione dei fumatori passivi) è stato differito poiché per coerenza è stata data la priorità ad altri compiti (segnatamente la revisione totale dell'ordinanza sul tabacco e il coordinamento delle attività nei Cantoni).

Contrariamente a quanto pianificato, il rapporto sulla prevenzione dei suicidi in Svizzera (in esecuzione del Po. Widmer Hans 02.3251 Prevenzione dei suicidi) non ha potuto essere sottoposto al Consiglio federale nel corso del 2004 poiché si sono rivelati necessari approfonditi chiarimenti giuridici e un maggiore coordinamento.

Il 26 settembre 2004, il Popolo ha accettato la modifica del 3 ottobre 2003 della legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (Indennità di perdita di guadagno in caso di servizio e di maternità). Il Consiglio federale ha adeguato le pertinenti ordinanze in data 24 novembre 2004, fissando al 1° luglio 2005 l'entrata in vigore (indennità di maternità per madri che esercitano un'attività lucrativa e aumento delle indennità per le reclute).

Il 28 novembre 2004 il Popolo ha accettato la legge federale concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali.

2.2 Società, cultura e sport

2.2.1

Obiettivo 14:

- Ulteriore procedura per l'applicazione dell'articolo 69 Cost.
- Istituzione della Fondazione Museo nazionale svizzero e determinazione del mandato di prestazioni 2005–2008
- Messaggio concernente la legge sulle lingue
- Rapporto sull'applicazione dell'articolo 69 Cost. nel campo della formazione musicale
- Rapporto concernente la situazione dei nomadi in Svizzera

Nel 2004, il Consiglio federale non ha preso decisioni in merito agli ulteriori lavori in vista dell'attuazione dell'articolo 69 della Costituzione federale. Il rinvio è dovuto alla situazione precaria delle finanze federali, la quale ha reso necessario un riesame approfondito del progetto peritale sulla promozione della cultura.

Poiché il Parlamento non ha ancora approvato la legge corrispondente, non è stato possibile intraprendere i passi necessari all'istituzione della nuova Fondazione Museo nazionale svizzero. Per lo stesso motivo non è stato fissato il mandato di prestazioni per gli anni 2005–2008.

Con decisione del 28 aprile 2004, il Consiglio federale ha rinunciato ad adottare un messaggio e un disegno di legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche, nella convinzione che la Confederazione dispone già degli strumenti necessari a raggiungere gli obiettivi della Costituzione.

Non è stato possibile emanare nel 2004 il previsto rapporto sull'applicazione dell'articolo 69 Cost. nel campo della formazione musicale (in adempimento della Mo. Bangerter Käthi 99.3528, della Mo. Daniöth Hans 99.3502 Promozione della formazione musicale e del Po. Suter Marc 98.3473 Accademia federale delle arti musive). Sebbene il rapporto sia già ultimato, il Consiglio federale intende adottarlo contemporaneamente all'avvio della procedura di consultazione relativa alla legge sul promoviamento delle culture. Il ritardo è dovuto a queste circostanze.

Non è stato possibile emanare nel 2004 il previsto rapporto concernente la situazione dei nomadi in Svizzera (in esecuzione del Po. CSSS-CN 03.3426 Eliminazione delle discriminazioni nei confronti dei nomadi in Svizzera). Durante i lavori preliminari si è rivelata necessaria una consultazione a livello di Consiglio federale, motivo per cui la procedura ha subito un rallentamento.

3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo

3.1 Relazioni internazionali

3.1.1 Obiettivo 15:

- Messaggio relativo alla ratifica degli Accordi bilaterali II
- Messaggio sull'allargamento ai dieci nuovi Stati membri dell'UE dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone
- Rapporto sul federalismo

Il messaggio sugli Accordi bilaterali II e il messaggio sull'allargamento ai nuovi Stati membri dell'UE dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone è trattato nel capitolo 1 (punto principale 5, Consolidamento e ampliamento dei rapporti bilaterali con l'UE).

Non è stato possibile licenziare nel 2004, come previsto, il rapporto sul federalismo (in esecuzione

del Po. Pfisterer 01.3160 Rapporto sul federalismo. Mantenimento del federalismo mediante diverse opzioni in materia di politica europea), in quanto necessita di una rielaborazione alla luce dei più recenti sviluppi a livello UE (Trattato costituzionale e a livello di rapporti Svizzera-UE (conclusione Accordi bilaterali II).

3.1.2 Obiettivo 16:

- Consultazione relativa alla legge federale sulla concessione di privilegi, immunità e facilità, nonché aiuti finanziari nell'ambito della politica dello Stato ospite
- Messaggio sulla concessione di un prestito alla Fondazione degli immobili per le organizzazioni internazionali
- Campagne volte all'insediamento a Ginevra dei segretariati delle Convenzioni PIC e POP
- Messaggio concernente la revisione della Convenzione dell'ONU sul diritto marittimo
- Messaggio concernente la Convenzione del 1994 sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale aggregato

Non è stato possibile mettere in consultazione la legge sullo Stato ospite. Sul piano dei contenuti, tuttavia, sono state trovate soluzioni a livello amministrativo alla maggior parte dei punti controversi dell'avamprogetto di legge. Non è ancora stato deciso se, assieme alla legge, debba essere messo a disposizione un credito quadro per la politica svizzera dello Stato ospite.

Non è stato possibile adottare nel 2004 il previsto messaggio concernente la concessione di un prestito senza interessi alla Fondazione degli immobili per le organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra in vista della costruzione di un nuovo edificio per l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). In fase di pianificazione del progetto di costruzione si sono verificati ritardi imputabili al

settore dell'OMC. Di conseguenza, l'allestimento della documentazione necessaria alla redazione del messaggio ha subito ritardi.

Dal 20 al 24 settembre 2004 si è tenuta a Ginevra la prima conferenza degli Stati parte alla Convenzione di Rotterdam (Convenzione PIC). Il 30 giugno 2004, il Consiglio federale ha stabilito la composizione della delegazione svizzera, nonché il mandato di negoziazione, e il 10 novembre 2004 ha preso atto del successo della candidatura italo-svizzera in merito alla scelta di Roma e Ginevra quali sedi del Segretariato permanente della Convenzione di Rotterdam.

Gli sforzi intesi a favorire Ginevra quale sede del Segretariato della Convenzione di Stoccolma sono iniziati già nel 2004. La decisione definitiva in

merito all'ubicazione del Segretariato sarà presa in occasione della prima conferenza delle parti contraenti a Punta del Este (Uruguay) nel maggio 2005.

Non è stato possibile emanare nel 2004 il messaggio concernente la revisione della Convenzione dell'ONU sul diritto marittimo in ragione di ritardi nell'esame interno all'Amministrazione.

Non è stato possibile licenziare nel 2004 il previsto messaggio concernente la Convenzione del

1994 sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale aggregato. Per motivi di contenuto e di economia procedurale, l'adesione alla Convenzione deve essere possibilmente coordinata con la ratifica di un protocollo aggiuntivo relativo al miglioramento della Convenzione. Attualmente la Svizzera sta partecipando, nel quadro di un gruppo di lavoro dell'ONU, all'elaborazione di un siffatto protocollo.

3.1.3 Obiettivo 17:

- Messaggio concernente la legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e la CSI e IV credito quadro per la continuazione della cooperazione rafforzata con l'Europa dell'Est e la CSI
- Rapporto sulla politica in materia di diritti dell'uomo 2003–2007
- Proseguimento delle trattative nell'ambito dell'OMC
- Messaggio concernente il Protocollo facoltativo alla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo relativo alla tratta, alla prostituzione e alla pornografia con fanciulli

Il 31 marzo 2004, il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (Stati della CSI compresi), con il quale il Consiglio federale intende iscrivere la base legale per tale collaborazione in una nuova legge federale della durata di dieci anni. L'aiuto ai Paesi dell'Est si era finora basato sul decreto federale del 25 marzo 1995, anch'esso limitato a dieci anni. Il 17 giugno 2004, il Consiglio degli Stati ha deciso l'entrata in materia, sospendendo la deliberazione di dettaglio.

Il 31 marzo 2004, il Consiglio federale ha inoltre adottato il messaggio sulla continuazione della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e la CSI, proponendo un IV credito quadro pari a 800 milioni di franchi per il periodo 2005–2008. Mettendo a disposizione queste risorse intende proseguire il suo sostegno in favore di uno sviluppo pacifico e durevole nell'Europa dell'Est. Lo scopo è favorire la transizione verso sistemi democratici e pluralistici, nonché rafforzare lo sviluppo economico e sociale, fondato sui principi dell'economia di mercato. L'accento è posto sulle quattro tematiche seguenti:

stabilità e governabilità; riforme economico-strutturali ed evoluzione dei salari; infrastrutture e risorse naturali; riforme sociali e nuova povertà. Nel giugno 2004, il Consiglio degli Stati ha deciso di prorogare l'attuale credito quadro e di aumentarne la portata finanziaria. Il Consiglio nazionale ha avallato questa soluzione approvando, il 4 ottobre 2004, un decreto federale sull'aumento del terzo credito quadro di 400 milioni di franchi e prorogandone la durata per gli anni 2005–2006.

La prossimità geografica dell'Europa dell'Est rende particolarmente evidente l'interesse del nostro Paese per processi di transizione pacifici e con esito favorevole. La presenza sul nostro territorio di gruppi, spesso anche assai numerosi, provenienti dall'Europa balcanica (un fenomeno legato perlopiù ai movimenti migratori) e gli interessi in materia di economia esterna derivanti dalla crescita potenziale di questi mercati giustificano ancor più l'impegno svizzero. La Svizzera ha pure interesse a mantenere un ruolo preponderante nel gruppo di voto presso la Banca mondiale, il Fondo monetario

internazionale e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, costituito da diversi Stati partner dell'Est europeo.

Non è stato possibile emanare il rapporto sulla politica in materia di diritti dell'uomo 2003-2007, poiché il suo allestimento ha subito ritardi in ragione di avvicendamenti a livello di personale.

L'accordo raggiunto a Ginevra il 1° agosto 2004 in occasione della riunione del Consiglio generale fra i 147 membri dell'OMC sulle tematiche da sottoporre a negoziato ha reso possibile la ripresa delle trattative sul programma di sviluppo di Doha nei settori accesso al mercato dei prodotti agricoli e non agricoli, servizi e altri temi, nonché avviare le trattative sull'agevolazione degli scambi commerciali. L'accordo tiene inoltre conto anche degli interessi dei Paesi in sviluppo. È stato infine possibile elaborare le basi necessarie alla successiva fase di negoziati che interesserà le modalità di dettaglio.

Gli ambiti ai quali la Svizzera è particolarmente interessata, ossia l'accesso ai mercati per i prodotti industriali, i «temi di Singapore» o la protezione delle denominazioni di origine geografica, non sono stati trascurati nelle trattative di luglio. L'accordo quadro nel settore dell'agricoltura comporta ulteriori passi in direzione della liberalizzazione, tenendo conto però nel contempo di parte delle esigenze specifiche dell'agricoltura svizzera. La «Green Box», lo strumento più importante negli aspetti non attinenti al commercio (aspetti di un'agricoltura

multifunzionale o «Non Trade Concerns»), non è stata messa in discussione. In linea di principio, non sussiste dunque alcuna contraddizione con la promozione delle prestazioni multifunzionali in agricoltura di cui nell'articolo 104 della Costituzione federale.

Dal punto di vista della Svizzera è inoltre positivo che siano state inserite agevolazioni al commercio nel programma negoziale del ciclo di Doha. Questo risponde a un'esigenza importante dell'economia. Si deplora per contro che gli altri tre temi di Singapore (commercio e investimenti, commercio e concorrenza, trasparenza degli appalti pubblici) non figureranno tra gli oggetti dei negoziati.

Grazie alla sua funzione di coordinamento nel gruppo dei dieci Paesi importatori netti di prodotti agricoli, la Svizzera ha svolto un ruolo centrale nell'elaborazione del compromesso negoziale. Non è stato necessario adeguare, in ragione del ruolo della Svizzera, il mandato negoziale che il Consiglio federale aveva affidato il 27 agosto 2003 per il quinto vertice ministeriale dell'OMC, svoltosi dal 10 al 14 settembre 2003 a Cancun.

L'esame interno all'Amministrazione del messaggio concernente il Protocollo facoltativo alla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo relativo alla tratta, alla prostituzione e alla pornografia con fanciulli ha richiesto più tempo del previsto. Non è dunque stato possibile adottare il messaggio nel 2004.

3.2 Migrazioni

3.2.1 → Proposte di aggiunta e di modifica concernenti la revisione parziale della legge sull'asilo

Nel corso dei dibattiti parlamentari relativi alla revisione parziale della legge sull'asilo, il Consiglio federale ha deciso, il 25 agosto 2004, di sottoporre alla seconda Camera proposte di aggiunta e di modifica (cfr. Rapporto del Consiglio federale sui temi essenziali della gestione amministrativa, Parte DFGP, punto 2.4).

Il 26 settembre 2004, Popolo e Cantoni hanno respinto il decreto federale del 3 ottobre 2003 sulla naturalizzazione ordinaria e la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri della seconda generazione.

Il 26 settembre 2004, Popolo e Cantoni hanno respinto il decreto federale del 3 ottobre 2003 sull'acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri della terza generazione.

3.3 Sicurezza

3.3.1 Obiettivo 18:

- Messaggio concernente la ratifica della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione
 - Procedura di consultazione relativa alla Convenzione dell'ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e ai protocolli aggiuntivi contro la tratta e il traffico di esseri umani
 - Messaggio sull'emendamento della Convenzione europea per la repressione del terrorismo
 - Messaggio concernente la ratifica di un trattato sulla cooperazione con EUROPOL
 - Messaggio concernente il trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Brasile
 - Messaggio relativo a una convenzione di cooperazione di polizia con la Slovenia e la Repubblica Ceca
 - Messaggio sulla cooperazione in materia di polizia con la Francia
 - Messaggio sulla sorveglianza dell'ambasciata di Svizzera ad Algeri
-

Il 10 novembre 2004, il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e del relativo Protocollo aggiuntivo, nonché i necessari adeguamenti del Codice penale e della legge federale contro la concorrenza sleale. Convenzione e Protocollo aggiuntivo costituiscono una seconda, avanzata tappa nella lotta contro la corruzione a livello internazionale, finalizzata ad armonizzare le disposizioni penali negli Stati membri e a rafforzare la cooperazione internazionale. Il nucleo della Convenzione è costituito dalle fattispecie che devono essere oggetto di repressione penale da parte degli Stati membri. Si tratta in particolare della corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali nazionali ed esteri, come pure di funzionari di organizzazioni internazionali e di agen-

ti delle corti di giustizia internazionali. Vanno inoltre puniti altri reati legati alla corruzione, quali il riciclaggio di proventi della corruzione. Il Protocollo aggiuntivo prevede pure la fattispecie penale della corruzione di giurati e arbitri chiamati a dirimere le controversie giuridiche. Poiché il diritto penale svizzero è stato riveduto nel 2000, la legislazione svizzera in vigore soddisfa già molte delle esigenze poste dalla Convenzione e dal protocollo e, sotto certi aspetti si spinge perfino oltre. Una delle lacune che dev'essere colmata concerne la corruzione nel settore privato, che nella legge federale contro la concorrenza sleale è trattata soltanto in modo frammentario.

Il 15 dicembre 2003, il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla Convenzione dell'ONU contro la criminalità organiz-

zata transnazionale e ai protocolli aggiuntivi contro la tratta e il traffico di esseri umani, conclusasi il 31 marzo 2004. L'adesione alla Convenzione comporta una revisione della norma penale contro il traffico di esseri umani, revisione che verrà sottoposta al Parlamento assieme al messaggio concernente l'adesione della Svizzera al Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti del fanciullo. Dopo l'adozione di questo oggetto, il Consiglio federale licenzierà il messaggio concernente l'approvazione della Convenzione dell'ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e dei suoi Protocolli aggiuntivi contro la tratta e il traffico di esseri umani. La Convenzione ha lo scopo di rafforzare la lotta alla criminalità organizzata a livello globale. Essa stabilisce inoltre uno standard minimo impegnando in particolare le parti a sanzionare gli atti della criminalità organizzata, compresi la corruzione e il riciclaggio di denaro, e a cooperare in questo senso a livello internazionale. I due Protocolli aggiuntivi concernono la tratta e il traffico organizzati di esseri umani.

Contrariamente a quanto programmato, non è stato possibile emanare nel 2004 il messaggio sull'emendamento della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, poiché i lavori di conclusione hanno subito ritardi.

I negoziati veri e propri concernenti la ratifica di un trattato sulla cooperazione con Europol si sono conclusi già il 18 settembre 2001 e il Consiglio federale ha approvato l'Accordo il 10 aprile 2002. Poiché il Consiglio dei Ministri della giustizia e degli interni dell'UE vincolava l'Accordo ai negoziati relativi agli Accordi bilaterali II, l'approvazione dell'Accordo da parte UE è stata rinviata di oltre due anni. L'Accordo è stato approvato soltanto il 19 luglio 2004 e firmato il 24 settembre 2004, motivo per cui non è stato possibile adottare il messaggio nell'anno in esame.

Non è stato possibile adottare nel 2004 il previsto messaggio concernente il trattato di assistenza

giudiziaria in materia penale con il Brasile. L'oggetto è stato rinviato a favore di altri progetti più urgenti.

Non è stato possibile adottare un messaggio relativo a un accordo con la Slovenia e la Repubblica Ceca sulla cooperazione di polizia nella lotta alla criminalità perché i negoziati con la Repubblica Ceca non si sono conclusi secondo il calendario previsto. In ragione di una ristrutturazione amministrativa avvenuta in detta Repubblica, si è reso necessario ripetere determinate procedure di consultazione interne all'Amministrazione e suddividere il dossier citato. L'Accordo con la Slovenia è stato firmato il 27 luglio 2004. Il 27 ottobre 2004 il Consiglio federale ha deciso di firmare l'Accordo con la Repubblica Ceca. La firma non ha ancora avuto luogo.

Allo stesso modo, non è stato adottato il messaggio sulla cooperazione in materia di polizia con la Francia. I negoziati con la Francia non sono ancora stati avviati, sebbene a metà 2004 sia stato trasmesso alle autorità francesi un progetto di accordo quale base negoziale.

Si rinuncia a elaborare il messaggio sulla sorveglianza dell'ambasciata di Svizzera ad Algeri annunciato nel programma di legislatura (cfr. allegato 3, sezione 3.2). La situazione dal profilo della sicurezza ad Algeri è migliorata a tal punto che, dal 1° gennaio 2004, è ormai necessaria soltanto una protezione degli edifici e non più una protezione delle persone. Questo servizio è garantito da personale della sicurezza locale, diretto da un collaboratore svizzero. Il mandato del Corpo della guardia della fortificazioni si è concluso il 31 dicembre 2003 d'intesa reciproca tra il DFAE e il DDPS. Per questo motivo si è rinunciato di chiedere al Consiglio federale una proroga del mandato di sorveglianza dell'ambasciata. Si è dunque pure reso superfluo elaborare un messaggio concernente il servizio d'appoggio all'estero (art. 70 cpv. 2 legge militare).

3.3.2 Obiettivo 19:

- Messaggio relativo alla revisione totale della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati
- Messaggio concernente la legge federale che istituisce provvedimenti contro il razzismo, la tifoseria violenta (hooliganismo) e la propaganda violenta
- Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulle armi
- Messaggio concernente il Codice svizzero di procedura penale
- Quarto rapporto USIS
- Procedura di consultazione relativa alla legge federale sull'impiego della coercizione nell'ambito del diritto degli stranieri e dei trasporti di persone su mandato delle autorità federali

Il Consiglio federale non ha potuto adottare nel 2004 il messaggio relativo alla revisione totale della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati in quanto la sua elaborazione ha richiesto più tempo del previsto. In luogo delle nuove indennità a favore dei Cantoni proposte dalla Commissione di esperti, occorre formulare un'altra soluzione attuabile per la compensazione dei costi tra i Cantoni. A tal fine, è stata consultata la Conferenza svizzera degli Uffici di collegamento LAV. La struttura della legge, come pure la definizione e la delimitazione reciproca delle prestazioni di aiuto alle vittime di reati, sono state radicalmente rielaborate. Nella procedura penale militare, inoltre, il rinvio generale alla legge sull'aiuto alle vittime di reati è stato sostituito con singole disposizioni adeguate alle peculiarità di questa procedura.

Il 22 dicembre 2004 il Consiglio federale ha preso atto dell'esito della consultazione relativa all'avamprogetto di legge federale che istituisce provvedimenti contro il razzismo, la tifoseria violenta (hooliganismo) e la propaganda violenta e ha deciso gli ulteriori passi. Il Consiglio federale, attenendosi alle disposizioni fondamentali dell'avamprogetto, ha deciso di rivedere in due fasi la legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), al fine di garantire che gli obiettivi distinti della revisione possano essere conservati. La prima revisione (LMSI I) sarà finalizzata a migliorare i provvedimenti contro la propaganda violenta e la violenza in occasione di eventi sportivi. Tra le altre cose, la legge prevedrà una disposi-

zione contro la propaganda violenta e una base legale per l'istituzione di una banca dati nazionale sulla tifoseria violenta. Gli ulteriori provvedimenti verranno posti in consultazione l'anno prossimo e in seguito integrati nel progetto di legge. La seconda revisione (LMSI II) ha lo scopo di rafforzare la sicurezza interna mediante miglioramenti nel settore della protezione preventiva dello Stato, in particolare nella lotta contro il terrorismo. Anche qui, il Consiglio federale intende avviare la procedura di consultazione l'anno prossimo. In occasione di una ulteriore revisione del Codice penale occorrerà introdurre una disposizione supplementare in materia di lotta contro il razzismo, ossia vietare gli emblemi razzisti.

Contrariamente a quanto previsto, il Consiglio federale non ha potuto adottare nel 2004 il messaggio concernente una legge federale che istituisce provvedimenti contro il razzismo, la tifoseria violenta e la propaganda violenta in ragione dei risultati della procedura di consultazione, i quali hanno reso necessario un riesame più radicale dei passi ulteriori che ha richiesto più tempo del previsto.

Nel giugno 2004 il DFGP ha deciso di sospendere fino a nuovo avviso la revisione della legge sulle armi e di attendere la conclusione dei trattati nell'ambito degli Accordi bilaterali II. In base a siffatti trattati, la legislazione sulle armi dovrà essere adeguata conformemente alla direttiva dell'Accordo di Schengen (direttiva CE 91/477). Gli adeguamenti concernono anche parti della revisione della legge sulle armi, nella sua versione iniziale. La loro

portata e il loro contenuto dipendono dunque dalla ratifica dell'Accordo di Schengen.

Contrariamente a quanto pianificato, non è stato possibile adottare nel 2004 il messaggio concernente il Codice svizzero di procedura penale, perché i lavori conclusivi si sono rivelati più complessi del previsto.

Il capitolo 1 (punto principale 6, Adeguamento delle strutture di sicurezza politica) rende conto del quarto rapporto relativo al progetto USIS.

Il 24 novembre 2004, il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa a un avamprogetto di legge federale sull'impiego della coercizione nell'ambito del diritto degli stranieri e dei trasporti di persone su mandato delle autorità federali (legge sull'impiego della coercizione). Tale legge è intesa a disciplinare in modo chiaro e unitario l'impiego della coercizione di polizia nel caso di rinvii di cittadini stranieri. Nel 2002, in seguito ad alcuni incidenti accaduti in occasione di rinvii forzati, la Conferenza

dei direttori cantonali di giustizia e polizia ha emanato, a titolo di misure d'urgenza, delle raccomandazioni destinate agli organi d'esecuzione, chiedendo al Dipartimento di preparare una normativa federale in materia. I disciplinamenti proposti dal Consiglio federale si applicheranno d'ora in poi ai trasporti coatti di detenuti su mandato di autorità federali sia all'interno del Paese sia verso l'estero. Il disegno di legge intende garantire che un eventuale impiego della coercizione di polizia sia proporzionato, ossia adeguato alle circostanze, e rispetti nella misura del possibile l'integrità delle persone interessate. Il disegno menziona i mezzi ausiliari e le armi ammessi o vietati.

L'8 febbraio 2004, Popolo e Cantoni hanno accettato l'iniziativa popolare federale del 3 maggio 2000 «Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia».

Allegato 1

Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2004 Bilancio a fine 2004

Obiettivo 2004-1	<ul style="list-style-type: none">→ Decisione in merito all'articolo costituzionale sulle scuole universitarie→ Procedura di consultazione relativa alla legge sull'aiuto alle università→ Priorità al credito quadro ERT 2004-2007→ Procedura di consultazione relativa all'articolo costituzionale e alla legge federale sulla ricerca su esseri umani	<i>Non realizzato</i>
Obiettivo 2004-2	<ul style="list-style-type: none">→ Procedura di consultazione relativa alla legge federale sul mercato interno→ Seguito dei lavori relativi alla legge federale sulla vigilanza del mercato finanziario→ Revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori→ Procedura di consultazione relativa alla revisione parziale dei diritti reali immobiliari e del diritto del registro fondiario	<i>Ampiamente realizzato</i>
Obiettivo 2004-3	<ul style="list-style-type: none">→ Legge federale sulla trasparenza delle indennità e delle partecipazioni dei membri dei consigli di amministrazione e della direzione→ Procedura di consultazione relativa alla revisione del diritto azionario→ Revisione totale della legge sulle lotterie	<i>Non realizzato</i>
Obiettivo 2004-4	<ul style="list-style-type: none">→ Progetto di piano finanziario di legislatura 2005-2007 conforme al freno all'indebitamento→ Riforma dell'imposizione delle imprese II	<i>Ampiamente realizzato</i>
Obiettivo 2004-5	<ul style="list-style-type: none">→ Revisione parziale della legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione→ Procedura di consultazione relativa all'introduzione del primato dei contributi nella previdenza per la vecchiaia del personale della Confederazione	<i>Parzialmente realizzato</i>
Obiettivo 2004-6	<ul style="list-style-type: none">→ Procedura di consultazione relativa alla revisione della legge sulle foreste→ Strategia della Confederazione in materia di protezione dell'aria→ Ratifica del Protocollo sull'acqua e sulla salute alla Convenzione dell'ECE/ONU	<i>Non realizzato</i>
Obiettivo 2004-7	<ul style="list-style-type: none">→ Raccordo della Svizzera occidentale e orientale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità→ Riforma delle ferrovie 2→ Credito per l'ottimizzazione del tracciato NFTA nel Cantone di Uri→ Rapporto sulla politica in materia di trasporto aereo	<i>Ampiamente realizzato</i>

- Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica
- Raccomandazioni per una politica di sicurezza del trasporto aereo svizzero

Obiettivo 2004-8 → Procedure di consultazione relative all'ordinanza sull'energia nucleare e alla revisione della legge sulla responsabilità civile in materia nucleare *Parzialmente realizzato*

→ Procedure di consultazione relative alla revisione della legge sull'energia e alla revisione dell'ordinanza sull'energia

Obiettivo 2004-9 → Programma pluriennale della statistica 2003-2007 *Parzialmente realizzato*

→ Procedura ulteriore per la creazione del sistema di identificazione valido per i registri degli abitanti e per quelli delle assicurazioni sociali

→ Legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone

→ Decisioni preliminari relative al censimento 2010

→ Revisioni parziali del Codice delle obbligazioni e della legge federale contro la concorrenza sleale (protezione dei consumatori)

Obiettivo 2004-10 → Procedura di consultazione relativa al secondo messaggio NPC *Ampiamente realizzato*

→ Modifica della legislazione federale in materia di diritti politici

→ Disciplinamento legale della procedura di consultazione

→ Seguito dei lavori nell'ambito della revisione del diritto tutorio e della legge federale sulla procedura dinanzi all'autorità di protezione degli adulti e dei minori

Obiettivo 2004-11 → Procedura di consultazione relativa alla nuova politica regionale *Realizzato*

Obiettivo 2004-12 → Procedura di consultazione relativa alle disposizioni di applicazione dell'11ª revisione dell'AVS, della 1ª revisione della LPP e della 2ª revisione della LAMal *Parzialmente realizzato*

→ Procedura di consultazione relativa alla 12ª revisione dell'AVS

→ Ottimizzazione della sorveglianza nella previdenza professionale

→ 5ª revisione della legge federale sull'Al

→ Procedura di consultazione relativa alla 3ª revisione della LAMal

→ Futuro dell'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI)

→ Modifica della legge sull'assicurazione militare (LAM) e della legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Obiettivo 2004-13 → Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito della Politica nazionale della sanità *Parzialmente realizzato*

→ Strategia in materia di salute psichica

→ Seguito dei lavori nell'ambito delle disposizioni esecutive sui prodotti chimici

Obiettivo 2004–14	<ul style="list-style-type: none"> → Procedura di consultazione relativa all’attuazione dell’articolo 69 della Costituzione federale (articolo sulla cultura) e alla revisione della legge sulla Fondazione Pro Helvetia → Istituzione della Fondazione Museo nazionale svizzero e determinazione del mandato di prestazioni 2005–2008 → Legge sulle lingue 	<i>Non realizzato</i>
Obiettivo 2004–15	<ul style="list-style-type: none"> → Avvio della procedura di approvazione degli Accordi bilaterali II e dell’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri dell’UE 	<i>Realizzato</i>
Obiettivo 2004–16	<ul style="list-style-type: none"> → Procedura di consultazione relativa alla legge federale sulla concessione di privilegi, immunità e facilitazioni nonché di aiuti finanziari nell’ambito della politica dello Stato ospite (legge sullo Stato ospite) → Concessione di un prestito alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali → Campagne volte all’insediamento a Ginevra dei segretariati delle convenzioni PIC e POP 	<i>Non realizzato</i>
Obiettivo 2004–17	<ul style="list-style-type: none"> → Legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est e la CSI e IV credito quadro per la continuazione della cooperazione rafforzata con l’Europa dell’Est e la CSI → Rapporto sulla politica in materia di diritti dell’uomo 2003–2007 → Proseguimento delle trattative nell’ambito dell’OMC 	<i>Parzialmente realizzato</i>
Obiettivo 2004–18	<ul style="list-style-type: none"> → Ratifica della Convenzione in materia di diritto penale del Consiglio d’Europa contro la corruzione → Procedura di consultazione relativa alla Convenzione dell’ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e ai protocolli addizionali contro la tratta e il traffico di esseri umani → Modifica della Convenzione europea sulla lotta contro il terrorismo → Ratifica di un trattato sulla cooperazione con EUROPOL 	<i>Parzialmente realizzato</i>
Obiettivo 2004–19	<ul style="list-style-type: none"> → Revisione totale della legge concernente l’aiuto alle vittime di reati → Legge federale che istituisce provvedimenti contro il razzismo, la tifoseria violenta (hooliganismo) e la propaganda violenta → Revisione parziale della legge sulle armi → Codice svizzero di procedura penale → Quarto rapporto USIS 	<i>Parzialmente realizzato</i>

Allegato 2

Programma di legislatura 2003–2007

Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2004 (per punti essenziali)

Stato d'attuazione a fine 2004

1 Accrescere il benessere e garantire lo sviluppo sostenibile

1.1 Ricerca e formazione	Previsto	Approvato
Messaggio concernente la legge federale sulle professioni mediche universitarie (LPMed)	1 ^o semestre 2004	3.12.2004
Rapporto sulla rivalutazione delle professioni sanitarie (in adempimento del Po. CSS-S 02.3211 Rivalutazione delle professioni sanitarie)	1 ^o semestre 2004	30.6.2004
Rapporto sulle possibilità di una formazione continua orientata alla domanda (in adempimento del Po. della CSEC-N 00.3605 Perfezionamento in base all'evolversi della domanda)	1 ^o semestre 2004	–
Rapporto del Consiglio federale sull'opportunità di una legge sulle professioni dell'architettura (in adempimento del Po. CET-S 01.3208 Regolamentazione della libera circolazione degli architetti)	–	24.11.2004

1.2 Economia	Previsto	Approvato
Messaggio concernente la legge federale sugli averi non rivendicati	1 ^o semestre 2004	17.11.2004: sospeso
Messaggio concernente la legge federale sulla vigilanza sui mercati finanziari	2 ^o semestre 2004	–
Messaggio concernente la legge federale sulla trasparenza delle indennità e delle partecipazioni dei membri dei consigli di amministrazione e della direzione (nuovo: Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni [Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione])	1 ^o semestre 2004	23.6.2004
Messaggio per la revisione della legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate	2 ^o semestre 2004	18.5.2004: sospeso
Messaggio concernente la revisione della legge sul lavoro (abbassamento dell'età protetta di 20 o 19 anni a 18 anni)	1 ^o semestre 2004	17.11.2004
Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per una protezione degli animali al passo con i tempi (Sì alla protezione degli animali!)»	1 ^o semestre 2004	7.6.2004

Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori	1 ^o semestre 2004	–
Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla protezione delle novità vegetali (nuovo: Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione internazionale riveduta per la protezione delle novità vegetali e la modifica della legge federale sulla protezione delle novità vegetali)	1 ^o semestre 2004	23.6.2004
Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche»	2 ^o semestre 2004	18.8.2004
Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori	–	23.6.2004
Messaggio concernente la modifica delle disposizioni relative all'assistenza amministrativa internazionale nella legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (nuovo: Messaggio sulla revisione della disposizione relativa all'assistenza amministrativa della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari)	–	10.11.2004
Messaggio sul proseguimento del programma «RéusSite: Suisse» e decreto federale sul suo finanziamento negli anni 2006–2009 (nuovo: Messaggio sulla legge federale per il promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera)	–	17.11.2004
Messaggio concernente la modifica della legge federale sul mercato interno	–	24.11.2004
Rapporto sulla ripartizione del benessere in Svizzera (in adempimento del Po. Fehr Jacqueline 01.3246 Ripartizione del benessere in Svizzera)	–	7.6.2004

1.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione

	<i>Previsto</i>	<i>Approvato</i>
Messaggio concernente un programma di sgravio	2 ^o semestre 2004	22.12.2004
Messaggio concernente una panoramica sui problemi delle casse pensioni della Confederazione e delle imprese vicine alla Confederazione (nuovo: Messaggio a sostegno di una modifica della legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione (misure urgenti))	2 ^o semestre 2004	24.9.2004
Messaggio sulla riforma II dell'imposizione delle imprese	2 ^o semestre 2004	–
Messaggio concernente una legge sull'imposizione della birra	2 ^o semestre 2004	–
Messaggio sull'imposizione delle partecipazioni di dipendenti (nuovo: Messaggio concernente la legge federale sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori)	1 ^o semestre 2004	17.11.2004
Messaggio concernente la semplificazione del recupero d'imposta in caso di successione e l'introduzione della denuncia spontanea esente da pena	2 ^o semestre 2004	–

Messaggio concernente il proseguimento dell'armonizzazione fiscale formale	2 ^o semestre 2004	–
Messaggio concernente le modalità di conteggio nell'IVA	2 ^o semestre 2004	–
Messaggio concernente la legge federale sulle finanze della Confederazione (nuovo: Messaggio concernente la revisione totale della legge federale sulle finanze della Confederazione)	1 ^o semestre 2004	24.11.2004
Rapporto concernente la semplificazione e il miglioramento del sistema dell'IVA (in adempimento del Po. Raggenbass Hansueli 03.3087 Imposta sul valore aggiunto. Valutazione)	2 ^o semestre 2004	–
Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; compensazione della progressione a freddo nell'ambito della riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie secondo il pacchetto fiscale)	–	8.3.2004
Messaggio concernente la modifica della legge federale sulle tasse di bollo	–	18.8.2004
Rapporto sull'introduzione dell'imposizione individuale nella Confederazione e nei Cantoni (in adempimento del Po. Lauri 02.3549 Imposizione individuale. Rapporto)	–	3.12.2004
Meno burocrazia nella fiscalità: rapporto (in adempimento del Po. del gruppo PPD 03.3313 Meno burocrazia nella fiscalità)	–	20.10.2004

1.4 Ambiente e infrastruttura

	Previsto	Approvato
Messaggio concernente un credito per l'ottimizzazione del tracciato della NFTA nel Cantone di Uri (variante dorsale lunga chiusa), la verifica dei tracciati di successiva realizzazione e il finanziamento della garanzia dei tracciati (NFTA 2) (nuovo: Messaggio concernente l'analisi delle capacità degli assi nord-sud della rete ferroviaria svizzera e la garanzia dei tracciati per le tratte rinviate della NFTA)	1 ^o semestre 2004	8.9.2004
Messaggio concernente il raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità	1 ^o semestre 2004	26.5.2004
Messaggio sulla riforma delle ferrovie 2	2 ^o semestre 2004	–
Messaggio concernente la legge federale sulle funivie (nuovo: Messaggio concernente la legge federale sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone [Legge sui trasporti a fune])	2 ^o semestre 2004	22.12.2004
Messaggio concernente una legge federale relativa alla vigilanza sulla sicurezza tecnica	2 ^o semestre 2004	–
Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio	1 ^o semestre 2004	–

Messaggio per la ratifica del Protocollo del 30 novembre 1999 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico (Protocollo di Göteborg)	1 ^o semestre 2004	18.5.2004
Messaggio per la ratifica del Protocollo sull'acqua e sulla salute alla Convenzione dell'ECE/ONU del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali	1 ^o semestre 2004	10.11.2004
Rapporto sulla politica della Confederazione in materia di trasporti aeree	2 ^o semestre 2004	10.12.2004
Messaggio concernente modifiche nel finanziamento dei progetti FTP	–	8.9.2004
Messaggio relativo alla legge federale concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole e alla legge federale sull'approvvigionamento elettrico	–	3.12.2004
Secondo rapporto sul trasferimento del traffico merci (rapporto sul trasferimento del traffico merci 2004)	–	24.11.2004
Rapporto concernente i costi supplementari relativi al credito aggiuntivo e la liberazione parziale dei fondi bloccati della seconda fase della NFTA 1	–	7.4.2004
Rapporto del Consiglio federale «Il servizio universale nelle infrastrutture (servizio pubblico)» (in adempimento della Mo. Commissione 00.016-N 00.3215 Avvenire del servizio pubblico)	–	23.6.2004
Rapporto del Consiglio federale concernente l'attuazione dell'esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) e le procedure di autorizzazione (in adempimento del Po. CAG-N 01.3266 Rapporto sull'esecuzione dell'esame d'impatto ambientale [EIA] e delle procedure d'autorizzazione)	–	18.2.2004

1.5 Società dell'informazione, statistica e media

	Previsto	Approvato
Messaggio concernente la legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone	2 ^o semestre 2004	–
Messaggio concernente la revisione parziale del Codice delle obbligazioni (CO) e della legge federale contro la concorrenza sleale (protezione dei consumatori)	2 ^o semestre 2004	–
Rapporto sul Programma pluriennale della statistica federale 2003–2007	1 ^o semestre 2004	24.3.2004

1.6 Istituzioni dello Stato

	Previsto	Approvato
Messaggio concernente una modifica della legge federale sui diritti politici (introduzione dell'iniziativa popolare generale)	2 ^o semestre 2004	–
Messaggio concernente il nuovo disciplinamento della procedura di consultazione (nuovo: Messaggio concernente la legge federale sulla procedura di consultazione)	1 ^o semestre 2004	21.1.2004
Rapporto sul programma di legislatura 2003–2007	1 ^o semestre 2004	25.2.2004
Rapporto «Indicatori quali criteri di conduzione strategica della politica» (in adempimento della Mo. Commissione 00.016-N 00.3225 Elaborazione di un sistema di indicatori quale strumento di gestione, trasmessa sotto forma di postulato)	1 ^o semestre 2004	25.2.2004
Messaggio concernente l'istituzione del Tribunale amministrativo federale	–	25.8.2004
Messaggio concernente la modifica della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (approvazione di atti normativi cantonali, informazione sui trattati intercantionali o conclusi dai Cantoni con l'estero)	–	3.12.2004
Messaggio concernente la legge federale sullo statuto di Berna quale capitale federale	–	27.10.2004: rinuncia

1.7 Organizzazione del territorio

	Previsto	Approvato
Messaggio concernente il nuovo finanziamento di Svizzera Turismo (nuovo: Messaggio concernente la concessione di un aiuto finanziario a Svizzera Turismo per gli anni 2005–2009)	2 ^o semestre 2004	12.3.2004

2 Rispondere alle sfide poste dall'evoluzione demografica

2.1 Sicurezza sociale e sanità	Previsto	Approvato
Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (futuro dell'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni, SUVA)	1 ^o semestre 2004	–
Messaggio concernente la 5 ^a revisione della legge federale sull'assicurazione contro l'invalidità (LAINF)	2 ^o semestre 2004	–
Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Più giusti assegni per i figli!»	1 ^o semestre 2004	18.2.2004
Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della legge sull'assicurazione militare (LAM) (nuovo: Messaggio relativo alla legge federale sul trasferimento della gestione dell'assicurazione militare all'INSAI)	1 ^o semestre 2004	12.5.2004
Messaggio concernente la revisione della legge sulle derrate alimentari e il decreto federale sull'adesione della Svizzera alla Convenzione quadro dell'OMS del 21 maggio 2003 sul controllo del tabacco	2 ^o semestre 2004	–
Messaggio concernente sgravi amministrativi nell'AVS e nell'assicurazione contro gli infortuni (AINF)	1 ^o semestre 2004	3.12.2004: rinuncia
Rapporto sul miglioramento della pianificazione ospedaliera intercantonale (in adempimento del Po. CdG-S 02.3175 Rafforzamento della pianificazione ospedaliera intercantonale)	2 ^o semestre 2004	–
Rapporto concernente una strategia nazionale per la salute psichica (in adempimento del Po. CSSS-N 03.3010 Rapporto su una strategia nazionale in materia di salute psichica)	2 ^o semestre 2004	–
Rapporto sulla prevenzione del suicidio in Svizzera (in adempimento del Po. Widmer Hans 02.3251 Prevenzione del suicidio)	2 ^o semestre 2004	–
Rapporto sulla protezione dei fumatori passivi (in adempimento del Po. CET-N 02.3379 Protezione dei fumatori passivi)	2 ^o semestre 2004	–
Rapporto sulla situazione delle famiglie (nuovo: Rapporto sulle famiglie 2004: Esigenze strutturali di una politica familiare adeguata ai bisogni) (in adempimento della raccomandazione Stadler 00.3662 Politica familiare in Svizzera)	1 ^o semestre 2004	1.9.2004
Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (Strategia e temi urgenti)	–	26.5.2004
Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (Libertà di contrarre)	–	26.5.2004

Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (Riduzione dei premi) e il decreto federale sui sussidi federali nell'assicurazione malattie	–	26.5.2004
Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (Partecipazione ai costi)	–	26.5.2004
Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Finanziamento ospedaliero)	–	15.9.2004
Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (Managed Care)	–	15.9.2004
Messaggio relativo alla legge federale che proroga il decreto federale concernente il controllo degli espanti	–	10.11.2004

2.2 Società, cultura e sport

	<i>Previsto</i>	<i>Approvato</i>
Messaggio concernente una legge sulle lingue	1 ^o semestre 2004	28.4.2004: rinuncia
Rapporto sull'applicazione dell'articolo 69 Cost. nel campo della formazione musicale (in adempimento della Mo. Bangerter Käthi 99.3528, Mo. Daniöth Hans 99.3502 Promozione della formazione musicale e Po. Suter Marc 98.3473 Accademia federale delle arti musive)	2 ^o semestre 2004	–
Rapporto sul volontariato (in adempimento del Po. Commissione 00.016-N Volontariato)	1 ^o semestre 2004	27.10.2004
Rapporto sulla situazione dei nomadi in Svizzera (in risposta al Po. CSSS-N 03.3426 Eliminare le discriminazioni nei confronti dei nomadi in Svizzera)	2 ^o semestre 2004	–
Rapporto del Consiglio federale sui limiti d'età sul piano cantonale e comunale per i membri dell'esecutivo e del legislativo (in adempimento della Mo. trasformata in Po. Egerszegi-Obrist 02.3413 Discriminazione degli anziani. Presentazione di un rapporto)	–	21.4.2004
Rapporto sulla lotta al doping in Svizzera (in adempimento del Po. CSSS-N 02.3209 Lotta contro il doping)	–	1.10.2004

3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo

3.1 Relazioni internazionali

	<i>Previsto</i>	<i>Approvato</i>
Messaggio sull'estensione ai dieci nuovi Stati membri dell'UE dell'Accordo CH-UE sulla libera circolazione delle persone (nuovo: Messaggio concernente l'approvazione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la Comunità europea)	<i>1^o semestre 2004</i>	<i>1.10.2004</i>
Messaggi(o) sui nuovi accordi bilaterali conclusi con l'UE (Bilaterali II) (nuovo: Messaggio concernente l'approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l'Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi [«Accordi bilaterali II»])	<i>2^o semestre 2004</i>	<i>1.10.2004</i>
Messaggio concernente la legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e la CSI	<i>1^o semestre 2004</i>	<i>31.3.2004</i>
Messaggio sulla continuazione della cooperazione rafforzata con gli Stati dell'Europa dell'Est e la CSI	<i>1^o semestre 2004</i>	<i>31.3.2004</i>
Messaggio concernente la concessione di un prestito senza interessi alla Fondazione degli immobili per le organizzazioni internazionali (FIPOI) in vista della costruzione di una nuova ala per l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) a Ginevra	<i>2^o semestre 2004</i>	–
Messaggio sull'adesione della Svizzera all'International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) (nuovo: Messaggio concernente l'adesione della Svizzera all'Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale [International IDEA])	<i>1^o semestre 2004</i>	<i>26.5.2004</i>
Messaggio concernente la Convenzione del 1994 sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale aggregato	<i>2^o semestre 2004</i>	–
Messaggio concernente il Protocollo facoltativo alla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo relativo alla tratta, alla prostituzione e alla pornografia con fanciulli	<i>2^o semestre 2004</i>	–
Messaggio per la ratifica della Convenzione dell'ONU sul diritto marittimo	<i>2^o semestre 2004</i>	–
Messaggio concernente la revisione della garanzia dei rischi delle esportazioni (nuovo: Messaggio relativo alla legge federale concernente l'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni)	<i>1^o semestre 2004</i>	<i>24.9.2004</i>

Rapporto sul federalismo (in adempimento del Po. Pfisterer 01.3160 Rapporto sul federalismo. Mantenimento del federalismo mediante diverse opzioni in materia di politica europea)	1 ^o semestre 2004	–
Rapporto sulla politica in materia di diritti dell'uomo 2003–2007 (in adempimento del Po. CPE-N 00.3414 Rapporto periodico sulla politica della Svizzera in materia di diritti dell'uomo)	2 ^o semestre 2004	–
Messaggio concernente la legge federale sulla revisione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone	–	1.10.2004

3.2 Sicurezza

	<i>Previsto</i>	<i>Approvato</i>
Messaggio per la ratifica della Convenzione in materia di diritto penale del Consiglio d'Europa contro la corruzione (nuovo: Messaggio concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e del relativo Protocollo aggiuntivo [Modifica del Codice penale e della legge federale contro la concorrenza sleale])	1 ^o semestre 2004	10.11.2004
Messaggio concernente un emendamento della Convenzione europea sulla lotta contro il terrorismo	2 ^o semestre 2004	–
Messaggio concernente il trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con le Filippine (nuovo: Messaggio concernente il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Svizzera e le Filippine)	2 ^o semestre 2004	1.9.2004
Messaggio concernente il trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Brasile	2 ^o semestre 2004	–
Messaggio concernente un trattato di cooperazione con EUROPOL	1 ^o semestre 2004	–
Messaggio concernente un accordo di cooperazione di polizia con la Slovenia e la Repubblica Ceca	2 ^o semestre 2004	–
Messaggio concernente la cooperazione di polizia con la Francia	2 ^o semestre 2004	–
Messaggio concernente il sostegno del WEF 2005 segg. (nuovo: Messaggio concernente il decreto federale sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per il World Economic Forum 2005 [WEF 05] e il World Economic Forum 2006 [WEF 06] di Davos)	1 ^o semestre 2004	15.9.2004
Messaggio concernente il Codice svizzero di procedura penale e a una legge federale sulla procedura penale minorile svizzera	2 ^o semestre 2004	–
Messaggio concernente la legge federale che istituisce provvedimenti contro il razzismo, la tifoseria violenta (hooliganismo) e la propaganda violenta	1 ^o semestre 2004	–

Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulle armi	1 ^o semestre 2004	–
Messaggio concernente la revisione totale della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati	1 ^o semestre 2004	–
Rapporto sull'estremismo (in adempimento del postulato del Gruppo democratico cristiano 02.3059 Rapporto sull'estremismo. Attualizzazione)	1 ^o semestre 2004	25.8.2004
Messaggio a sostegno dei decreti federali concernenti gli impieghi dell'esercito in appoggio alle autorità civili per la protezione delle rappresentanze straniere, per il rafforzamento del Corpo delle guardie di confine e per le misure di sicurezza nel traffico aereo (AMBA CENTRO, LITHOS, TIGER/FOX)	–	26.5.2004
Messaggio relativo all'accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la cooperazione in materia di sicurezza aerea contro le minacce aeree non militari	–	17.11.2004
Messaggio a sostegno del decreto federale sulla partecipazione della Svizzera alla Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR)	–	3.12.2004

Allegato 3

Programma di legislatura 2003–2007

Oggetti parlamentari 2003–2007

Stato d'attuazione a fine 2004

1 Accrescere la prosperità e garantire uno sviluppo sostenibile

1.1 Ricerca e formazione

Approvato

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Messaggio relativo al promovimento della formazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2008–2011

Messaggio su un nuovo articolo costituzionale sulle scuole universitarie

Messaggio su una legge federale sulle scuole universitarie

Messaggio sulla partecipazione della Svizzera ai programmi di formazione e di ricerca dell'UE 2006–2010

Messaggio su un decreto federale relativo a tre convenzioni nell'ambito dei brevetti e modifica della legge federale sui brevetti d'invenzioni

Altri oggetti

Messaggio sulla revisione totale della legge sui PF

Messaggio su un articolo costituzionale e una legge federale relativa alla ricerca sull'uomo

Messaggio sulla revisione della legge federale sulla ricerca

Messaggio sul mandato di prestazioni dell'ambito dei PF per gli anni 2008–2011

Messaggio su una legge federale sulle professioni mediche (LPMed)

3.12.2004

Messaggio sulla legge federale sulle professioni della psicologia (LPsi)

Crediti d'impegno e limite di spesa

Limite di spesa e credito d'impegno nell'ambito del Messaggio relativo al promovimento della formazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2008–2011

Credito d'impegno per la partecipazione della Svizzera ai programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e di dimostrazione dell'UE

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Messaggio sulla revisione della legge federale sul mercato interno 24.11.2004

Messaggio sulla revisione della legge federale sugli acquisti pubblici

Messaggio sulla revisione della legge federale sull'informazione dei consumatori

Messaggio sulla politica agricola 2011 e decreto federale sui mezzi finanziari destinati all'agricoltura per gli anni 2008–2011

Messaggio sulla legge federale sulla trasparenza delle remunerazioni e delle partecipazioni concesse ai membri dei consigli d'amministrazione o della direzione di società (nuovo: Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni [Trasparenza delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d'amministrazione e della direzione]) 23.6.2004

Messaggio su una modifica del CO (obbligo di revisione contabile), e legge sull'accreditamento e la sorveglianza dei revisori 23.6.2004

Messaggio sull'applicazione della Convenzione dell'Aja sui trust e la codificazione fiduciaria

Messaggio sulla revisione del diritto delle società anonime

Messaggio sugli investimenti nell'infrastruttura informatica in vista di semplificazioni amministrative

Messaggio sul proseguimento del programma «RéusSite: Suisse» e decreto federale sul suo finanziamento negli anni 2006–2009 (nuovo: Messaggio sulla legge federale per il promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera) 17.11.2004

Rapporto concernente l'organizzazione del mercato del latte dopo l'abbandono del contingentamento lattiero

Altri oggetti

Messaggio sulla ratifica della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali e la revisione della legge federale sulla protezione delle varietà vegetali 23.6.2004

Messaggio sull'abrogazione della legge federale sull'acquisto di immobili da parte di stranieri

Messaggio sulla revisione della disposizione relativa all'assistenza amministrativa della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (legge sulle borse) 10.11.2004

Messaggio sulla revisione totale della legge federale sui fondi di investimento

Messaggio sull'applicazione delle raccomandazioni del GAFI e la revisione parziale della legge sul riciclaggio di denaro e altri atti normativi

Messaggio sulla legge federale sui beni in giacenza

17.11.2004: *sospeso*

Messaggio su una legge federale sulla conservazione e l'amministrazione di carte valori ed altri effetti contabili (legge sulla conservazione di titoli)

Messaggio sulla revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione

Messaggio sulla revisione della legge federale sulle lotterie e le scommesse per professione

18.5.2004: *sospeso*

Messaggio sulla legge federale sulla sorveglianza dei mercati finanziari

Messaggio sulla revisione parziale del CC (diritti reali immobiliari e diritto del registro fondiario)

Messaggio sulla revisione della Convenzione di Lugano

Messaggio sulla revisione della legge sul lavoro (riduzione dell'età di protezione da 19 o 20 anni a 18 anni)

17.11.2004

Messaggio sull'estensione della rete di accordi di libero scambio

Rapporto sulla crescita economica

Rapporto sulle PMI (potenziale di crescita delle PMI) (in risposta al postulato Walker 02.3702)

Crediti d'impegno e limite di spesa

Limite di spesa – Mezzi finanziari per l'agricoltura 2008–2011

Credito d'impegno – Sportello Internet per le PMI

Credito d'impegno – Pilotaggio delle PMI

Limite di spesa – Sgravi finanziari per le PMI

Credito d'impegno – Programma «RéusSite: Suisse» 2006–2009 (nuovo: Decreto federale sul finanziamento del promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera per il periodo 2006–2007)

17.11.2004

1.3 Politica budgetaria e finanze federali

Approvato

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Messaggio sul programma di sgravio del budget 2004 22.12.2004

Messaggio sulla revisione parziale della legge sulla CPC, della LFFS e della legge sull'organizzazione della posta 24.9.2004
(misure urgenti)

Messaggio sulla revisione totale della legge sulla Cassa pensione federale e relativa all'introduzione del primato dei premi nella previdenza vecchiaia del personale della Confederazione

Messaggio sulla riforma II dell'imposizione delle imprese

Altri oggetti

Messaggio sul proseguimento dell'armonizzazione fiscale formale

Messaggio sull'imposizione delle opzioni dei collaboratori 17.11.2004

Messaggio sulla legge federale che regge l'imposizione della birra

Messaggio sulla semplificazione del recupero d'imposta in caso di successioni e introduzione della denuncia spontanea

Messaggio sulla legge federale sulle finanze della Confederazione 24.11.2004

Messaggio sui metodi di contabilizzazione dell'IVA

Rapporto concernente il secondo esame dei sussidi

Rapporto concernente la semplificazione del sistema dell'IVA (in risposta al Postulato Raggenbass Hansueli 03.3087 IVA. Valutazione)

Crediti d'impegno e limite di spesa

Nessuno

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Messaggio su FERROVIA 2000, 2^a tappa

Messaggio sulla riforma delle ferrovie 2

Messaggio sul raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera occidentale alla rete europea ad alta velocità

26.5.2004

Messaggio sulla riorganizzazione del settore dell'elettricità (nuovo: Messaggio relativo alla legge federale concernente gl'impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole e alla legge federale sull'approvvigionamento elettrico)

3.12.2004

Messaggio sull'aliquota della tassa sul CO₂

Messaggio sulla revisione della legge sulle foreste

Messaggio sull'armonizzazione della legislazione svizzera sui prodotti chimici con la nuova legislazione UE

Altri oggetti

Messaggio su una legge d'applicazione dell'articolo sulla protezione delle Alpi (art. 84 Cost.)

Messaggio sul credito di studio per l'ottimizzazione del tracciato della NFTA nel Cantone di Uri (tracciato sotterraneo) e riesame delle diverse tratte differite, ivi compreso il finanziamento dell'acquisto di terreni lungo tali tratte (NFTA 2) (nuovo: Messaggio concernente l'analisi delle capacità degli assi nord-sud della rete ferroviaria svizzera e la garanzia dei tracciati per le tratte rinviate della NFTA)

8.9.2004

Messaggio sulla convenzione sulle prestazioni di FFS SA e il limite di spesa per gli anni 2007–2010

Messaggio sull'applicazione delle direttive sull'interoperabilità

Messaggio sulla revisione del decreto sulla rete delle strade nazionali

Messaggio sull'adesione della Svizzera all'Agenzia europea per la sicurezza aerea

Messaggio sull'applicazione delle raccomandazioni del rapporto NLR

Messaggio sulla ratifica della Convenzione di Aarhus e la modifica della legge sulla protezione dell'ambiente

Messaggio su una legge federale sulla sicurezza tecnica

Messaggio sulla legge federale sulle teleferiche

22.12.2004

Messaggio sulla revisione della legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare

Rapporto «Strategia per uno sviluppo sostenibile; valutazione della strategia 2000 e mandato per una strategia 2007–2011»

Rapporto concernente la politica federale in materia di trasporto aereo

10.12.2004

Crediti d'impegno e limite di spesa

Nessuno

1.5 Società dell'informazione, statistica e media

Approvato

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Messaggio sulla revisione della legge federale sui diritti politici e la legge federale sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (voto elettronico)

Messaggio sulla legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e altri registri ufficiali di persone

Messaggio sulla legge federale sul sistema coordinato d'identificazione basato su identificatori personali settoriali e su un server di identificazione centralizzato per gli abitanti e le assicurazioni sociali

Altri oggetti

Messaggio su una base legale per la gestione del «guichet virtuel»

Messaggio sulla revisione parziale del Codice delle obbligazioni (CO) e della legge federale contro la concorrenza sleale (LCS) (protezione dei consumatori)

Messaggio sulla revisione parziale della legge sul diritto d'autore (LDA)

Messaggio sull'applicazione della strategia d'informazione geografica, ivi compresi i lavori preliminari per la creazione dell'infrastruttura nazionale di dati geografici (INDG), e la creazione di una base legale

Rapporto concernente il programma statistico pluriennale 2003–2007

24.3.2004

Crediti d'impegno e limite di spesa

Credito d'impegno – Preparazione del censimento della popolazione 2010

1.6 Istituzioni dello Stato

Approvato

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Secondo messaggio sulla riforma della perequazione finanziaria e la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

Messaggio sull'unificazione della procedura civile in Svizzera

Messaggio su un codice di procedura penale uniforme e una procedura penale dei minori a livello svizzero

Altri oggetti

Messaggio sulle nuove norme in ambito di procedura di consultazione (nuovo: Messaggio concernente la legge federale sulla procedura di consultazione)

21.1.2004

Messaggio relativo alla modifica della legislazione federale sui diritti politici (introduzione dell'iniziativa popolare generica)

Messaggio sulla legge federale sullo statuto della città di Berna in quanto capitale

27.10.2004: rinuncia

Messaggio sulla revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), per istituire nuove disposizioni sulle convenzioni stipulate tra Cantoni fra loro o con l'estero

3.12.2004

Messaggio sulla riorganizzazione dei compiti e l'organizzazione dei servizi federali preposti alla circolazione stradale (USTRA)

Messaggio su una legge federale che disciplini la procedura dinanzi alle autorità di protezione dei bambini e degli adulti

Messaggio sulla revisione totale del diritto di tutela (progetto separato: legge federale sulla procedura dinanzi alle autorità di protezione dei bambini e degli adulti)

Rapporto sul programma di legislatura 2003–2007

25.2.2004

Crediti d'impegno e limite di spesa

Nessuno

1.7 Organizzazione del territorio

Approvato

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Messaggio concernente la legge sulla politica regionale

Messaggio sulla nuova politica regionale: programma pluriennale e credito quadro

Messaggio sulla revisione della legge sulla pianificazione del territorio

Altri oggetti

Messaggio sugli aiuti finanziari a Svizzera Turismo 2005–2009 (nuovo: Messaggio concernente la concessione di un aiuto finanziario a Svizzera Turismo per gli anni 2005–2009)

12.3.2004

Crediti d'impegno e limite di spesa

Credito quadro per la promozione dell'alloggio

Credito quadro per promuovere la costruzione e l'accesso alla proprietà dell'alloggio

2 Risposta alle sfide dell'evoluzione demografica

2.1 Sicurezza sociale e sanità pubblica

Approvato

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Messaggio sulla 12ª revisione dell'AVS

Messaggi concernente la garanzia e lo sviluppo della previdenza professionale (LPP)

Messaggio(i) concernente la garanzia e lo sviluppo dell'assicurazione malattia (LAMal)

26.5.2004,
15.9.2004

Messaggio sul nuovo sistema di finanziamento delle cure

Messaggio sulla 5ª revisione della legge sull'assicurazione contro invalidità (LAI)

Messaggio sul proseguimento del programma di aiuti finanziari all'accoglienza extra-familiare per bambini (2ª fase del credito) e valutazione della 1ª fase del credito

Messaggio sull'introduzione di orari scolastici armonizzati (complemento all'art. 62 Cost.)

Altri oggetti

Messaggio sulla revisione della legge sulle derrate alimentari e il decreto federale relativo all'adesione della Svizzera alla Convenzione quadro dell'OMS del 21 maggio 2003 per la lotta contro il tabacco

Messaggio sulla revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAI) (futuro della Cassa nazionale svizzera di assicurazione in caso di infortunio [CNA])

Messaggio sulla modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAA) e della legge federale sull'assicurazione militare (LAM): gestione dell'assicurazione militare da parte della CNA

12.5.2004

Messaggio sugli sgravi amministrativi nell'AVS e l'assicurazione contro gli infortuni

3.12.2004: rinuncia

Crediti d'impegno e limite di spesa

Limite di spesa – Riduzione dei premi 2008–2011

2.2 Società, cultura e sport

Approvato

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Nessuno

Altri oggetti

Messaggio sulla legge sulle lingue

28.4.2004: rinuncia

Messaggio sulla legge sulla promozione della cultura

Messaggio sulla legge sulla fondazione Pro Helvetia

Messaggio sulla revisione totale della legge federale per la promozione della ginnastica e gli sport e le relative disposizioni esecutive

Crediti d'impegno e limite di spesa

Limite di spesa per la fondazione Bibliomedia negli anni 2008–2011

Limite di spesa per la promozione del cinema negli anni 2008–2011

Limite di spesa per la fondazione Pro Helvetia negli anni 2008–2011

Limite di spesa per il Museo svizzero dei trasporti negli anni 2008–2011

Credito quadro per la fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri'» negli anni 2007–2011

3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo

3.1 Relazioni internazionali

Approvato

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Messaggio sull'allargamento ai dieci nuovi Stati membri dell'UE dell'accordo CH-UE sulla libera circolazione delle persone (nuovo: Messaggio concernente l'approvazione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di libera circolazione delle persone tra la Svizzera e la Comunità europea)

1.10.2004

Messaggio(i) concernente i nuovi accordi bilaterali conclusi con l'UE (bilaterali II)

1.10.2004

Messaggio e credito quadro concernente il proseguimento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo 2008-2011

Messaggio sulla continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo 2008-2012

Messaggio sulla legge federale sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e la CSI

31.3.2004

Messaggio sul proseguimento della cooperazione rafforzata con l'Europa dell'Est e la CSI 2005-2008

31.3.2004

Messaggio sull'approvazione e la trasposizione dei risultati del ciclo negoziale di Doha (2001-2004)

Messaggio e Rapporto concernente la promozione delle esportazioni

Rapporto concernente le ripercussioni di un'adesione all'UE

Rapporto concernente proposte volte a ridurre le emissioni di CO₂ dopo il 2012

Altri oggetti

Messaggio sul Protocollo addizionale (I) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950

Messaggio sulla ratifica del Protocollo 14 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) relativo al meccanismo di controllo della CEDU

Messaggio sulla ratifica del Protocollo facoltativo alla Convenzione ONU relativa ai diritti del fanciullo, concernente la vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pedopornografia

Messaggio sulla ratifica del Protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura

Messaggio sulla revisione della garanzia dei rischi all'esportazione (nuovo: Messaggio relativo alla legge federale concernente l'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni)

24.9.2004

Messaggio sulla legge federale sulla concessione di privilegi, immunità e facilità, nonché aiuti finanziari nell'ambito della politica dello Stato ospite (legge federale relativa allo Stato ospite)

Messaggio sulla concessione di un aiuto finanziario al Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa negli anni 2006–2009

Messaggio sulla concessione di un prestito alla Fondazione degli immobili per le organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra, in vista della costruzione di un ampliamento per l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

Messaggio sulla concessione di un prestito alla Fondazione degli immobili per le organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra, in vista della costruzione di un nuovo edificio per l'Unione mondiale per la conservazione della natura (UICN) a Gland/VD, nel 2005 o 2006

Messaggio sul Protocollo addizionale alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne del 1979

Messaggio sulla partecipazione della Svizzera all'aumento di capitale delle banche regionali di sviluppo

Messaggio sul decreto federale di finanziamento della cooperazione monetaria internazionale

Rapporto concernente gli adeguamenti dei mercati dei servizi rispetto all'evoluzione nell'UE

Rapporto concernente la politica svizzera dei diritti dell'uomo durante gli anni 2003–2007 (in risposta al postulato CPE N 00.3414 Rapporto periodico sulla politica della Svizzera in materia di diritti umani)

Rapporto del Consiglio federale sulla promozione della pace in politica estera (linee direttive «pace»)

2° rapporto della Svizzera concernente il Patto 1 dell'ONU sui diritti economici, sociali e culturali

Crediti d'impegno e limite di spesa

Credito quadro concernente la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario in favore dei Paesi in sviluppo 2008–2011

Credito quadro concernente la continuazione del finanziamento delle misure di politica economica e commerciale per la cooperazione allo sviluppo 2008–2012

Credito quadro concernente il proseguimento dell'aiuto umanitario internazionale della Svizzera

Credito quadro per misure di gestione civile dei conflitti e di promozione dei diritti umani (2008–2011)

Credito d'impegno per la partecipazione della Svizzera all'Expo 2010 di Shanghai

Oggetti inclusi nelle grandi linee

Messaggio sulla ratifica della Convenzione ONU contro la criminalità transnazionale organizzata e dei protocolli addizionali contro la tratta di persone e il traffico di migranti

Messaggio sulla legge federale sulle misure contro il razzismo, la tifoseria violenta e la propaganda violenta

Rapporto concernente le strutture di conduzione dell'esercito e i rapporti di subordinazione secondo l'articolo 13, capoverso 2, dell'ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione dell'esercito

Rapporto concernente il raggiungimento degli obiettivi dell'esercito e l'evoluzione di esercito XXI secondo l'articolo 149b della legge sull'esercito e l'amministrazione militare

Altri oggetti

Messaggio sull'adesione della Svizzera all'accordo FCE riveduto

Messaggio sulla proroga dell'impegno di SWISSCOY a partire dal 2006 (nuovo: Messaggio a sostegno del decreto federale sulla partecipazione della Svizzera alla Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo [KFOR])

3.12.2004

Messaggio sulla ratifica di una Convenzione sulla cessazione della produzione di materie fissili a fini militari (ivi compresa la legislazione esecutiva)

Messaggio sulla revisione parziale della legge sulle armi

Messaggio sull'adesione della Svizzera all'accordo «Open Skies» nel 2006

Messaggio sulla conclusione e l'estensione di accordi bilaterali e multilaterali di cooperazione di polizia

Messaggio sulla sorveglianza dell'Ambasciata di Svizzera ad Algeri

rinuncia

Messaggio sulla ratifica della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione (nuovo: Messaggio concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e del relativo Protocollo aggiuntivo [Modifica del Codice penale e della legge federale contro la concorrenza sleale])

10.11.2004

Messaggio su un accordo di cooperazione con EUROPOL

Messaggio sull'emendamento della Convenzione europea per la repressione del terrorismo

Messaggio sulla revisione totale della legge sull'aiuto alle vittime

Messaggio sulla revisione della norma penale applicabile ai delitti d'iniziati (art. 161 CP)

Messaggio su una nuova legge federale sulla polizia

Messaggio sulla protezione delle rappresentanze estere in Svizzera (AMBA CENTRO) (nuovo: Messaggio a sostegno dei decreti federali concernenti gli impieghi dell'esercito in appoggio alle autorità civili per la protezione delle rappresentanze straniere, per il rafforzamento del Corpo delle guardie di confine e per le misure di sicurezza nel traffico aereo [AMBA CENTRO, LITHOS, TIGER/FOX])

26.5.2004

Messaggio sul sostegno al WEF per gli anni 2005 e seguenti (nuovo: Messaggio concernente il decreto federale sull'impiego dell'esercito in servizio d'appoggio a favore del Cantone dei Grigioni nell'ambito delle misure di sicurezza per il World Economic Forum 2005 [WEF 05] e il World Economic Forum 2006 [WEF 06] di Davos)

15.9.2004

Crediti d'impegno e limite di spesa

Nessuno

Allegato 4

Compendio delle principali verifiche dell'efficacia realizzate nell'anno in rassegna

1 Accrescere il benessere e garantire lo sviluppo sostenibile

1.1 Ricerca e formazione

Schlussevaluation des Leistungsauftrags des Schweizerischen Bundesrates an den ETH-Rat für die Jahre 2000–2003

Committente:	Aggruppamento per la scienza e la ricerca
Mandato legale di valutazione:	Art. 34a legge sui PF, art. 14 ordinanza sul settore dei PF
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 2002–7: Revisione della legge sui politecnici federali
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Resoconto, preparazione di un nuovo testo di legge
Destinatario:	Parlamento
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'efficacia
Lingua:	tedesco
Fonti:	Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca, 3003 Berna http://www.ethrat.ch/pdfs/EthEvaluation_de.pdf

Gesamtevaluation Lehrstellenbeschluss 2

Committente:	Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
Mandato legale di valutazione:	Art. 7 2 ^a ordinanza del 27 ottobre 1999 sui posti di tirocinio
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 2000–7: Revisione della legge sulla formazione professionale
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Preparazione di una revisione di legge, resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Amministrazione, cerchie interessate alla formazione professionale
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia
Lingua:	tedesco, francese, italiano
Fonti:	Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, 3003 Berna

Gutachten zu Fragen der schweizerischen Berufsbildung

Committente:	Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
Mandato legale di valutazione:	Art. 4 legge federale sulla formazione professionale
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 2000–7: Revisione della legge sulla formazione professionale; Obiettivo annuale del Consiglio federale 2003–7: Revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Preparazione di una revisione di legge o di un nuovo testo di legge
Destinatario:	Amministrazione, Parlamento
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'efficacia, valutazione ex ante
Lingua:	tedesco
Fonti:	Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, 3003 Berna

Wirksamkeit der Projektförderung der KTI

Committente:	Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, Consiglio svizzero per la scienza e la tecnologia
Mandato legale di valutazione:	Decreto federale del 17 settembre 2003 sul finanziamento dell'attività della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) in ambito nazionale e internazionale negli anni 2004–2007
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 1 (Rafforzare formazione e ricerca – accelerare il progresso della società del sapere)
Conseguenze politiche:	Decreto federale del 29 novembre 2002 (messaggio concernente la promozione della formazione, della ricerca e della tecnologia 2004–2007)
Obiettivo:	Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione, preparazione di un nuovo testo di legge
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'efficacia
Lingua:	tedesco, compendio in francese
Fonti:	Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, 3003 Berna http://www.swtr.ch/swtr_ger/pdf/SNF_KTI_Evaluationen/SNF_KTI_Abschlussbericht_D.pdf

Programmevaluation Virtueller Campus Schweiz

Committente:	Conferenza delle università svizzere Consiglio svizzero per la scienza e la tecnologia
Mandato legale di valutazione:	Art. 5a legge sulla ricerca
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 1 (Rafforzare formazione e ricerca – accelerare il progresso della società del sapere)
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione, preparazione di un nuovo testo di legge
Destinatario:	Parlamento
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'efficacia
Lingua:	tedesco, francese, compendio in inglese
Fonti:	Conferenza dei rettori delle università svizzere, Coordinatore SVC, Sennweg 2, 3012 Berna

1.2 Economia

Evaluation der Exportförderung

Committente:	Segretariato di Stato dell'economia
Mandato legale di valutazione:	Decreto federale del 25 settembre 2003 sul finanziamento della promozione delle esportazioni negli anni 2004–2007
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 8 (Assumere le responsabilità internazionali – Preservare le opportunità della Svizzera in materia di esportazioni)
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Parlamento
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia, analisi dell'economicità
Lingua:	Evaluation der Exportförderung (francese; allegati parzialmente in tedesco); Bericht zur Exportförderung (tedesco)
Fonti:	Segretariato di Stato dell'economia, 3003 Berna

Evaluation des Bundesbeschlusses zugunsten wirtschaftlicher Erneuerungsgebiete

Committente:	Segretariato di Stato dell'economia
Mandato legale di valutazione:	– (Adempimento Po. 01.3003 CET-N Politica regionale. Colmare le attuali lacune e migliorare il coordinamento dei diversi strumenti)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 2004–11: Procedura di consultazione relativa alla nuova legge regionale
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Revisione legislativa, resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia, analisi dell'economicità
Lingua:	tedesco (compendio in francese)
Fonti:	Segretariato di Stato dell'economia, 3003 Berna http://www.seco.admin.ch/imperia/md/content/standortfoerderung/unternehmenundfinanzierung/29.pdf

Evaluation «Standort: Schweiz»

Committente:	Segretariato di Stato dell'economia
Mandato legale di valutazione:	—
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 8 (Assumere le responsabilità internazionali – Preservare le opportunità della Svizzera in materia di esportazioni)
Conseguenze politiche:	Il programma «Piazza economica: Svizzera» ha dato buona prova di sé e impiega i fondi in modo efficiente; il marketing della piazza economica sarà necessario per la Svizzera anche in futuro, motivo per cui occorre potenziare il programma «Piazza economica: Svizzera» e prorogarlo fino al 2007 (messaggio concernente la promozione dell'informazione sull'insediamento di imprese in Svizzera, decreto federale del 17 novembre 2004)
Obiettivo:	Revisione legislativa, ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Parlamento
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia, analisi dell'economicità
Lingua:	tedesco e francese (probabilmente)
Fonti:	Segretariato di Stato dell'economia, 3003 Berna

Non è stato possibile concludere la valutazione prevista per il 2004 **«Erfüllung des Verfassungsauftrags durch die Landwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung ihres Beitrags zur dezentralen Besiedlung der Schweiz»**. La mole di lavoro ha richiesto più tempo del previsto.

La valutazione **«Struktureller Anpassungsprozess der Landwirtschaft»** sarà portata a termine nel 2005 anziché, come annunciato, nel 2004. I risultati della stessa confluiranno nella politica agricola 2011.

Gli studi condotti nell'ambito del **«Follow-up der Wirksamkeitsevaluation der arbeitsmarktlichen Massnahmen und der öffentlichen Arbeitsvermittlung»** saranno conclusi nel 2006 anziché, come annunciato, in parte già nel 2004.

1.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione

La **«Valutazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)»**, annunciata per il 2004, non ha potuto essere conclusa entro i termini previsti. Le valutazioni che figurano nel rapporto mostrano tutta una serie di possibilità di semplificazione che possono essere realizzate sia modificando la prassi, sia mediante modifiche legislative. Per il 1° gennaio 2005 è stato possibile concludere la prima fase delle modifiche della prassi. I lavori di valutazione e il conseguente allestimento del rapporto si sono tuttavia rivelati più onerosi del previsto.

1.4 Ambiente e infrastruttura

Evaluation Energho

Committente:	Ufficio federale dell'energia
Mandato legale di valutazione:	Legge sull'energia LEn (art. 12 cpv. 2 lett. b, art. 20)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 2000–11: Programma di politica energetica (Energia Svizzera)
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'efficacia
Lingua:	tedesco (compendio in francese)
Fonti:	Ufficio federale dell'energia, 3003 Berna http://www.energie-schweiz.ch/imperia/md/content/energiepolitik/evaluationen/veroeffentlichungen/13.pdf

Verlagerungsbericht 2004

Committente:	Ufficio federale dei trasporti
Mandato legale di valutazione:	Art. 3 legge sul trasferimento del traffico
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 2000–13: Esecuzione dell'Accordo sui trasporti terrestri e delle misure di sostegno
Conseguenze politiche:	Obiettivo intermedio raggiunto (stabilizzazione del trasporto di merci attraverso le Alpi allo stato del 2000). Per raggiungere l'obiettivo di trasferimento 2009 è necessario adottare ulteriori misure. Sarà vagliata l'opportunità di introdurre una borsa dei transiti alpini o una tassa sui tunnel con misure di accompagnamento per il traffico interno. (Decreto del Consiglio federale del 24.11.2004)
Obiettivo:	Preparazione di una revisione di legge o di un nuovo testo di legge, ottimizzazione dell'esecuzione, verifica dell'obiettivo di politica dei trasporti
Destinatario:	Parlamento
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia, analisi dell'economicità
Lingua:	tedesco, francese
Fonti:	Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna http://www.uvek.admin.ch/verkehr/div/00761/?lang=de (versione tedesca)

Evaluation der Wirkungsanalyse des Labels Energiestadt

Committente:	Ufficio federale dell'energia
Mandato legale di valutazione:	Art. 12 cpv. 2 lett. b, art. 20 legge sull'energia
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 2000–11: Programma di politica energetica (Energia Svizzera)
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'efficacia
Lingua:	tedesco (compendio in francese)
Fonti:	Ufficio federale dell'energia, 3003 Berna http://www.energie-schweiz.ch/imperia/md/content/energiepolitik/evaluationen/veroeffentlichungen/estadt.pdf

Valutazione dell'esame dell'impatto sull'ambiente

Committente:	Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio
Mandato legale di valutazione:	– (Adempimento del Po. CAG-N 01.3266 Rapporto sull'esecuzione dell'esame d'impatto ambientale e delle procedure di autorizzazione)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 2002–12: Nuova strategia per lo sviluppo sostenibile
Conseguenze politiche:	Grazie all'esame d'impatto ambientale per i progetti edilizi di grande portata si tiene conto della legislazione sull'ambiente già in sede di progettazione. La procedura sarà accelerata e l'elenco degli impianti soggetti all'EIA dovrà essere esaminato. (Decreto del Consiglio federale del 18 febbraio 2004)
Obiettivo:	Resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Parlamento
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia
Lingua:	tedesco, francese, italiano
Fonti:	Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, 3003 Berna; Foglio federale 2004 1393; http://www.admin.ch/ch/i/ff/2004/1393.pdf

Evaluation der Massnahmen im Bereich nicht ionisierende Strahlung (NIS) und Schall

Committente: Ufficio federale della sanità pubblica
Mandato legale di valutazione: Art. 9 cpv. 3 lett. e ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo annuale del Consiglio federale 2002–12: Nuova strategia per lo sviluppo sostenibile
Conseguenze politiche: –
Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione e indicazioni relative allo sviluppo di strategie
Destinatario: Amministrazione
Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia
Lingua: tedesco, francese
Fonti: Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna
<http://www.bag.admin.ch/cce/studien/strahlen/f/nis04/execsumnis04.pdf> (compendio)

In seguito a problemi di carattere metodologico, non è stato possibile concludere il rapporto finale, annunciato per il 2004, relativo alla «**Valutazione dell'efficacia dell'etichetta energetica sugli apparecchi domestici**».

1.5 Società dell'informazione, statistica e mass media

Nessuna

1.6 Istituzioni dello Stato

Rapporto di valutazione sull'inchiesta 2004 concernente il personale, inclusa la garanzia della qualità del NSS (vecchio titolo: Analisi dell'efficacia della nuova politica del personale 2004 (incl. la garanzia della qualità nell'ambito del nuovo sistema salariale e dell'inchiesta sul personale 2004))

Committente: Ufficio federale del personale
Mandato legale di valutazione: Art. 4 e 5 della legge sul personale federale
Decreto del Consiglio federale del 7 dicembre 2001 (garanzia della qualità del nuovo sistema salariale)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivo annuale del Consiglio federale 1999–3: Attualizzare la politica del personale
Conseguenze politiche: –
Obiettivo: Ottimizzazione dell'esecuzione, resoconto
Destinatario: Consiglio federale
Tipo di valutazione: Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia
Lingua: tedesco, francese, italiano (solo compendio)
Fonti: Ufficio federale del personale, 3003 Berna
http://www.personal.admin.ch/themen/ppolitik/f/personalbefragung/zusammenfassungpb04_i.pdf (compendio in italiano)

Pari opportunità tra donna e uomo nell'Amministrazione federale – Rapporto di valutazione (vecchio titolo: **Valutazione dell'attuazione quantitativa e qualitativa delle Istruzioni concernenti la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna nell'Amministrazione federale 2000–2003**)

Committente:	Ufficio federale del personale
Mandato legale di valutazione:	Art. 4 e 5 legge sul personale federale Istruzioni del Consiglio federale del 22 gennaio 2003 concernenti la realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo nell'Amministrazione federale
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 1999–3: Attualizzare la politica del personale
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Consiglio federale
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione
Lingua:	tedesco, francese, italiano
Fonti:	Ufficio federale del personale, 3003 Berna http://www.personal.admin.ch/themen/ppolitik/f/bericht_chancengleichheit2004_i.pdf (versione italiana)

Plurilinguismo nell'Amministrazione federale – Rapporto di valutazione (vecchio titolo: **Valutazione dell'attuazione quantitativa e qualitativa delle istruzioni relative al plurilinguismo nell'Amministrazione federale 2000–2003**)

Committente:	Ufficio federale del personale
Mandato legale di valutazione:	Art. 4 e 5 legge sul personale federale Istruzioni del Consiglio federale del 22 gennaio 2003 concernenti la promozione del plurilinguismo nell'Amministrazione federale
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 1999–3: Attualizzare la politica del personale
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Consiglio federale
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione
Lingua:	tedesco, francese, italiano
Fonti:	Ufficio federale del personale, 3003 Berna http://www.personal.admin.ch/themen/ppolitik/f/bericht_mehrsprachigkeit2004_i.pdf (versione italiana)

Stato dello sviluppo professionale dei quadri nell'Amministrazione federale – Rapporto di valutazione

Committente:	Ufficio federale del personale
Mandato legale di valutazione:	Art. 4 e 5 legge sul personale federale Decreto del Consiglio federale del 27 marzo 2002 sviluppo di quadri nell'Amministrazione federale
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 1999–3: Attualizzare la politica del personale
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Consiglio federale
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione
Lingua:	tedesco, francese, italiano
Fonti:	Ufficio federale del personale, 3003 Berna http://www.personal.admin.ch/themen/ppolitik/f/bericht_mehrsprachigkeit2004_i.pdf (versione italiana)

1.7 Organizzazione del territorio

Evaluation der Investitionshilfe für Berggebiete (IHG)

Committente:	Segretariato di Stato dell'economia
Mandato legale di valutazione:	Art. 23 cpv. 4 legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 2 (Garantire in maniera sostenibile lo spazio vitale)
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Preparazione di una revisione di legge, resoconto
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'efficacia
Lingua:	Compendio in tedesco e francese (il rapporto è redatto in parte in tedesco e in parte in francese)
Fonti:	Segretariato di Stato dell'economia, 3003 Berna http://www.seco.admin.ch/imperia/md/content/standortfoerderung/regional-undraumordnungspolitik/175.pdf

2 Rispondere alle sfide poste dall'evoluzione demografica

2.1 Sicurezza sociale e sanità

Wirkungsanalyse Spitalplanung in den Kantonen

Committente:	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Mandato legale di valutazione:	Art. 32 ordinanza sull'assicurazione malattie
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 5 (Esaminare in maniera approfondita il sistema sanitario e stabilizzare l'assicurazione invalidità)
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia, analisi dell'economicità
Lingua:	tedesco, francese
Fonti:	Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna

Evaluation de la politique nationale suisse de la santé

Committente:	Comitato di direzione Politica sanitaria nazionale Svizzera
Mandato legale di valutazione:	Art. 9 n. 3e ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 2004–13: Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni nell'ambito della Politica nazionale della sanità
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Sviluppo di strategie di cooperazione, ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Consiglio federale, Conferenza svizzera dei direttori della sanità
Tipo di valutazione:	Valutazione ex ante, valutazione dell'esecuzione
Lingua:	francese, compendio in tedesco
Fonti:	Ufficio federale della sanità pubblica, Segretariato esecutivo della Confederazione per il dialogo sulla politica nazionale della sanità, 3003 Berna

Wirkungsanalyse bedürfnisabhängige Zulassungsbeschränkung für neue Leistungserbringer (Art. 55a KVG)

Committente:	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Mandato legale di valutazione:	Art. 32 ordinanza sull'assicurazione malattie
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 5 (Esaminare in maniera approfondita il sistema sanitario e stabilizzare l'assicurazione invalidità)
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Resoconto, preparazione di una revisione di legge o di un nuovo testo di legge
Destinatario:	Consiglio federale, Parlamento
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'efficacia
Lingua:	tedesco / francese, compendio in tedesco, francese, italiano e inglese
Fonti:	Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna http://www.bsv.admin.ch/forschung/publikationen/3_04d_eBericht.pdf (versione tedesca)

Einfluss des KVG auf die Verschiebungen zwischen stationärer und ambulanter Medizin

Committente:	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Mandato legale di valutazione:	Art. 32 ordinanza sull'assicurazione malattie
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 5 (Esaminare in maniera approfondita il sistema sanitario e stabilizzare l'assicurazione invalidità)
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione, preparazione di una revisione di legge o di un nuovo testo di legge
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'efficacia
Lingua:	tedesco, compendio in francese, italiano e inglese
Fonti:	Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna http://www.bsv.admin.ch/forschung/publikationen/2_04d_eBericht.pdf (versione tedesca)

Traitement équivalent en cas de liquidation partielle et de libre passage

Committente:	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Mandato legale di valutazione:	–
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 2004–12: Ottimizzazione della sorveglianza nella previdenza professionale
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione, preparazione di una revisione di legge o di un nuovo testo di legge
Destinatario:	Parlamento
Tipo di valutazione:	Valutazione ex ante, valutazione dell'esecuzione
Lingua:	francese (compendio in tedesco, italiano e inglese)
Fonti:	Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna

Kosten-Nutzen-Analyse zur obligatorischen Unfallversicherung (Schlussbericht)

Committente:	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Mandato legale di valutazione:	– (Decreto del Consiglio federale del 14 giugno 2002 «Futuro dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI)»)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 2004–12: Futuro dell'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Conseguenze politiche:	Decreto del Consiglio federale del 22 dicembre 2004: mantenere il monopolio parziale dell'INSAI, nessuna liberalizzazione dell'assicurazione infortuni / privatizzazione dell'INSAI
Obiettivo:	Preparazione di una revisione di legge o di un nuovo testo di legge
Destinatario:	Consiglio federale
Tipo di valutazione:	Valutazione ex ante, valutazione dell'efficacia, analisi dell'economicità
Lingua:	tedesco
Fonti:	Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna

Aktionsprogramm zum Aktionsplan Umwelt und Gesundheit (APUG) – Synthese der Zwischenevaluation

Committente:	Ufficio federale della sanità pubblica
Mandato legale di valutazione:	Art. 9 cpv. 3 lett. e ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 2002–12: Nuova strategia per lo sviluppo sostenibile
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione
Lingua:	tedesco, francese, inglese
Fonti:	Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna http://www.bag.admin.ch/cce/studien/weiterethemen/d/apug04/execsumapug04.pdf (versione tedesca)

Die berufliche Integration von behinderten Personen in der Schweiz

Committente:	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Mandato legale di valutazione:	–
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 5 (Esaminare in maniera approfondita il sistema sanitario e stabilizzare l'assicurazione invalidità)
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Preparazione di una revisione di legge o di un nuovo testo di legge, ottimizzazione dell'esecuzione
Destinatario:	Amministrazione
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia, valutazione ex ante
Lingua:	tedesco (compendio in francese, italiano e inglese)
Fonti:	Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna http://www.bsv.admin.ch/forschung/publikationen/5_04d_eBericht.pdf (versione tedesca)

2.2 Società, cultura e sport

Observatorium Sport und Bewegung Schweiz. Zwischenbericht: Bestandesaufnahme und Resultate aus dem ersten Projektjahr (Vecchio titolo: **Zwischenevaluation des Konzepts des Bundesrates für eine Sportpolitik in der Schweiz**)

Committente:	Ufficio federale dello sport
Mandato legale di valutazione:	– (Decreto del Consiglio federale del 30 novembre 2000 (Concezione del Consiglio federale per una politica dello sport in Svizzera))
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Obiettivo annuale del Consiglio federale 1999–19: Rafforzamento del valore dello sport nella società
Conseguenze politiche:	–
Obiettivo:	Preparazione di una revisione di legge, resoconto, ottimizzazione dell'esecuzione, monitoraggio della politica del Consiglio federale in materia di sport
Destinatario:	Consiglio federale
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione, valutazione dell'efficacia, analisi dell'economicità
Lingua:	tedesco
Fonti:	Ufficio federale dello sport, 2532 Macolin http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/de/home/wissen00/wissen00f/wissen00f2.Par.0016.DownloadFile.tmp/SPORTOBS_Zwischenbericht04.pdf

Rapporto del Consiglio federale sui limiti d'età sul piano cantonale e comunale per i membri dell'esecutivo e del legislativo

Committente:	Ufficio federale di giustizia
Mandato legale di valutazione:	– (Adempimento al Po. trasformato in mozione Egerszegi-Obrist 02.3413 Richiesta di un rapporto concernente la discriminazione delle persone anziane)
Nesso con le priorità politiche del Consiglio federale:	Programma di legislatura 2003–2007, Obiettivo 6 (Rafforzare la coesione sociale)
Conseguenze politiche:	Decreto del Consiglio federale del 21 aprile 2004: il Consiglio federale raccomanda di abolire i limiti di età nel diritto cantonale e comunale
Obiettivo:	Resoconto
Destinatario:	Consiglio federale
Tipo di valutazione:	Valutazione dell'esecuzione, valutazione ex ante
Lingua:	tedesco, francese, italiano
Fonti:	Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna http://www.admin.ch/ch/i/ff/2004/1849.pdf (versione italiana)

La valutazione, annunciata per il 2004, **«Le label (Gütesiegel) «Pro Helvetia» ouvre-t-il les portes à d'autres financements?»** non ha potuto essere conclusa entro le scadenze prefissate. In seguito all'ampliamento del questionario, i lavori si sono rivelati più ingenti del previsto.

3 Rafforzare la posizione della Svizzera nel mondo

3.1 Relazioni internazionali

Annunciato per il 2004, il rapporto sulla valutazione indipendente intitolato **«Decentralized organizational structure of SDC Country Offices»** non ha potuto essere pubblicato nel 2004, poiché l'ufficio non ha preso posizione entro i termini prefissati.

3.2 Sicurezza

Nessuna

Allegato 5

Indicatori generali

La numerazione degli indicatori corrisponde al rapporto relativo al postulato che ne contiene un centinaio:

Rapporto del Consiglio federale del 25 febbraio 2004 «Indicatori quali strumenti di condotta strategica della politica», in adempimento al Po. «Elaborazione di un sistema d'indicatori quale strumento di condotta» (00.3225) della Commissione del programma di legislatura del Consiglio nazionale (00.016 CN). Edito dalla Cancelleria federale e dall'Ufficio federale di statistica, Berna e Neuchâtel 2004.

http://www.admin.ch/ch/i/cf/rg/indikatore04/Indikatoren_04.pdf

Nel marzo 2005, gli indicatori generali figureranno inoltre sul portale della statistica dell'Ufficio federale di statistica.

1.1.1 Uscite pubbliche per il settore dell'educazione*

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore quantifica i mezzi pubblici impiegati dall'ente pubblico per il settore dell'educazione rispetto al valore aggiunto globale prodotto dall'economia nazionale.

Definizione: Uscite annue di Confederazione, Cantoni e Comuni per il settore dell'educazione in per cento del prodotto interno lordo. Le uscite pubbliche per il settore dell'educazione si compongono delle uscite per l'istruzione pubblica (esercizio delle istituzioni scolastiche a tutti i livelli e relativi investimenti - scuola dell'obbligo sino all'università) e dei sussidi per l'istruzione privata (inclusi pagamenti di trasferimento a privati per l'istruzione, come borse di studio e prestiti).

Obiettivi politici: Il Parlamento ha deciso di aumentare il limite massimo (credito quadro) delle uscite per il settore dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004–2007 in media del 4.8 % all'anno (cfr. messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004-2007). Nell'ambito delle misure di risanamento delle finanze federali, i parametri sono stati ridimensionati (cfr. messaggio relativo al programma di sgravio 2003 del budget della Confederazione (PSg 03) e relativi decreti dell'Assemblea federale, nonché il messaggio relativo al programma di sgravio 2004 (PSg 04)).

Valori di riferimento futuri: —

Evoluzione e situazione attuale della Svizzera

Evoluzione dal 1990: Fra il 1993 e il 2000, le uscite pubbliche per l'educazione in per cento del PIL si sono ridotte dal 5,6 al 5,3 per cento. Ciò si spiega in particolare con la stagnazione o persino con la lieve flessione delle uscite per la formazione dal 1992 e con l'aumento del PIL dal 1994. Negli anni 2001 e 2002, le uscite pubbliche per l'educazione sono quindi di nuovo aumentate sensibilmente rispetto al PIL.

Situazione attuale: Le uscite pubbliche complessive per il settore dell'educazione ammontavano nel 2002 al 5,8 % del PIL, raggiungendo il maggior livello dal 1990.

Evoluzione futura: Non esistono al momento scenari.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE / UE: In Svizzera, la quota delle uscite pubbliche per l'educazione rispetto al PIL era ancora nel 2002 lievemente al di sopra della media. A differenza della Svizzera, due terzi dei Paesi OCSE hanno registrato già dal 1995 un calo delle uscite pubbliche per l'educazione.


Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Indicatori generali».


**Uscite di Confederazione, Cantoni e Comuni per il settore dell'educazione
in per cento del PIL 1990-2002**



**Uscite pubbliche per il settore dell'educazione nei Paesi OCSE
in per cento del PIL 1995**



**Uscite pubbliche per il settore dell'educazione nei Paesi OCSE
in per cento del PIL 2001**



1.1.6 Uscite per ricerca e sviluppo*

Scopo dell'indicatore

- Significato:** L'indicatore illustra le uscite dell'ente pubblico e delle imprese private rispetto al prodotto interno lordo (PIL).
- Definizione:** Uscite annue per ricerca e sviluppo (R+S) della Confederazione, degli istituti universitari (università cantonali, settore dei PF, scuole universitarie professionali), organizzazioni private senza scopo di lucro e imprese private in Svizzera in per cento del prodotto interno lordo.
- Obiettivi politici:** Articolo 64 Cost. Legge sulla ricerca (RS 420.1): promozione della ricerca scientifica e sostegno dell'applicazione dei relativi risultati; garanzia di impiego efficace dei fondi federali per la ricerca. Il Parlamento ha deciso di aumentare il limite massimo (credito quadro) delle uscite per il settore dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004-2007 in media del 4.8 % all'anno (cfr. messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2004-2007). Nell'ambito delle misure di risanamento delle finanze federali, i parametri sono stati ridimensionati (cfr. messaggio relativo al programma di sgravio 2003 del budget della Confederazione (PSg 03) e relativi decreti dell'Assemblea federale, nonché il messaggio relativo al programma di sgravio 2004 (PSg 04)).
- Valori di riferimento futuri: —

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

- Evoluzione dal 1990:** Le uscite complessive per ricerca e sviluppo (R+S) sono rimaste relativamente costanti negli ultimi anni, con una lieve tendenza alla flessione. Una caratteristica della Svizzera è l'elevata quota di uscite dell'economia privata (grafico 1). La seconda metà degli anni Novanta è contraddistinta da un indebolimento dell'impegno pubblico.
- Situazione attuale:** Nel 2000, nel settore R+S la quota delle uscite complessive rispetto al PIL era del 2,57 %, di cui il 74 % proveniva dal settore privato.
- Evoluzione futura:** Non esistono attualmente scenari.


La Svizzera nel contesto internazionale

- OCSE / UE:** Nel confronto internazionale, la Svizzera si trova nel gruppo di testa (grafici 2 e 3), sebbene dal 1990 sia scivolata dal secondo posto al settimo. L'aumento massiccio della quota relativa a R+S rispetto al prodotto interno lordo in Svezia e Finlandia si basa su uscite supplementari dell'economia privata (industria delle telecomunicazioni). La quota dell'economia privata per gli investimenti nel settore R+S in Svizzera è come sempre una delle più elevate al mondo (2001: Svizzera 74%; Svezia 78%; Repubblica di Corea 76%; Giappone 74%; Belgio 74%, USA 73%, Finlandia 71%, Germania 70%, OCSE 69%, UE 65%).


Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Indicatori generali».


Uscite interne lorde per ricerca e sviluppo (GERD) in Svizzera



Uscite interne lorde per ricerca e sviluppo (GERD) in Paesi OCSE 1990*



Uscite interne lorde per ricerca e sviluppo (GERD) in Paesi OCSE 2001*



1.2.1 Crescita del prodotto interno lordo (PIL)*

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore misura la crescita reale dei redditi di fattori nell'economia svizzera (il PIL).

Definizione: Il PIL nuovamente definito dalla contabilità nazionale secondo la norma europea sec95 è deflazionato utilizzando i prezzi dell'anno precedente per calcolare il tasso di crescita annuale delle quantità prodotte.

Obiettivi politici: La Confederazione deve favorire la prosperità comune rispettando la libertà economica. Si vedano gli articoli 2, 94, 96, 99, 100 e 101 della Costituzione. La prima linea direttiva del CF per la nuova legislatura 2003–2007 intende accrescere e garantire durevolmente la prosperità nazionale.

Valori di riferimento futuri: —

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1970: Dopo la crisi economica del 1973, la Svizzera ha conosciuto un arresto importante del tasso di crescita strutturale. Gli anni Ottanta si sono distinti per una crescita abbastanza importante, paragonabile a quella dell'UE, ma non altrettanto durevole. Nel corso degli anni Novanta la Svizzera ha conosciuto nel complesso un periodo di stagnazione che ha confermato lo scollamento tra la crescita svizzera e quella estera.

Situazione attuale: Negli anni 2001–2003, si è registrata una lieve regressione; nel 2004, si è nuovamente osservato un aumento che tuttavia si situava, con l'1,8 per cento, su un livello medio.

Evoluzione futura: Il gruppo di esperti «Previsioni congiunturali» del Seco stima la crescita per il 2005 all'1,5 per cento e per il 2006 all'1,8 per cento. Gli scenari a medio termine del Seco prevedono per il periodo 2000-2010 una crescita annua media soltanto dell'1,4 per cento. Dopo il 2010, questo tasso potrebbe ancora scendere in ragione dell'evoluzione demografica. Tuttavia, i pronostici sull'evoluzione dell'economia a lungo termine sono relativamente inaffidabili.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE / UE: La crescita strutturale della Svizzera è fra le più basse in Europa e nell'OCSE.

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Indicatori generali».

Tasso di crescita del PIL



*dati provvisori
 OCSE (principali indicatori economici)

1.2.8 Tasso di disoccupazione*

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore rispecchia il rapporto fra disoccupati e popolazione attiva.

Definizione: Rapporto tra il numero dei disoccupati registrati il giorno di riferimento e il numero delle persone attive secondo il Censimento federale della popolazione.

Persone attive: inoccupati e occupati (a partire da un'ora settimanale) secondo il Censimento federale della popolazione 2000.

Disoccupati iscritti: tutte le persone iscritte a un ufficio regionale di collocamento che non hanno un posto di lavoro e sono immediatamente collocabili, indipendentemente dal fatto che percepiscano o meno un'indennità di disoccupazione.

Obiettivi politici: Art. 41, 114 Cost., LADI art. 59 «Principi»

¹ L'assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

² I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare: a) migliorare l'idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione; b) promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro; c) diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o d) offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

³ Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono: a) i presupposti del diritto secondo l'articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e b) le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

⁴ I servizi competenti collaborano con gli organi dell'assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

Valori di riferimento futuri: (Nell'ambito della revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione 2003 è stata calcolata una media a lungo termine di 100'000 persone disoccupate [2.5%]).

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1990: L'evoluzione dell'indicatore ha seguito l'andamento congiunturale nel corso degli anni Novanta: aumento in occasione della recessione, poi diminuzione rapida al momento della ripresa.

Situazione attuale: Nel 2004, il tasso medio di disoccupazione in Svizzera era del 3,9 per cento.

Evoluzione futura: I pronostici effettuati nel gennaio 2005 dal gruppo di esperti «Previsioni congiunturali» della Confederazione prevedono un lento miglioramento sul mercato del lavoro: il tasso medio di disoccupazione è stimato al 3,7 per cento per il 2005 e al 3,4 per cento per il 2006.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE / UE: Soltanto l'indicatore relativo al tasso di inoccupati permette un confronto a livello internazionale (cfr. Indicatore 1.2.7).

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Indicatori generali».

Tasso di disoccupati



seco (statistica del mercato del lavoro)

Disoccupati iscritti



seco (statistica del mercato del lavoro)

1.2.14 Disparità nella distribuzione del reddito*

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore mostra il rapporto fra il reddito complessivo del 20% delle economie domestiche «più ricche» e quello del 20% delle economie domestiche «più povere». Questo valore è calcolato per il reddito prima e dopo i trasferimenti sociali (prestazioni AVS/AI, AD ecc.) e mostra in quale misura i meccanismi di redistribuzione statali riducano le differenze relative al reddito.

Definizione: Rapporto fra il reddito del 20% delle economie domestiche con il reddito più elevato e quello del 20% delle economie domestiche con il reddito più basso prima e dopo i trasferimenti sociali. Al riguardo occorre considerare che, per motivi metodologici, i valori estremi (le economie domestiche con le percentuali più elevate e più basse) sono stati ignorati. Base: reddito netto equivalente prima e dopo i trasferimenti sociali.

Obiettivi politici: Art. 2, 127 e 135 Cost. Non esistono attualmente obiettivi politici che si riferiscono direttamente all'indicatore.

Valori di riferimento futuri: —

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1998: Fra il 1998 e il 2002, per quanto riguarda il rapporto fra il reddito delle economie domestiche più povere e quello delle economie domestiche più ricche non si evidenziano variazioni.

Situazione attuale: Il 20 per cento delle economie domestiche con il reddito più elevato disponeva nel 2002 di un reddito di circa 5,4 volte superiore al 20 per cento delle economie domestiche con il reddito più basso. Dopo i trasferimenti sociali la differenza si riduce a 3,8 volte.

Evoluzione futura: Non esistono attualmente scenari.

La Svizzera nel contesto internazionale


OCSE / UE: Attualmente non è ancora possibile effettuare un confronto, dato che le definizioni di EUROSTAT non sono ancora definitive. La definizione svizzera si conformerà alle norme internazionali.

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Indicatori generali».

Disparità nella distribuzione del reddito

Rapporto tra i redditi netti equivalenti delle economie domestiche del quinto superiore e del quinto inferiore



UST (IRC)

1.3.1 Aliquota statale della Confederazione*

Scopo dell'indicatore

Significato: L'aliquota statale della Confederazione stabilisce il rapporto tra le spese assunte dalla Confederazione per adempiere i propri compiti e la creazione di valore aggiunto a livello nazionale. Essa costituisce quindi un indicatore sommario degli effetti della Confederazione sull'economia di un Paese. Nel valutare l'evoluzione futura dell'aliquota statale va tenuto in considerazione l'influsso degli aumenti dell'IVA in vigore o previsti per finanziare l'AVS e l'AI, poiché questi sono trasmessi per oltre l'80 per cento direttamente al fondo di compensazione.

Definizione: Rapporto tra le spese della Confederazione e il prodotto interno lordo a prezzi correnti. Le cifre sono calcolate in base al PIL rivisto secondo il Sistema europeo dei conti (SEC95).

Obiettivi politici: Articolo 126 Cost. (freno all'indebitamento).
Linee direttive delle finanze federali (1999, pag. 9): il Consiglio federale fissa l'obiettivo di stabilizzare e, a lungo termine, di ridurre l'aliquota statale. Sono fatte salve le ripercussioni dell'evoluzione demografica.

Valori di riferimento futuri: L'aliquota statale deve restare tra le più basse dei Paesi dell'OCSE. Ogni confronto internazionale deve tuttavia tenere conto del livello di sviluppo dei Paesi presi in considerazione (Linee direttive delle finanze federali, 1999).

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1990: La recessione degli anni Novanta ha portato con sé una debole crescita economica e un forte aumento delle spese dello Stato, segnatamente nel settore sociale (evoluzione demografica). L'aliquota statale della Confederazione è così aumentata dal 9,7 per cento (1990) all'11,9 per cento (2002).


Situazione attuale: Nel 2004, l'aliquota statale (Confederazione) si situava all'11,3 per cento.

Evoluzione futura: Secondo le ultime previsioni di bilancio, l'aliquota statale della Confederazione nel 2005 si situa all'11,4 per cento. Anche nel piano finanziario degli anni 2006-2008 tale cifra, grazie alle misure dei programmi di sgravio 03 e 04, si stabilizzerà sull'11,0 per cento. Escludendo i versamenti relativi ad AVS e AI, l'aliquota statale regredisce dal 10,8 per cento del consuntivo 2004 al 10,6 per cento del piano finanziario del 2008.

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Indicatori generali».

Aliquota statale: totale delle spese della Confederazione in % del PIL



AFF (FB) (SEC95) - Stato: gen. 2005
C 2004: provvisorio

1.3.3 Aliquota di imposizione della Confederazione*

Scopo dell'indicatore

Significato: L'aliquota di imposizione della Confederazione stabilisce il rapporto tra il carico fiscale della Confederazione e la creazione di valore aggiunto a livello nazionale. Essa mostra l'importo che lo Stato riscuote al fine di finanziare i propri compiti. Nel valutare l'evoluzione futura dell'aliquota di imposizione va tenuto in considerazione l'influsso degli aumenti dell'IVA in vigore o previsti per finanziare l'AVS e l'AI, poiché questi sono trasmessi per oltre l'80 per cento direttamente al fondo di compensazione

Definizione:

L'aliquota fiscale corrisponde al rapporto tra le entrate fiscali, compresi i contributi alle assicurazioni sociali, e il prodotto interno lordo (PIL). L'aliquota di imposizione della Confederazione comprende invece soltanto le entrate fiscali (gruppo settoriale 50), la tassa d'esenzione dall'obbligo militare, le tasse sull'alcol e l'aliquota della Confederazione sulla tassa sulle case da gioco. Le cifre sono calcolate in base al PIL rivisto secondo il Sistema europeo dei conti (SEC95).

Obiettivi politici: Articolo 126 Cost. (freno all'indebitamento).

Linee direttive delle finanze federali (1999, pag. 29): il Consiglio federale fissa l'obiettivo di stabilizzare e di ridurre a lungo termine l'aliquota statale. Un aumento dell'aliquota di imposizione della Confederazione è ammesso a condizione che serva a finanziare i carichi ulteriori dovuti all'evoluzione demografica o le spese supplementari di un'eventuale adesione all'UE.

Valori di riferimento futuri:

L'aliquota fiscale svizzera deve figurare tra le più basse dei Paesi dell'OCSE. Ogni confronto internazionale deve tuttavia tenere conto del livello di sviluppo dei Paesi presi in considerazione (Linee direttive delle finanze federali, 1999).

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1990: Fra il 1990 e il 2002 l'aliquota di imposizione della Confederazione è salita dall'8,8 all'10,1 per cento. Nel 2000, anno caratterizzato da una forte crescita, con l'11,2 per cento è stato raggiunto il valore finora più elevato, imputabile alle entrate straordinariamente alte dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo in seguito al boom borsistico. Da allora l'aliquota di imposizione è scesa al livello del 1998. Questa evoluzione è confermata dall'aliquota di imposizione del 10,3 per cento nel preventivo 2005.


Situazione attuale: Nel 2004 l'aliquota di imposizione si situava al 10,2 per cento.

Evoluzione futura: Secondo le ultime previsioni di bilancio (preventivo 2005), nel 2005 l'aliquota di imposizione della Confederazione si situa con il 10,3 per cento a un livello inferiore rispetto a quello del 2000. A partire dal 2007 dovrebbe aumentare di 0,2 punti percentuali, segnatamente in ragione dell'aumento della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni e della tassa sul tabacco. Escludendo i versamenti delle quote d'imposta sul valore aggiunto destinate all'AVS, nei prossimi anni l'aliquota di imposizione dovrebbe attestarsi, con il 9,9 per cento, praticamente al livello del 2004.

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Indicatori generali».

Aliquota di imposizione della Confederazione: entrate fiscali della Confederazione in % del PIL



AFF (FB) (SEC95) - Stato: gen. 2005
C 2004: provvisorio

1.4.6 Emissioni di CO₂ secondo la legge sul CO₂*

Scopo dell'indicatore

- Significato:** L'indicatore consente di verificare il raggiungimento degli obiettivi di riduzione stabiliti nella legge sul CO₂. Il CO₂ generato da fonti energetiche fossili contribuisce in Svizzera in ragione dell'80% circa alle emissioni di gas a effetto serra. L'elevata concentrazione di gas a effetto serra nell'atmosfera provoca, tra le altre cose, un aumento della temperatura, la diminuzione del manto nevoso, il ritiro dei ghiacciai e l'assottigliamento del permafrost alpino, l'aumento della probabilità di precipitazioni abbondanti soprattutto in inverno, di fasi di siccità in estate ed eventualmente anche di nubifragi in Svizzera.
- Definizione:** Emissioni di CO₂ in milioni di tonnellate di CO₂ generate dallo sfruttamento energetico di combustibili e carburanti fossili (benzina, diesel, kerosene per voli interni). Il consumo di energia determinante è calcolato in base alle vendite e trasformato in fattori di emissione CO₂. Per i combustibili destinati alla produzione di calore ambientale viene effettuata una correzione climatica con gradi-giorni di riscaldamento.
- Obiettivi politici:** Conformemente alla Costituzione federale (art. 2 e 73), la Confederazione e i Cantoni operano a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell'uomo. La legge sul CO₂ persegue l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO₂ derivanti dall'utilizzazione energetica di agenti energetici fossili (combustibili e carburanti) (art. 1). Se gli obiettivi di riduzione stabiliti per legge non possono essere raggiunti mediante misure volontarie e altre misure con effetto sul CO₂, il Consiglio federale è tenuto a introdurre una tassa sul CO₂ (art. 6).
- Valori di riferimento futuri:** Entro il 2010, le emissioni di CO₂ derivanti dall'utilizzazione energetica di agenti energetici fossili devono essere ridotte complessivamente del 10% rispetto ai valori del 1990. Per stabilire se tale obiettivo è stato raggiunto, è determinante la media degli anni 2008-2012. Le emissioni dovute allo sfruttamento a fini energetici di combustibili fossili devono essere ridotte complessivamente del 15% e quelle provenienti da carburanti fossili (senza carburanti per aerei per voli internazionali) dell'8%.

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

- Evoluzione dal 1990:** Dal 1990, le emissioni di CO₂ sono solo leggermente variate. Le emissioni di CO₂ dovute allo sfruttamento di combustibili fossili sono diminuite, mentre quelle provenienti da carburanti fossili sono aumentate. In materia di combustibili, il programma SvizzeraEnergia e gli sforzi volontari dell'economia (p. es. miglior isolamento degli edifici, ottimizzazione dei processi industriali) mostrano gradualmente i propri effetti. È inoltre in atto una sostituzione dei vettori energetici ricchi di CO₂ con vettori poveri o privi di CO₂ (p. es. sostituzione dell'olio da riscaldamento con il gas o le termopompe). In materia di carburanti, la diminuzione del consumo specifico degli autoveicoli non riesce ancora a compensare l'aumento delle prestazioni chilometriche; circolano inoltre soltanto pochi autoveicoli che non producono emissioni di CO₂.
- Situazione attuale:** Nel 2003, le emissioni di CO₂ raggiungevano complessivamente 41,1 mio. t (1990: 41,1 mio. t), di cui 24,4 mio. t da combustibili fossili (1990: 25,6 mio. t) e 16,7 mio. t da carburanti fossili (1990: 15,5 mio. t).
- Evoluzione futura:** Gli attuali scenari (cfr. Prognos/Infras: Rapporto aggiornato sulle previsioni in materia di CO₂, marzo/aprile 2004) indicano per il 2010 un divario di 0,9 mio t per i combustibili e di 2,6 mio t per i carburanti.


La Svizzera nel contesto internazionale

- OCSE / UE:** In Svizzera, le emissioni di CO₂ si situano sotto la media dei Paesi industrializzati, ma superiori a quella globale.

Necessità di un intervento politico


Cfr. capitolo introduttivo «Indicatori generali».

Evoluzione delle emissioni di CO₂ secondo la legge sul CO₂



UFAFP (Statistica del CO₂)

Emissioni di CO₂ nel 2002: confronto internazionale



Questi dati sono stati rilevati con una metodologia leggermente diversa rispetto a quella prescritta nella legge sul CO₂ e nel Protocollo di Kyoto.
International Energy Agency (CO₂ Emissions from Fuel combustion 1971-2002, 2004)

1.4.9 Concentrazione di ozono*

Scopo dell'indicatore

- Significato:** L'indicatore evidenzia la frequenza di alte concentrazioni di ozono. L'ozono è la principale sostanza tossica presente nello smog estivo, irrita le mucose delle vie respiratorie, provoca un senso di pressione al petto, riduce la funzionalità polmonare, induce morti precoci e danneggia le piante. L'ozono troposferico (in prossimità del suolo) è un inquinante secondario che si forma, sotto l'influsso della luce solare, a partire dagli ossidi d'azoto (NO_x) e dai composti organici volatili (COV). La stazione di misurazione di Berna è situata nelle immediate adiacenze di una strada con molto traffico, in cui l'alto inquinamento atmosferico induce una forte riduzione dell'ozono. La stazione Rigi-Seebodenalp è discosta da importanti fonti inquinanti, ragione per cui l'ozono non viene «consumato» ma vi si accumula portato dall'inquinamento atmosferico.
- Definizione:** Numero di ore all'anno in cui i valori limite per l'ozono sono superati (>120 µg/m³). I luoghi di rilevazione prescelti sono le stazioni di misurazione Berna (centro città, strada), Basilea-Binningen (agglomerato), Payerne (campagna, < 1000 m s/m) e Rigi-Seebodenalp (campagna, > 1000 m s/m).
- Obiettivi politici:** Sulla base della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), il Consiglio federale fissa, mediante ordinanza, i valori limite delle immissioni per la valutazione degli effetti molesti o dannosi. Al riguardo, tiene conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di persone particolarmente sensibili, come i bambini, i malati, gli anziani e le donne incinte (art. 13 LPAmb). La Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, ratificata dalla Svizzera nel 1979, il Protocollo di Ginevra del 1991 e quello di Göteborg del 1999 perseguono parimenti la riduzione delle immissioni di ozono.
- Valori di riferimento futuri:** I valori limite delle immissioni previsti dall'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA) costituiscono anche valori di riferimento: il valore medio su un'ora di 120 µg/m³ può essere superato al massimo una volta all'anno. Il 98% dei valori medi su mezz'ora di un mese devono situarsi sotto i 100 µg/m³.

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

- Evoluzione dal 1990:** L'evoluzione delle concentrazioni di ozono durante gli ultimi anni non mostra chiare tendenze. I valori limite registrati e il numero di ore in cui il valore massimo è superato sono rimasti pressoché invariati. Nel 2003, in ragione della canicola estiva, i valori dell'ozono sono risultati particolarmente elevati.
- Situazione attuale:** Il valore medio orario di 120 µg/m³ è superato presso tutte le stazioni NABEL.
- Evoluzione futura:** Per ora, non sono ancora stati elaborati scenari.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE / UE: —

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Indicatori generali».

Numero di ore in cui i valori limite per l'ozono (>120 µg/m³) sono stati superati presso le stazioni di misurazione NABEL prescelte



1.4.18 Prestazioni di trasporto nel traffico viaggiatori*

Scopo dell'indicatore

- Significato:** L'indicatore mostra le prestazioni dei vettori di trasporto ferrovia e strada nel settore dei trasporti terrestri di viaggiatori come pure i due modi di trasporto (pubblico o privato). Non è tuttavia ancora considerato il traffico ciclistico e pedonale (traffico lento o Human Powered Mobility). Sono esclusi anche i trasporti via acqua e il traffico aereo, determinante dal profilo delle prestazioni di trasporto.
- Definizione:** Prestazioni di trasporto nel traffico stradale di viaggiatori: distanze percorse dal traffico stradale motorizzato privato svizzero ed estero (motoveicoli, ciclomotori, autobus e taxi compresi) e dai mezzi pubblici di trasporto stradale in Svizzera in persone-chilometri. Prestazioni nel traffico viaggiatori su rotaia: distanze percorse su treni svizzeri ed esteri sulla rete svizzera in persone-chilometri.
- Obiettivi politici:** Lo sviluppo sostenibile è un obiettivo della Confederazione (art. 2 Cost.). Conformemente alla Strategia per uno sviluppo sostenibile 2002 approvata dal Consiglio federale, la quota dei trasporti pubblici e del traffico lento va aumentata (FF 2002 3558): «Soltanto a condizione di aumentare la quota di mercato della rotaia e potenziando nel loro complesso i trasporti pubblici è possibile far fronte in modo sostenibile al crescente volume di traffico». La legge sul CO₂ prescrive una riduzione delle emissioni di CO₂ dovute al traffico stradale dell'8% (rispetto ai valori del 1990) entro il 2010.
- Valori di riferimento futuri:** —

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

- Evoluzione dal 1970:** Negli ultimi 30 anni, la prestazione di trasporto del traffico stradale motorizzato privato è quasi raddoppiata. La prestazione del traffico su rotaia (pubblico) permane nettamente inferiore a quella del traffico stradale motorizzato privato. La prestazione del traffico stradale pubblico risulta relativamente esigua, assumendo tuttavia un ruolo importante nelle aree urbane. I motivi del forte aumento delle prestazioni di trasporto nel traffico viaggiatori registrato in questo periodo sono da ricercare innanzitutto nel processo di specializzazione e concentrazione dell'economia. Quest'ultimo ha determinato una crescente distribuzione territoriale dei settori di vita (abitazione, lavoro, formazione, approvvigionamento, svago) e quindi una sempre maggiore mobilità delle persone. Questo è il motivo per cui sono state potenziate le capacità dei diversi vettori di trasporto (negli ultimi decenni in particolare della strada). La crescita è inoltre stata favorita da un relativo abbassamento dei prezzi della mobilità rispetto al costo generale della vita, sebbene gli elevati costi esterni non siano coperti dal prezzo della mobilità (che comprende incidenti, rumore, danni agli edifici, ripercussioni sulla salute, sulla natura, sul paesaggio e sul clima). Il processo economico di specializzazione e di concentrazione provoca una mobilità (traffico privato) crescente legata alle attività economiche e ai corrispondenti stili di vita. Negli ultimi anni, inoltre, in ragione dello sviluppo sociale (più tempo libero, aumento della popolazione attiva a tempo parziale e dei pensionati), è notevolmente aumentato anche il traffico del tempo libero.
- Situazione attuale:** Complessivamente, per quanto riguarda i trasporti terrestri, vengono percorsi annualmente circa 105 mia. di persone-chilometri di cui circa 85 nel traffico stradale motorizzato privato.
- Evoluzione futura:** Al momento, non esistono scenari attuali. Le prospettive del traffico svizzero di persone fino al 2030 sono in elaborazione (conclusione prevista nel 2005).


La Svizzera nel contesto internazionale

- OCSE / UE:** Nonostante l'elevata densità abitativa e le brevi distanze rispetto agli altri Paesi, la Svizzera si situa ai primi posti in Europa in materia di consumo di mobilità in persone-chilometri per abitante.

Necessità di un intervento politico


Cfr. capitolo introduttivo «Indicatori generali».

Prestazioni di trasporto nel traffico di viaggiatori su strada e su rotaia



UST (Statistica svizzera dei trasporti)

Prestazioni di trasporto nel traffico viaggiatori su strada e su rotaia nei Paesi UE e in Svizzera



ProgTrans (European Transport Report)

1.4.20 Prestazioni di trasporto nel traffico merci*

Scopo dell'indicatore

- Significato:** L'indicatore evidenzia, nell'ambito dei trasporti terrestri di merci, le prestazioni dei vettori di trasporto rotaia e strada. I vettori di trasporto acqua, aria e condotte (pipelines) non sono considerati.
- Definizione:** Prestazioni di trasporto di veicoli e treni svizzeri ed esteri circolanti in Svizzera in tonnellate-chilometri nette.
- Obiettivi politici:** Per far fronte in modo sostenibile al crescente volume di traffico occorre incrementare il trasporto delle merci per ferrovia (art. 1 legge sul traffico pesante, misura 16 della Strategia per uno sviluppo sostenibile 2002 [FF 2002 3558]); questo si applica in particolare al traffico di merci attraverso le alpi (articolo Cost. sulla protezione della regione alpina, legge sul trasferimento del traffico e Accordo con l'UE sui trasporti terrestri). In tal senso, svolge un ruolo fondamentale il traffico combinato e una miglior collaborazione con l'UE. La legge sul CO₂ prescrive una riduzione delle emissioni di CO₂ dovute al traffico stradale dell'8 % (rispetto ai valori del 1990) entro il 2010.
- Valori di riferimento futuri:** Non esistono valori di riferimento per le prestazioni di trasporto in generale bensì, in particolare, per il numero di corse nel traffico merci transalpino (cfr. Indicatore 1.4.22 del rapporto conformemente alla nota 2).

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

- Evoluzione dal 1970:** Dal 1970, il traffico di merci su strada, ancor più del traffico viaggiatori, ha fatto registrare un forte aumento (la sequenza temporale è in revisione a partire dal 1985 in ragione delle migliori fonti di rilevamento). Negli anni 70, la prestazione di trasporto del traffico di merci su rotaia era ancora superiore a quella del traffico di merci su strada; dagli anni Ottanta, la situazione si è capovolta. Negli ultimi anni, tuttavia, anche il traffico di merci su rotaia rivela un aumento più sostanziale. L'incremento più massiccio del traffico di merci rispetto al traffico viaggiatori è da ricondurre soprattutto al processo accelerato d'integrazione economica in Europa e all'economia globale in generale. La suddivisione internazionale del lavoro risulta così rafforzata, determinando un'intensificazione negli scambi di merci. La mobilità delle merci, sempre più buon mercato rispetto ai costi generali di produzione, accentua tale processo di specializzazione e concentrazione e rafforza ulteriormente l'attrattiva delle concezioni logistiche ad alta intensità di trasporto ampiamente diffuse.
- Situazione attuale:** Nel 1998, i trasporti terrestri in Svizzera hanno totalizzato 29 mia. di tonnellate-chilometri di merci, di cui 20 mia. su strada (questi valori sono in revisione).
- Evoluzione futura:** Conformemente alle Prospettive del traffico merci in Svizzera fino al 2030 (ARE, 2004), entro il 2030 le prestazioni del traffico merci aumenteranno fra il 32 e il 78 per cento, a seconda dello scenario considerato. In particolare, il traffico su rotaia si svilupperà in modo molto dinamico secondo tutti gli scenari e, diversamente da quanto avvenuto finora, potrà aumentare notevolmente le proprie quote di mercato rispetto alla strada. Il traffico merci di transito assumerà un'importanza ancora maggiore rispetto ad oggi.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE / UE: —

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Indicatori generali».

Prestazioni di trasporto nel traffico di merci su strada e su ferrovia



I dati relativi al traffico merci su strada a partire dal 1985 sono in revisione.
UST (Statistica svizzera dei trasporti)

1.6.5 Sostegno a Governo e Parlamento nelle votazioni popolari*

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore rileva il grado di sostegno dimostrato dai votanti nei confronti di Governo e Parlamento in occasione di votazioni popolari. Sono stati considerati tutti gli oggetti: referendum obbligatori e facoltativi, iniziative popolari e controprogetti di iniziative popolari. L'indicatore tiene conto di tutte le votazioni allo stesso modo, indipendentemente dal loro tema e dalla loro portata. Esso non è perciò rivelatore delle differenze di adesione alle posizioni di Governo e Parlamento in relazione all'importanza o alla minore pregnanza del contenuto degli oggetti.

Definizione: Quota percentuale dei votanti che si è espressa come consigliato dalle autorità: la media è stata calcolata rispetto a tutti gli oggetti in votazione durante una legislatura.

Obiettivi politici: Non esistono obiettivi politici che hanno un diretto riferimento con l'indicatore. Tuttavia, in una democrazia semidiretta come quella svizzera, l'indice di consenso dei votanti assume una notevole importanza politica.

Valori di riferimento futuri: —

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1959: Dagli inizi della formula magica l'adesione alle posizioni di Governo e Parlamento nelle votazioni ammonta in media al 62,4 per cento (media dei valori medi di tutti i periodi di legislatura). In tempi più recenti, vale a dire durante le ultime legislature (dal 1987 fino a oggi) è stata osservata una continua crescita di tale consenso. Esso è infatti aumentato dal 57,8 al 66,8 per cento. Per Governo e Parlamento il bilancio delle votazioni nel periodo di legislatura 1999–2003 non è mai stato tanto positivo dall'inizio della formula magica. Questo fenomeno è dovuto in parte all'alto numero di iniziative. Nel 2004, è invece stata registrata una netta flessione del consenso, che ha toccato il 47,4 per cento.

In linea di massima le posizioni di Governo e Parlamento sono maggiormente sostenute nei referendum obbligatori, in occasione dei quali in parte sono messi in votazione oggetti incontestati, e di iniziative popolari. Nel caso di referendum facoltativi (v. grafico) il favore riscosso conosce i livelli più bassi, anche se il successo dipende soprattutto dai temi in votazione. Il sostegno medio alle posizioni di Governo e Parlamento durante una legislatura dipende fortemente anche da numero, tipo e tema degli oggetti.

Situazione attuale: Nel 2004, in merito a 12 oggetti in votazione soltanto il 47,4 per cento dei votanti ha seguito le raccomandazioni di voto delle autorità. Un motivo potrebbe risiedere nel fatto che gli oggetti emanavano prevalentemente dalle autorità e che figurava un'unica iniziativa popolare. Dal profilo dei referendum facoltativi, la flessione era tuttavia ancora evidente.

Evoluzione futura: Al momento attuale non esistono scenari.

La Svizzera nel contesto internazionale


OCSE / UE: —

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Indicatori generali».

Sostegno a Governo e Parlamento nelle votazioni popolari


Adesione alle proposte delle autorità



Cancelleria federale

Sostegno a Governo e Parlamento nei referendum facoltativi

Adesione alle proposte delle autorità



Cancelleria federale

1.7.3 Carico fiscale sulle persone fisiche nei Cantoni*

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore mostra le differenze esistenti tra i Cantoni relative al carico fiscale sopportato dalle persone fisiche derivante dalle imposte dirette cantonali e comunali (imposte sul reddito e sulla sostanza).

Definizione: Indice totale del carico fiscale sulle persone fisiche nei Cantoni (tenuto conto delle variazioni dovute al rincaro del reddito).

Obiettivi politici: Messaggio del 14 novembre 2001 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), FF 2002 2070-2071: «Rispetto all'attuale perequazione finanziaria, il nuovo sistema di perequazione riduce inoltre notevolmente le differenze nell'ambito della capacità finanziaria e del carico fiscale dei Cantoni. Secondo le presenti ipotesi di modello, lo scarto tra il carico fiscale più basso e quello più alto può essere ridotto fino al 20 per cento» e FF 2002 2324 (disegno di modifica dell'art. 135 cpv. 2): «La perequazione finanziaria intende ridurre le differenze tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria» e «garantire ai Cantoni risorse finanziarie minime».

Valori di riferimento futuri: —

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 199: Negli anni Novanta lo scarto tra il carico fiscale più basso e quello più alto, calcolato in punti indicizzati, ha continuato a diminuire; dal 2001 è aumentato considerevolmente passando nel 2003 a 99,7 punti indicizzati. Analogamente, dal 2000 è aumentato lo scarto complessivo medio (considerato come scarto standard). Il grafico mostra come tra il 1990 e il 2003 la classifica dei Cantoni è in parte cambiata.

Situazione attuale: Nel 2003 l'indice totale del carico fiscale sulle persone fisiche più elevato era di ben 3 volte superiore all'indice più basso.

Evoluzione futura: Al momento attuale non esistono scenari.

La Svizzera nel contesto internazionale


OCSE / UE: In nessun Paese come in Svizzera il carico fiscale delle imposte dirette sulle persone fisiche varia così tanto nei singoli enti territoriali.

Necessità di un intervento politico

Cfr. capitolo introduttivo «Indicatori generali».

Indice del carico fiscale sulle persone fisiche nei Cantoni

Svizzera = 100



AFC

Scopo dell'indicatore

Significato: L'indicatore permette un confronto internazionale dell'onere assunto dall'economia pubblica per il sistema della sicurezza sociale. I dati sul conto globale della sicurezza sociale (CGSS), raccolti sulla base di definizioni UE relative alla statistica europea della protezione sociale (GRSS), comprendono la maggior parte delle prestazioni fornite dalle assicurazioni sociali, l'insieme delle prestazioni sociali statali con accertamento delle fonti di reddito (prestazioni complementari, aiuto sociale, asilo, ecc.), una parte delle sovvenzioni statali (ospedali, protezione della gioventù, ecc.) nonché ulteriori settori della sicurezza sociale (versamento del salario in caso di malattia o maternità, prestazioni di istituti privati non orientati al guadagno, ecc.).

Definizione: Per il calcolo, ai parametri economici (PIL, ecc.) si aggiungono, conformemente al conto nazionale, le prestazioni di libero passaggio e in denaro della previdenza professionale saldate e calcolate come prestazioni sociali nel CGSS. Quota delle entrate sociali CGSS: entrate destinate alla sicurezza sociale espresse percentualmente rispetto al PIL maggiorato. Quota delle spese sociali CGSS: spese della sicurezza sociale conformemente alla definizione surriferita (prestazioni, costi amministrativi, ecc.) espresse percentualmente rispetto al PIL maggiorato. Quota delle prestazioni sociali CGSS: prestazioni sociali espresse in per cento del PIL maggiorato. Quota di distribuzione CGSS: prestazioni sociali espresse percentualmente rispetto al reddito disponibile delle economie domestiche secondo lo SCN.

Obiettivi politici: Articolo 41 Cost., Obiettivi sociali. Articoli 111 – 117 Cost. Sicurezza sociale e sanità. Non esistono obiettivi politici che hanno un riferimento diretto con l'indicatore.

Valori di riferimento futuri: —

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

Evoluzione dal 1990: La quota delle entrate sociali e la quota delle spese sociali CGSS hanno conosciuto un aumento fino al 1993, sono ristagnate nel 1994, hanno continuato a salire sebbene lievemente fino al 1997 e sono ristagnate fino al 2000. A tale aumento hanno contribuito principalmente la previdenza professionale ancora in riorganizzazione (aumento delle spese annue nel periodo 1990-2002: 18,9 mia di franchi) e l'AVS (aumento di 10,6 mia di franchi). Un aumento considerevole è stato causato inoltre dalla perdurante recessione: in particolare sono stati colpiti l'assicurazione contro la disoccupazione e l'assicurazione invalidità nel settore delle assicurazioni sociali, e l'aiuto sociale nei Cantoni e nei Comuni. Contemporaneamente il prodotto interno lordo ha subito una stagnazione. Oneri ulteriori sono risultati dall'aumento dei costi nel settore della sanità e per l'immigrazione di profughi.

Situazione attuale: Dopo una stagnazione dal 1998 al 2000, negli anni 2001 e 2002 si è delineata una nuova crescita: l'aumento delle spese nel 2001 è da ricondurre principalmente a versamenti di rendite più alte e a più elevate sovvenzioni ospedaliere ai Cantoni. Nel 2002, il settore della sanità determinava nuovamente una quota consistente dell'aumento delle spese. La AD influiva tuttavia in modo ancora più marcato sul totale delle spese, e quindi sulla quota delle spese. Circa un terzo dell'aumento degli oneri registrato negli ultimi due anni è da ricondurre all'aumento delle sovvenzioni per il settore della sanità, la protezione dei giovani e le istituzioni. Nell'interpretazione delle quote occorre assolutamente considerare l'evoluzione del PIL: dopo essere incrementato dell'1,7 per cento nel 2001, anche nel 2002 l'aumento ammontava soltanto al 2,0 per cento (valore nominale). Le quote aumentano non appena gli aggregati della sicurezza sociale aumentano in modo più sostenuto del PIL.

Evoluzione futura: Al momento attuale non esistono scenari.


La Svizzera nel contesto internazionale

OCSE / UE: Nel 1990 la Svizzera, con una quota delle spese sociali CGSS del 20 per cento, si situava nel gruppo degli Stati UE e AELS con le quote più basse. In seguito all'aumento degli anni Novanta, nel 2002 la Svizzera, con circa il 29 per cento, si situa leggermente al di sopra della media UE 15.

Necessità di un intervento politico


Cfr. capitolo introduttivo «Indicatori generali».

Spese sociali, prestazioni sociali ed entrate sociali in rapporto con il PIL* secondo il conto globale della sicurezza sociale (CGSS/SESPROS)




*Valori PIL dopo il passaggio a SEC95
UST (CGSS)

Quota delle spese sociali nei Paesi europei 1990




*Valori PIL dopo il passaggio a SEC95
Europäische Sozialstatistik (Sozialschutz: Einnahmen und Ausgaben)
(disponibile nelle versioni tedesca, francese e inglese)

Quota delle spese sociali nei Paesi europei 2000



*Valori PIL dopo il passaggio a SEC95
Europäische Sozialstatistik (Sozialschutz: Einnahmen und Ausgaben)
(disponibile nelle versioni tedesca, francese e inglese)

Quota delle spese sociali nei Paesi europei 2002



*Valori PIL dopo il passaggio a SEC95
Europäische Sozialstatistik (Sozialschutz: Einnahmen und Ausgaben)
(disponibile nelle versioni tedesca, francese e inglese)

3.1.1 Aiuto pubblico allo sviluppo*

Scopo dell'indicatore

- Significato:** L'indicatore mostra quanto spende all'anno uno Stato per l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) in relazione al valore complessivo dei beni e servizi prodotti dalla sua economia nazionale (APS in per cento del reddito nazionale lordo di un Paese).
- Definizione:** Volume finanziario dell'aiuto pubblico allo sviluppo di un Paese in per cento del reddito nazionale lordo. A livello internazionale, l'APS è attualmente e da poco tempo calcolato in per cento del reddito nazionale lordo (RNL) e non più in per cento del PNL. Notiamo che, per la Svizzera, la differenza è minima. Dal 2003, l'APS della Svizzera comprende anche nuove attività nell'ambito della garanzia della pace e della sicurezza, come pure determinati annullamenti del debito per Paesi in sviluppo.
- Obiettivi politici:** Rapporto di politica estera 2000, p. 249: «Il nostro [del Consiglio federale] obiettivo per il prossimo decennio consiste pertanto nel fornire una cooperazione allo sviluppo corrispondente allo 0,4% del prodotto nazionale lordo della Svizzera.» Le Nazioni Unite raccomandano lo 0,7% (1970 Assemblea generale risoluzione, Conferenze ONU di Johannesburg e Monterrey).
- Valori di riferimento futuri:** Obiettivo dello 0,4% entro il 2010.

Evoluzione e situazione attuale in Svizzera

- Evoluzione dal 1990:** Fra il 1995 e il 2002, l'APS oscillava fra lo 0,32 e lo 0,34 per cento del RNL. Nel 2003 il volume dell'APS raggiungeva lo 0,39 per cento del RNL. L'aumento registrato nel 2003 è imputabile prevalentemente al differimento nella notifica del primo contributo della Svizzera all'IDA 13 (inizialmente previsto per il 2002) come pure ad adeguamenti statistici a livello internazionale (cfr. definizione).
- Situazione attuale:** Nel 2003, l'APS era dello 0,39 per cento del RNL, ossia 1745 milioni di franchi svizzeri.
- Evoluzione futura:** Le stime effettuate con i parametri attualmente in uso valutano per il 2004 un valore dello 0,37 per cento e, per gli anni successivi, dello 0,36-0,35 per cento. Tuttavia, questi calcoli non tengono conto delle previste misure di sdebitamento in favore dell'Irak a partire dal 2005 (incremento annuale tra lo 0,015 e lo 0,03 per cento del RNL) come pure di ulteriori misure di sdebitamento.


La Svizzera nel contesto internazionale

- OCSE / UE:** In termini di percentuale del reddito nazionale lordo, la Svizzera si situa al 9° posto rispetto ai Paesi membri del CAS dell'OCSE e al 14° in termini assoluti.

Necessità di un intervento politico


Cfr. capitolo introduttivo «Indicatori generali».

Quota dell'aiuto svizzero allo sviluppo rispetto al RNL ("reddito nazionale lordo")



DSC

Quota dell'aiuto svizzero allo sviluppo rispetto al RNL nei Paesi dell'OCSE nel 2003



OCSE

Decreto federale che approva la gestione nel 2004 del Consiglio federale

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti i rapporti del Consiglio federale del 16 febbraio 2005
decreta:

Art. 1

La gestione nel 2004 del Consiglio federale è approvata.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Editore:

Cancelleria federale svizzera

ISSN:

ISSN 1423-1859

Distribuzione:

UFCL, diffusione delle pubblicazioni, 3003 Berna, Online-shop: www.bundespublikationen.ch / www.publicationsfederales.ch

Disponibile pure su Internet:

Form 101.130.i 03.05 600 129682/3

www.admin.ch